



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“FEDERICO II”**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

Dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto: arte e tecnica  
della giurisprudenza - ermeneutica dei diritti dell'uomo  
XXVI ciclo

**Diritto internazionale del lavoro  
tra discorso scientifico e questione migratoria  
nel primo Novecento**

**TUTOR**

Chiar.ma Prof. Cristina Vano

**CANDIDATA**  
Virginia Amorosi

**DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO  
TRA DISCORSO SCIENTIFICO E QUESTIONE MIGRATORIA  
NEL PRIMO NOVECENTO**

Indice.....	p.2
Primo capitolo	
<b>Emigranti e giuristi.....</b>	<b>4</b>
1. “ <i>Un véritable massacre</i> ”. Come un mito di fondazione.....	4
1.1 Immigrazione e ordine interno.....	9
2. Capitale /lavoro. Il ‘male esistente’ e le soluzioni dei giuristi.....	16
2.1 L’intuizione internazionalista.....	26
3. Emigrazione italiana, una “valvola di sicurezza”.....	30
Secondo capitolo	
<b>Ordine giuridico e questione operaia internazionale.....</b>	<b>39</b>
1. Sensibilità internazionalistiche per i problemi del lavoro.....	39
1.1. Resistenze liberali <i>old style</i> .....	42
1.2 Adattarsi ai tempi.....	48
2. 1904. La convenzione italo-francese per la protezione degli operai....	57
2.1 Giudizi e classificazioni sulla convenzione.....	63
Terzo capitolo	
<b>Alle origini di una dottrina del diritto internazionale del lavoro:</b>	
<b><i>Le droit international ouvrier</i>.....</b>	<b>70</b>
1. Comparare i problemi del lavoro.....	72
1.1 Elaborazioni dottrinarie.....	77
2. Dalla “ <i>legislazione operaia</i> ” al “ <i>diritto internazionale del lavoro</i> ”.....	87
2.1 La scommessa di Scipione Gemma.....	95

Quarto capitolo

<b>Soggetti <i>diversi</i> al lavoro. Sotto la lente del giurista.....</b>	<b>110</b>
1. Laboratori giuridici internazionali sui problemi del lavoro.....	110
2. Donne operaie: il diritto parlante.....	115
2.1 Produzione/riproduzione: un'alternativa tutta moderna.....	120
3. Lavorare in colonia.....	129
<b>Abbreviazioni.....</b>	<b>140</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>140</b>
<b>Fonti.....</b>	<b>148</b>

EMIGRANTI E GIURISTI

**1. “*Un véritable massacre*”. Come un mito di fondazione**

Nell'estate del 1893 una rissa apparentemente banale, scoppiata tra gli operai italiani e francesi di una salina del Midi, innescò una serie di episodi di violenza, che non tardarono a fare notizia. L'intera vicenda, che suscitò l'interesse dei giuristi e posizioni contrastanti nell'opinione pubblica, era destinata a generare conseguenze di spessore tutt'altro che banale nella gestione della politica internazionale del decennio successivo, transitando rapidamente dall'ambito della cronaca locale alla sfera dei rapporti diplomatici tra l'Italia e la Francia.

Come tutti gli eventi cui nell'opinione comune si assegna il ruolo di “caso esemplare” o di “simbolo”, anche la piccola storia degli operai di Aigues-Mortes fu narrata in modi diversi al tempo in cui accadde e ha trascinato con sé le tracce delle varianti più o meno cospicue fin nelle ricostruzioni più recenti, acquisendo così a pieno titolo il tipico carattere di un mito moderno, atto a prender la forma di romanzo.

Ne raccogliamo, quindi, l'itinerario essenziale.

Alla *Compagnie des Salins du Midi* nei pressi di Montpellier lavoravano fianco a fianco all'estrazione del sale, cittadini francesi ed immigrati italiani. Era d'uso tra gli operai della stessa “bricole” trarre vantaggio dal sistema a cottimo, dividendo lavoro e guadagno in parti uguali. Ma il pomeriggio del 15 agosto 1893 a qualcuno degli italiani non tornavano i conti; agli insulti, seguì una rissa, il ferimento grave di sette francesi e l'arresto di un italiano, Giovanni Giordano, accusato di essere il principale fautore dei disordini. La reazione a catena che si produsse assunse la forma di un fatale meccanismo di vendetta: mentre un gruppo armato di

italiani pretese, ed ottenne per motivi di ordine pubblico, il rilascio del concittadino, tra la popolazione francese di Aigues-Mortes montava un'agitazione incontenibile, che esplose nella più cieca violenza due giorni più tardi, il 17 di agosto<sup>1</sup>.

La mattina di quel giorno, infatti, venticinque agenti della *gendarmerie* avrebbero dovuto scortare fino alla stazione di Aigues-Mortes un gruppo di circa trenta italiani, nei confronti dei quali l'autorità amministrativa francese aveva adottato una misura precauzionale, a tutela della pubblica sicurezza, disponendone l'allontanamento dalla città. Durante il percorso, il corteo fu raggiunto da una folla inferocita di trecento cittadini francesi, armati di fucili e bastoni, i quali dispersero i gendarmi e massacrarono gli immigrati; l'ordine fu completamente ristabilito solo con l'arrivo di duecentocinquanta uomini della fanteria e un distaccamento intero di artiglieri a cavallo<sup>2</sup>.

Il resoconto dell'evento, seguito da una dettagliata cronaca delle connesse vicende diplomatiche e dal racconto degli esiti del processo penale instaurato in Francia per i fatti di sangue, trovò spazio sulle colonne di una prestigiosa rivista giuridica, la *Revue générale de droit international public*, edita a Parigi a cura di Antoine Pillet e Paul Fauchille<sup>3</sup>. L'"affaire d'Aigues-Mortes" fu rubricato nella sezione *Chronique des faites*

---

<sup>1</sup> "Un véritable massacre" è l'immagine secca ed eloquente fornita per descrivere il tragico evento conclusivo degli scontri agostani di Aigues-Mortes, da A. Bataille, *Causes criminelles et mondaines de 1893*, Paris, 1894, pp. 445-474 (448).

<sup>2</sup> Per la narrazione dei fatti di Aigues-Mortes, ho consultato fonti molto eterogenee. Ai numerosi resoconti dell'epoca, comparsi sulla stampa main stream, in raccolte di casi giudiziari, ovvero in opere scientifiche di stampo giuridico, sociologico, o economico, si sono aggiunte, negli ultimi vent'anni, ricostruzioni storiografiche e romanzesche, che sembrano aver tratto stimolo dalle più recenti ondate migratorie di massa - dal Maghreb, dai paesi balcanici, o dall'estremo oriente - della nuova società globalizzata. In particolare, ho utilizzato: A. Bataille, *Causes criminelles* cit.; *Chroniques des faits internationaux*, in *Revue générale de droit international public*, 1894, pp. 171- 178; E. Barnabà, *Morte agli Italiani! Il massacro di Aigues Mortes, 1893*, 2008, che fornisce soprattutto la rappresentazione delle vicende, cos' come apparve attraverso il filtro della stampa francese e di quella italiana; il romanzo di F. Guccini, L. Macchiavelli *Macaroni. Romanzo di santi e delinquenti*, Milano, 1997. Cfr. anche G. Noiriël, *Le massacre des Italiens - Aigues-Mortes, 17 août 1893*, Paris, 2010, e G. A. Stella, *L'Orda. Quando gli albanesi eravamo noi*, Milano, 2003.

<sup>3</sup> Sulle figure dei giuristi Paul Fauchille e Antoine Pillet, cfr. Koskeniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Bari-Roma, 2012.

*internationaux*, per tirarne le fila e per analizzare alcuni degli aspetti giuridici controversi che presentava.

L'anonimo redattore della *chronique* ricostruiva la vicenda sulla base dei dispacci che, a seguito dell'incidente, erano intercorsi tra i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi<sup>4</sup>. Le scuse offerte dal ministro Develle non erano sembrate sufficienti all'Italia per veder riparata l'offesa subita e tra i due Governi fu imbastita, per il tramite di un cospicuo entourage diplomatico<sup>5</sup>, una lunga trattativa che aveva avuto a oggetto la corresponsione di un'indennità a titolo di risarcimento per le vittime italiane di Aigues-Mortes.

La ricerca di un accordo era stata resa più difficile dal fatto che la catena delle reazioni non accennava a interrompersi. Giunta in Italia la notizia del massacro scatenò infatti ulteriori conseguenze violente in alcune città: nei giorni immediatamente successivi al 17 agosto, si registrarono numerosi episodi di rappresaglia antifrancese, culminati nei tentativi di attacco alla Farnesina e ai consolati di Napoli e Genova. Anche la Francia, a quel punto, ritenne di aver titolo per pretendere un risarcimento, e formulò una proposta concreta: "dans un pensée d'humanité", avrebbe concesso 420.000 franchi al governo italiano, solo se quest'ultimo ne avesse versati 30.000 a beneficio dei cittadini francesi danneggiati dai disordini di Roma, Napoli e Genova<sup>6</sup>.

La proposta fu accettata e l'"affaire d'Aigues-Mortes" si concluse 'diplomaticamente' con uno scambio di denaro, nel gennaio del 1894. Intanto, sul fronte del giudizio penale instauratosi in Francia, la *Cour d'assise de la Charente*, presso la quale era stata incardinata la causa per l'accertamento della responsabilità penale della strage, era arrivata a un giudizio di assoluzione dei diciassette accusati (un italiano e sedici

---

<sup>4</sup> Nelle persone dei ministri Benedetto Brin, per l'Italia, e Jules Develle, prima, Jean Casimir-Perier, poi, per la Francia.

<sup>5</sup> Mi riferisco a personaggi come: Costantino Ressiman, ambasciatore italiano a Parigi, Cesare Durando, console italiano a Marsiglia, Albert Billot e de Lavaur, rispettivamente ambasciatore e chargé d'affaires francese a Roma.

<sup>6</sup> Cfr. *Chronique* cit., pp. 174-175.

francesi)<sup>7</sup>. Nella ricostruzione fornita dalla sentenza del 30 dicembre del 1893, che pose fine alla vicenda giudiziaria, i fatti della salina rimanevano privi di responsabili.

D'altro canto, i redattori della *Revue générale* sembravano interessati piuttosto a porre in termini giuridici un altro genere di quesito, interrogandosi soprattutto su di un profilo internazionalistico: può uno Stato essere ritenuto responsabile per fatti commessi dai suoi cittadini a danno di civili stranieri stabiliti sul suo territorio?

L'esame della vicenda li conduceva a risolvere il quesito in senso negativo. Lo Stato non poteva – a loro giudizio – essere ritenuto in alcun modo responsabile per atti commessi sul proprio suolo da privati cittadini a danno di soggetti stranieri; in tali casi si doveva piuttosto affidare alla magistratura nazionale il compito di procedere nelle forme e per le vie ordinarie, a tutela dei soggetti danneggiati. Tuttavia, si precisava, se le aggressioni fossero avvenute proprio a causa della diversa nazionalità, “pour haine du pays auquel ils sont assujettis”, allora tali offese avrebbero rischiato di essere considerate come dirette contro lo Stato straniero stesso. Per questa eventualità, le regole di cortesia internazionale imponevano che il Paese degli aggressori dovesse presentare le proprie scuse al Paese ‘aggredito’, mentre l’elargizione di un indennizzo avrebbe rappresentato una scelta discrezionale, dettata da contingenti motivi di equità e umanità.

Dunque, sui fatti di Aigues-Mortes, i giuristi francesi della *Revue générale de droit international public* concludevano che nessuna obbligazione giuridica era sorta in capo al governo francese; che il drammatico episodio, certamente, poteva aver mosso le corde dell’“amour-propre” e della “dignité nationale” italiana, ma che mancavano gli elementi sufficienti perché si risolvesse sul terreno del diritto<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. A. Bataille, *Causes criminelles* cit., pp. 448 e ss.; *Chronique* cit., p. 175.

<sup>8</sup> Cfr. *ivi*, pp. 176-178. In queste pagine, viene ricordato, a titolo di esempio, ciò che avvenne a New Orleans nel 1891, quando nove siciliani furono trucidati dalla folla, insoddisfatta dal verdetto giudiziario che li assolveva dall'accusa di omicidio. In tale circostanza, il governo americano, riconoscendo che le autorità non avevano fatto il possibile per evitare il linciaggio, porse le sue scuse all'Italia e offrì un risarcimento ai

In tal modo il parere della *Revue générale* apponeva una sorta di timbro scientifico all'epilogo dei fatti sopra narrati, nella loro doppia declinazione, diplomatica e giudiziaria.

E' ben chiaro, a questo punto, che l'affaire d'Aigues Mortes si presta come spunto fecondo per una molteplicità di profili storico giuridici, che emergono a partire dall'osservazione delle condizioni materiali dell'ambiente operaio e si intersecano con problemi di ordine internazionale, rispetto ai quali la cultura giuridica si propose di intervenire; la moltiplicazione delle conseguenze giuridiche che si generarono in relazione all'affaire d'Aigues Mortes produce una moltiplicazione delle storie, che è possibile raccontare, del diritto europeo di fine secolo.

Per il momento qui mi limito a sottolineare che nel momento in cui sulla rivista giuridica si disquisiva dei limiti della responsabilità statale nel campo teorico del diritto internazionale, l'attenzione della scienza internazionalistica, degnamente rappresentata dai collaboratori del periodico, sembrava non vedere l'aspetto sociale ed economico più rilevante dell'intera vicenda, rappresentato dal fenomeno migratorio. Proprio nella portata ingombrante di tale fenomeno andava invece rintracciato il filo rosso sotteso ad ogni altra questione relativa ai connessi problemi del lavoro e alla tenuta dell'ordine pubblico.

Altre prospettive presenti nella cultura giuridica del tempo non mancarono invece di evidenziarlo e il tema dell'emigrazione emerse più volte anche attraverso la specifica rappresentazione del tragico evento di Aigues-Mortes, ricordato come un episodio paradigmatico, esemplificativo delle conseguenze possibili dei movimenti di manodopera nei Paesi occidentali.

---

parenti delle vittime. Su questo episodio, cfr. l'inchiesta giornalistica da poco riedita di Giuseppe Prezzolini, *La strage di New Orleans*, Palermo 2013.

## 1.1 Immigrazione e ordine interno

Fu proprio, prendendo spunto dal recente caso di cronaca, che nel 1894 Paul Pic allora professore *agrégé* alla facoltà di diritto di Lyon, nella prima edizione del suo fortunatissimo *Traité de législation industrielle*<sup>9</sup>, rese esplicite le conseguenze, sul piano del diritto interno, del cortocircuito tra la questione sociale domestica e il problema dell'immigrazione. Nello stesso anno, non a caso, anche Leon Milhaud, *docteur en droit*, mandò alle stampe parigine, per la collana *Petite encyclopédie sociale, économique et financière*, un "petit opuscule"<sup>10</sup> su *Les questions ouvrières*, tra le quali inseriva quella de *Les ouvriers étrangers*, dedicandovi uno specifico paragrafo, in cui ritorna il riferimento ad Aigues-Mortes.

Entrambi i giuristi francesi fornirono un'interpretazione che, passando attraverso analisi di profili economici e sociali, perseguiva soluzioni di chiara consistenza politica; indicavano, cioè, l'aumento degli immigrati come un fattore determinante della rottura dell'equilibrio interno. Pic descriveva "une foule de travailleurs étrangers" che, attratti dal liberalismo delle leggi francesi in materia di immigrazione, e dai salari elevati, lasciavano la famiglia nel proprio paese d'origine, dove la vita era meno costosa, e trovavano lavoro nei cantieri e nelle fabbriche della Francia, costituendo un temibile esercito di braccia in concorrenza con i lavoratori nazionali. Non si poteva essere ciechi di fronte alla constatazione che la presenza di questa collettività migrante costituiva una delle cause del malessere sociale in Francia, generando di conseguenza una rivalità tra operai francesi e immigrati tale da essere

---

<sup>9</sup> Su Paul Pic e la sua opera, cfr. D. Bayon, L. Frobert, *Paul Pic (1862-1844) et les "Lois ouvrières"*, in "Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique", 18 (1997), pp. 69-94. Per una contestualizzazione dell'opera di Pic nel quadro della costruzione di una disciplina giuridica lavoristica in Francia, cfr. F. Hordern, *De la législation industrielle au droit du travail (1890-1960)*, in Id. (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT", Aix-en-Provence, N°9 - Avril 2001, pp. 43-56 (44-49)

<sup>10</sup> L. Milhaud, *Les questions ouvrières*, Paris, 1894, p. 6.

motivo di scontri, “qui parfois dégénèrent en émeutes sanglantes, ainsi que les récentes évènements d’Aigues-Mortes l’ont démontré”<sup>11</sup>.

La rappresentazione di una dinamica di conflitto, tra lavoratori nazionali e stranieri, così semplificata da sembrare ingenua – rintracciare nell’assenza della famiglia, una risorsa per gli immigrati – ritorna in Milhaud:

“l’étranger vient seul, et sa famille vit à bon marché dans son pays avec l’argent qu’envoie le chef. Il peut donc accepter des salaires qui paraissent insuffisants à l’ouvrier français”<sup>12</sup>;

anch’egli stigmatizzava il problema della “concorrenza crudele, qui provoque chez les nationaux de terribles ressentiments”; anch’egli individuava nei “troubles” delle saline il paradigma di un pericolo concreto, verificabile:

“sous l’influence de leur aveugle colère qu’ils se laissent entraîner à des actes coupables et déplorables comme ceux accomplis dans le Midi contre les Italiens”<sup>13</sup>.

Si trattava, dunque, come avvertivano i due giuristi, di una situazione rischiosa, alla quale bisognava rimediare: per permettere agli operai francesi di trovare più facilmente impiego<sup>14</sup>, non conveniva forse proteggere il lavoro nazionale contro la concorrenza straniera?

A partire dai primi anni ottanta dell’ottocento, si era fatto consistente in Francia il movimento di opinione a sostegno di una legislazione protezionista; numerosi furono i disegni di legge per la “protection du travail national” presentati in parlamento e una Commissione fu incaricata presso la Camera dei deputati per provvedere all’esame delle

---

<sup>11</sup> P. Pic, *Traité élémentaire de législation industrielle*, Paris, 1894, p. 61.

<sup>12</sup> L. Milhaud, *Les questions ouvrières*, Paris, 1894, p. 56.

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> Questo l’assunto di partenza di Milhaud, *Les questions* cit., p. 55

diverse proposte. L'opzione più restrittiva - su modello di quella dell'impero tedesco, riferisce Pic<sup>15</sup> - prevedeva l'introduzione di un regime fiscale speciale per gli stranieri, una tassa di soggiorno - specifica Milhaud - che scoraggiasse l'ingresso di lavoratori dall'estero. Tale proposta fu scartata, si disse, per evitare possibili ritorsioni da parte di altri Paesi a danno degli emigrati francesi e si arrivò all'approvazione della legge. La scelta ricadde sull'istituzione di un sistema di registrazione amministrativa, una sorta di *état civil* per stranieri, ai quali veniva imposto, a pena di sanzione economica, l'obbligo di dichiarare residenza presso un ufficio comunale entro otto giorni dall'arrivo in Francia e di comunicare, di volta in volta, gli eventuali trasferimenti da un comune all'altro<sup>16</sup>.

L'approvazione della legge dell'8 agosto 1893 era il frutto del bilanciamento tra due esigenze di segno opposto: una protezionista, che rispondeva a motivi di ordine pubblico, e l'altra più liberale che rispondeva alle esigenze del capitalismo avanzato.

Infatti, dietro al racconto dei motivi di ordine politico che fecero propendere per un'opzione più cauta, un racconto che si condensava nella volontà espressa di difendere il buon nome della Francia come nazione di accoglienza<sup>17</sup>, c'erano anche delle ragioni economiche che impedivano di limitare il flusso di manodopera straniera in Francia. Quello che gli osservatori francesi del tempo non mettevano in luce, infatti, era il profilo

---

<sup>15</sup> Cfr. P. Pic, *Traité* cit., p. 60. Il riferimento di Pic è piuttosto vago. Secondo l'opinione di K. J. Bade, nella Germania degli anni precedenti alla prima guerra mondiale, non si giunse mai a porre misure restrittive dell'impiego di stranieri. È vero, però, che la politica migratoria della Prussia, già negli anni novanta dell'ottocento, fu orientata soprattutto in funzione discriminatoria anti polacca; risalgono a quegli anni i provvedimenti che proibivano l'immigrazione di operai russo-polacchi e disponevano l'espulsione per quelli già stabiliti in Germania. Cfr. K. J. Bade, *L'Europa in movimento. Le migrazioni dal settecento a oggi*, Roma-Bari, 2001, p. 238 e ss.; ma anche S. Gemma, *Il diritto internazionale del lavoro*, Roma, 1912, p. 195 e ss., dove si fa notare che con un provvedimento prussiano del 1909, la misura protezionista dell'obbligo di procurarsi la "carta di legittimazione" (al lavoro) fu esteso a tutti gli stranieri.

<sup>16</sup> Cfr. L. Milhaud, *Les questions* cit., pp. 55 e ss., e P. Pic., *Traité* cit., pp. 61-62.

<sup>17</sup> Cfr. L. Milhaud, *Les questions* cit., p. 58

di utilità, rispetto agli interessi padronali e della concorrenza industriale sul mercato europeo, della libera circolazione dei lavoratori<sup>18</sup>.

La strategia argomentativa imbastita dai 'protezionisti cauti' a difesa del capitale ruotava intorno al totem della libertà del lavoro, consacrato in Francia dall'art. 7 del decreto del 2-7 marzo 1791: "il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon". La prima conseguenza dell'introduzione di tale principio era stata che, senza alcuna distinzione tra francesi e stranieri, tutti in Francia, purché capaci, avrebbero potuto dedicarsi a un' "industrie quelconque"; ed era questo l'incentivo principale all'immigrazione - sottolinea Pic, non nascondendo una certa preoccupazione - per cui uomini in cerca di fortuna arrivavano numerosi dall'Italia, dal Belgio, affollando fabbriche e cantieri francesi, e vedendosi completamente assimilati ai cittadini<sup>19</sup>.

Pic, seppur tra le righe, mostrava insofferenza verso l'assolutezza del principio "de la liberté du travail", che pur rappresentava un monumento della modernità, il corollario necessario dell'abolizione delle corporazioni, un segno del nuovo corso e del trionfo dell'ideale borghese<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Questo profilo era emerso chiaramente negli anni sessanta del secolo nell'analisi di Marx, il quale individuava nella mobilità di capitale e nel trasferimento e flessibilità della forza lavoro, due condizioni necessarie per lo sviluppo del capitalismo in senso internazionale. In particolare, scrive Marx, "La mobilità della forza lavorativa comporta innanzitutto che vengano abrogate tutte le leggi che non consentono all'operaio di trasferirsi da una sfera di produzione all'altra o da una località di produzione ad un'altra qualunque; comporta parimenti che l'operaio sia indifferente alla natura intrinseca del suo lavoro, che in tutte le branche produttive il lavoro venga ridotto quanto più possibile al lavoro semplice; che l'operaio abbandoni qualunque pregiudizio professionale; in ultimo, e in particolar modo, che gli operai siano sottomessi al modo di produzione capitalistico. L'analisi più dettagliata di tale questione rientra nella considerazione particolare della concorrenza", K. Marx, *Il Capitale*, III, sez. II, cap. 10, a cura di E. Sbardella, Newton Compton, Roma, 2008, pp. 1046-1047. Per un'analisi marxiana del ruolo delle correnti migratorie nello sviluppo globale del sistema capitalistico, Cfr. G. A. Di Marco, *Migranti ed emancipazione umana nel mercato mondiale della globalizzazione capitalistica*, in L. Chieffi (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, Milano-Udine, 2012, pp. 119-171.

<sup>19</sup> P. Pic, *Traité* cit., pp. 59-60.

<sup>20</sup> Il modello di sviluppo che era sopravvissuto alla crisi del quarantotto, aveva trovato tra gli anni cinquanta e ottanta dell'ottocento la sua massima espansione. Erano gli anni in cui "il capitalismo industriale divenne un'autentica economia mondiale e quindi il globo si trasformò da espressione geografica a realtà operante", ma all'interno di tale contesto aveva covato un protagonista - "decapitato" dopo lo sfortunato epilogo dell'anno della rivoluzione - che sarebbe emerso con maggiore imponenza alle soglie del

Nel discorso di Pic, l'immaginario liberale risulta appannato, inadeguato rispetto alle più urgenti esigenze di fine secolo: la questione migratoria, l'emersione di istanze protezioniste, l'incedere dei nazionalismi, la domanda di un intervento dello Stato nei rapporti tra privati, erano tutti sintomi della crisi di un sistema di principi, che si andavano sgretolando sotto la pressione "non più esorcizzabile, di una società di massa"<sup>21</sup>. Così, a un residuale discorso liberale, faceva da contrappunto l'azione dell'opinione pubblica, di quel senso comune, veicolato dai giuristi – come nelle opere di Pic e Milhaud – verso una politica di protezione del lavoro nazionale: tutti fattori che ebbero un peso determinante nella gestione del conflitto tra capitale e lavoro, e all'interno di esso, nella definizione dei rapporti tra lavoratori nazionali e immigrati; sulla base di questa considerazione e con riferimento allo specifico contesto qui raccontato, è possibile trarre delle riflessioni.

L'approvazione della legge del 1893 non impedì il verificarsi della strage di Aigues-Mortes, cioè non servì allo scopo di placare gli animi nelle fabbriche e sui cantieri; tale provvedimento assolveva, piuttosto, a una funzione di polizia in senso lato, che consisteva prevalentemente nel monitorare la presenza degli stranieri, e nel controllare la geografia del mercato del lavoro nazionale. Ben più pregnanti furono le ripercussioni sul piano ideologico dell'emanazione del provvedimento e dell'apparato argomentativo di matrice protezionista che lo sorreggeva – un composto di nozioni "medie" di diritto, economia, statistica, antropologia<sup>22</sup>. La legge

---

XX secolo: il movimento operaio. Per questa analisi, cfr. E. J. Hobsbawm, *Il trionfo della borghesia*, tr. it. B. Maffi, Bari, 2003, pp. 57 e 133 e ss.

<sup>21</sup> L. Mangoni, *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, 1985, p. IX. Sull'inconciliabilità tra l'astrattezza di un concetto come la libertà di lavoro e la particolare posizione sociale dei lavoratori, cfr. G. Cazzetta, *Una consapevole linea di confine. Diritto del lavoro e libertà di contratto*, in *Lavoro e diritto*, 1 (2007), pp. 143-173 (157-160).

<sup>22</sup> Mi riferisco ai prestiti culturali che giuristi come Pic e Milhaud fecero propri, per affrontare la questione migratoria: dalla teoria della concorrenza, alla composizione sociale delle colonie di immigrati, alla legislazione straniera in materia. Qui utilizzo un paradigma storiografico fortunato, proposto da L. Mangoni in *Una crisi fine secolo* cit., con riferimento al "fondo di idee comuni, al tessuto medio, su cui la cultura italiana veniva a collegarsi a quella europea" alla fine del XIX secolo (p. IX), e ripreso in A. Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi* cit., dove si descrive "una trama di convinzioni diffuse e generalmente condivise come un luogo comune" (p. 15).

del 1893, infatti, non poteva in alcun modo disacerbare la rivalità tra lavoratori, perché, viceversa, contribuiva a inasprirle, cristallizzando nelle parole, e fin dalla intestazione, “Loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national”, la diversità tra il lavoro degli stranieri e quello nazionale, e il primato di quest’ultimo.

Non essendo questo il luogo adatto per verificare il grado effettivo di segregazione sociale (o antropologica) degli immigrati in Francia, l’oggetto da indagare è, invece, la consistenza e i caratteri di quel che vorrei indicare col termine di ‘segregazione di natura giuridica’, estendendo ad alcuni profili della normativa che ha interessato la condizione del lavoratore straniero nell’Europa del primo novecento l’uso della nozione di segregazione che di norma si accoppia a provvedimenti che limitano l’accesso ad alcuni diritti per specifiche etnie. Più specificamente, con riferimento alla garanzia dei diritti sociali<sup>23</sup>, mi pare si possa verificare un tale quesito in relazione alla marginalizzazione dei lavoratori stranieri in Francia, alle soglie del novecento.

Possiamo partire dalla riflessione di Scipione Gemma, giurista italiano professore di diritto internazionale, di qualche anno più tarda rispetto alle vicende finora narrate, che fornisce un punto di vista articolato sulle condizioni giuridiche degli operai stranieri in Francia, interessante anche perché proviene da un rappresentante di una cultura giuridica di un Paese tipicamente ‘esportatore’ di manodopera. Gemma individuava un momento preciso in cui la politica del diritto francese, improntata alla parità di trattamento degli stranieri, subì un’inversione di tendenza.

La cesura era avvenuta con la legge del 9 aprile 1898 che introduceva il principio del rischio professionale, attribuendo agli operai rimasti vittime di incidenti sul lavoro il diritto a ricevere un’indennità dal proprietario dell’impresa. Prima di questo provvedimento l’uguaglianza formale tra stranieri e francesi era garantita in via generale sia dal dettato

---

<sup>23</sup> Per una ricognizione delle teorie e dei protagonisti coinvolti nella costruzione e dell’idea dei *diritti sociali*, cfr. P. Costa, *Alle origini dei diritti sociali: “Arbeitender staat” e tradizione solidaristica*, in G. Gozzi (a cura di), *Democrazia, diritti, libertà. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, Bologna, 1997, pp. 277-340.

codicistico, sia dalle singole leggi sociali. Il *Code Civil* all'art. 11 prevedeva, infatti, che gli stranieri fossero ammessi a godere degli stessi diritti civili accordati ai francesi dalle rispettive nazioni di appartenenza; la legge del 1892 sul lavoro femminile e infantile prevedeva un'estensione generalizzata, e quindi andava considerata applicabile anche agli immigrati.

Con l'introduzione della disciplina sugli infortuni, invece, faceva notare Gemma, a fronte di un miglioramento generale delle condizioni dei lavoratori nell'industria, si volle introdurre una disparità di trattamento. Lo squilibrio tra lavoratori nazionali e immigrati fu decretato con un apposito articolo (art. 3), che limitava in maniera consistente la somma dell'indennizzo che sarebbe spettata a un lavoratore straniero non residente sul suolo francese<sup>24</sup>.

“Come apparisce subito, l'eccezione al principio dell'uguaglianza tra francesi e stranieri è abbastanza grave”<sup>25</sup>, ma nei confronti dei lavoratori italiani, tale situazione era destinata a mutare. Dieci anni dopo i fatti di Aigues-Mortes, infatti, Italia e Francia trovarono un nuovo accordo, questa volta nella forma solenne di un trattato, che rispondesse alla funzione di regolare i loro rapporti sul tema dell'emigrazione e del lavoro: una garanzia di reciprocità internazionale che interveniva sul piano dei rapporti tra privati, derogando, per i propri cittadini all'estero, al diritto comune francese della segregazione giuridica, e contrastando, quindi, la prospettiva di segregazione giuridica dello straniero<sup>26</sup>.

Astraendo dalla situazione francese, e ritornando al rapporto tra protezione del lavoro nazionale e condizione degli immigrati, nel contesto più generale dei Paesi Occidentali, a cavallo tra Ottocento Novecento, le politiche protezioniste - senza colpire l'obbiettivo di ridurre in modo significativo i flussi migratori e tantomeno registrando successi nella

---

<sup>24</sup> S. Gemma, *Il diritto internazionale del lavoro*, Roma 1912, pp. 79-99.

<sup>25</sup> Ivi, p. 92

<sup>26</sup> Temi come la parità di trattamento tra operai nazionali e immigrati, l'omogeneità delle misure protettive del lavoro industriale nei Paesi concorrenti sul mercato internazionale si scoprirono essere problemi che solo la cooperazione internazionale poteva risolvere proficuamente; e il trattato italo-francese del 1904 costituisce la prima testimonianza di questa nuova tendenza, v. *infra*, cap. secondo.

pratica dei respingimenti – contribuirono soprattutto ad accentuare la separazione tra cittadini e immigrati, ed esasperarono la connotazione “etno-nazionalista dei conflitti tra lavoratori nazionali e stranieri”<sup>27</sup>. Dal punto di vista strettamente giuridico, tali politiche incisero non poco sulla costruzione di un discorso giuridico domestico che finì, di lì a qualche anno, per ritagliare un spazio specifico intorno a un soggetto, l’immigrato, che sommava in sé una doppia diversità: essere operaio, essere straniero<sup>28</sup>.

## **2. Capitale /lavoro. Il ‘male esistente’ e le soluzioni dei giuristi**

Sul finire del diciannovesimo secolo, i giuristi europei che dimostravano una certa attenzione, una sensibilità, verso la questione operaia, o più generalmente verso la questione sociale, usavano seguire nelle loro opere un percorso argomentativo costruito su opposizioni, presentavano ai propri lettori un contesto teorico strutturato in alternative rigide, ovvero complesse articolazioni di scuole, tendenze, schieramenti<sup>29</sup>. Quello dei

---

<sup>27</sup> K. J. Bade, *L'Europa in movimento* cit., p. 238. A tal proposito due esempi sono molto calzanti. Il caso della legislazione Prussiana contro i lavoratori polacchi, e quello delle misure protezioniste statunitensi contro i cinesi. Nel primo caso, illustrato da K. J. Bade, *L'Europa in movimento* cit., pp. 239 e ss., emerge una connessione tra l’espulsione in massa dei polacchi stranieri dalla province confinate prussiane nel 1885 e “*la paura per il sogno mai svanito nei polacchi prussiani di veder rinascere uno Stato nazionale polacco*”.

<sup>28</sup> Cfr. S. Gemma *Il diritto internazionale*, cit., pp. 190-195. Individua due esempi: il provvedimento statunitense che imponevano il divieto di sbarco per ragioni economiche, legate espressamente al grado di indigenza dell’emigrato (v. *infra*), e il regime amministrativo imposto dalla Germania ai lavoratori stranieri, con l’obbligo della carta di legittimazione. Il risultato di tali misure restrittive era quello di costituire due categorie di stranieri specificamente distinte: “quella di chi è locatore di lavoro e quella di tutti gli altri” (95).

<sup>29</sup> Il tedesco Anton Menger rappresenta molto degnamente questa tendenza. Infatti, dopo il successo del suo *Das Bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen. Eine Kritik des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich*, Tübingen, 1890, nel quale sviluppa l’idea di un diritto civile su base sociale tutta interna alle coordinate teoriche del socialismo cattedratico, pubblica *Neue Staatslehre*, Jena, nel 1903. In quest’opera, tradotta sia in francese che in italiano, nella quale si propone di “rendere familiare alle classi dirigenti e colte” la bontà della sua scelta costituzionale a favore di uno *Stato democratico del lavoro*, illustrandola in termini di opposizione con lo *Stato individualista della forza*. Il primo ha la finalità precipua di “tutelare gli interessi stabiliti contro i nemici esterni e interni” (p. 56); il secondo di “organizzare il lavoro dei cittadini

“*problemi del lavoro*”<sup>30</sup> era un tema legato a doppio filo con gli ingranaggi metodologici e contenutistici di discipline non giuridiche, l’economia in primis, che facevano ingresso, in una forma quasi aneddotica, nei discorsi di chi tentava di innovare la scienza del diritto, o di costruire un nuovo specialismo disciplinare ad essa afferente. Data la novità dei problemi – strettamente dipendenti, in rapporto di causalità, con le trasformazioni sociali dell’economia industriale – si avvertiva la necessità di fornire una panoramica degli studi connessi al tema, per poi assumere una posizione all’interno dello schema presentato, che potesse essere il più possibile convincente. Indipendentemente dalle premesse ideologiche e di merito e dalle conclusioni raggiunte, spesso molto disomogenee, i giuristi che sceglievano di occuparsi dei problemi del lavoro, non potevano prescindere da una dichiarazione di antagonismo rispetto a una diversa tendenza, che doveva essere superata perché inadeguata ai tempi, ovvero rifiutata perché utopistica o, peggio, perché priva di solidità scientifica. In ogni caso, per tutti, l’oggetto di osservazione rimaneva il conflitto capitale/lavoro, e l’obbiettivo, largamente condiviso, si risolveva nell’elaborazione dottrina di una soluzione che potesse garantire la pace sociale<sup>31</sup>.

---

e la distribuzione dei beni nell’interesse della popolazione”. Soprattutto il primo Menger ha destato l’interesse dei giuristi italiani genericamente raggruppati dalla storiografia sotto l’etichetta del “socialismo giuridico”, tutti autori che, in ogni caso, si pongono in polemica con l’approccio, i metodi e le finalità del materialismo storico. Per una lettura storiografica complessiva cfr. “*Il Socialismo giuridico*”. *Ipotesi e letture*, “Quaderni fiorentini”, III/IV, (1974/1975).

<sup>30</sup> Sulla genesi e la fortuna dell’espressione “*problemi del lavoro*” in Italia, cfr. C. Vano, *I “problemi del lavoro” e la civilistica italiana alla fine dell’ottocento: il contributo di Emanuele Gianturco*, in A. Mazzacane (a cura di), *L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, 1987, pp. 167-219 (179-184), dove si chiarisce che l’utilizzo da parte dei giuristi di tale espressione, comune anche al linguaggio di economisti e politici, rifletteva l’assenza di un programma di fondazione disciplinare, e dipendeva dalla difficoltà di confrontarsi con temi dalla “consistenza mista”, che agivano su “diversi piani dell’ordine sociale, politico, giuridico” (181).

<sup>31</sup> Il diritto del lavoro come disciplina destinata a migliorare le condizioni dei lavoratori salariati, e per questa via, a prevenire la rivoluzione sociale, è stata definita dalla storiografia francese come “*droit transactionnel*”, perché nato dal conflitto sociale e cercando di risolverlo, cfr. F. Hordern, *Introduction generale* cit., p. 14, ma anche F. Ewald, *L’Etat providence*, Paris, 1986, e F. Seillier, *La confrontation social en France*, Paris, 1984. Della transazione tra movimento operaio, patronato e Stato, non è possibile dimenticare che si gioca almeno su due piani, quello contrattuale e quello burocratico-istituzionale. Il primo assume con il tempo un doppia declinazione: alla forma

Nonostante l'estrema omogeneità delle analisi messe a punto da Pic e Milhaud, in particolare con riferimento al tema dell'emigrazione in Francia, non si può certamente dimenticare che le due opere avevano obiettivi e seguivano metodologie molto diversi.

L'obbiettivo di Léon Milhaud, dichiarato nella sua prefazione, era quello di presentare al pubblico le riforme in favore dei lavoratori di cui si stava discutendo "soit dans la presse, soit au Parlement", e di fornire una ricognizione delle posizioni ideologiche contrapposte tra "les libéraux", sostenitori della politica del *laissez faire*, e "les socialistes", che predicavano la necessità di un intervento dello Stato nelle relazioni tra capitalista e operai, a protezione della parte più debole<sup>32</sup>. Il giurista, per quanto promettesse a se stesso e ai suoi lettori di mantenersi imparziale, tradiva la sua posizione interventista già nelle sue primissime righe, riconoscendo che esisteva una lacuna nella legislazione francese in materia sociale e che era necessario colmarla, pur senza trasformare l'ordine economico esistente. Poi, nel corso della trattazione Milhaud si attestava su una posizione di compromesso: "nous devons rappelé à l'école libérale les devoirs de solidarité sociale, à l'école socialiste les droits de la liberté", una posizione qualificata da un accento più politico

---

tradizionale del contratto individuale, oggetto approfondito di studio da parte della dottrina in coincidenza con l'emergere della questione operaia, si affiancavano i contratti collettivi, che nei primi anni del '900 si imponevano direttamente come "*fonti extralegislative*" di regolamentazione dei rapporti di lavoro. Sull'importanza di riconoscere "*la storia del contratto collettivo come parte essenziale nella nascita del moderno diritto del lavoro*", cfr. C. Vano, *Riflessione giuridica* cit.. La storiografia francese sembra essere concentrata sulla legislazione sociale, piuttosto che sul contratto, evidentemente come riflesso dello stesso ruolo minoritario giocato dalla contrattazione collettiva in Francia, dove per motivi di storia politica e di struttura sociale la legislazione regolatrice ha detenuto un primato; sul punto, cfr. O. Kahn Freund, *Il lavoro e la legge*, tr. it. G. Zingari, Milano, 1974 pp. 61 e ss. A proposito della costruzione della disciplina giuslavoristica in Italia, cfr. anche G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali: diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2007, P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Milano, 2006, U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, 2001, questi i pochi esempi più recenti di storiografia giuridica italiana sul lavoro. Negli ultimi vent'anni, infatti, il lavoro è stato un tema poco frequentato dalla storia del diritto in Italia, solo occasionalmente sono state accolte le suggestioni provenienti da una promettente "piccola" tradizione di studi sulle relazioni industriali che aveva attecchito sul finire degli anni settanta del novecento, esaurendosi prima dei novanta, studi che fatte pochissime eccezioni (Vano, Cazzetta) erano condotti da giuslavoristi e non da storici del diritto.

<sup>32</sup> L. Milhaud, *Les questions* cit., pp. 5-9.

che scientifico, quando manifesta la necessità di piegare le diverse rivendicazioni “à l'intérêt supérieur de la Patrie!”<sup>33</sup>. D'altra parte l'autore non nascondeva un scopo di divulgazione ad ampio spettro e, rivolgendosi a un pubblico non specialistico di scienziati o studenti, ma genericamente ai “citoyens” francesi, si assumeva il compito di far conoscere i problemi connessi al conflitto capitale/ lavoro, e di permettere, per tale via, ai cittadini di un Paese democratico di fare una scelta politica consapevole, di aderire a quelle idee “en faveur desquelles ils doivent employer tous leurs efforts et user de tous leurs droits”<sup>34</sup>.

In tale contesto culturale, con il suo *Traité de législation industrielle*, Paul Pic realizzò un'idea ambiziosa e avanguardista, che fu premiata da un duraturo successo su scala europea e da numerose edizioni<sup>35</sup>. Sulla base della constatazione che la legislazione sul lavoro industriale in Francia si trovasse, nel 1894, ancora in una fase di costruzione, e che mancassero opere generali, destinate alla pratica o all'insegnamento, dedicate a tale materia, il giurista lionese si propose di colmare questa “lacune sérieuse”, fornendo in un trattato che fosse elementare e pratico, l'esposizione metodica delle nuove leggi<sup>36</sup>. Si trattava di un testo pensato per gli studenti, guidato da una vocazione pedagogica di ampio respiro, che non voleva limitarsi alla somministrazione di nozioni tecniche, ma auspicava a “développer en eux [gli studenti] le goût de l'étude des problèmes sociaux, qui dominant toute cette branche de notre législation”<sup>37</sup>. Anche Pic si dedicò, in una lunga introduzione, a disegnare le coordinate teoriche delle differenti soluzioni politico-economiche proposte dalla scienza per

---

<sup>33</sup> Ivi, p. 196.

<sup>34</sup> Ivi, p. 5.

<sup>35</sup> Sei sono le edizioni attestata, l'ultima risalente al 1931.

<sup>36</sup> P. Pic, *Traité* cit., pp. 1-2. La legislazione industriale in Francia, prima studiata dagli economisti, poi integrata negli insegnamenti di diritto amministrativo e di diritto commerciale, diventò insegnamento autonomo nella facoltà di diritto con un decreto del 1889 (24 luglio). Il trattato di Pic e quello di Georges Bry, nell'anno successivo, contribuirono a precisare i contorni della nuova disciplina, rimanendone i testi di riferimento fin dopo la Grande Guerra. Cfr. F. Hodern, *Introduction générale*, in Id. (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, «Cahiers de l'IRT», Aix-en-Provence, 9, Avril 2001, pp 11-16 (p.12).

<sup>37</sup> Ivi, p. 4.

affrontare la crisi sociale<sup>38</sup>. Costruendo una farragginosa genealogia di scuole, e una mappa delle rispettive declinazioni geografiche, selezionava tre grandi gruppi, dichiarandosi partecipe delle intenzioni dell'ultimo: la dottrina degli economisti liberali, il socialismo di stato, e una terza scuola che chiama "eclettica", in ragione nelle conclusioni transattive tra le utopie socialiste e l'ottimismo individualista, o "sociologica/positiva" in ragione del metodo<sup>39</sup>.

Anche attraverso questa lunga parentesi che si risolveva in un compendio di teoria politico-economica e, successivamente, nel proseguo della sua analisi introduttiva, Pic dimostrava di non voler prescindere da una disamina, seppur molto sommaria, dei "principes économiques qui dominant cette branche du droit". Il giurista francese non si chiedeva se fosse necessario o meno studiare i nuovi movimenti economico-sociali, lo faceva; tentando di formulare una presentazione per quanto possibile efficace dei fattori storici che avevano portato alla costituzione di una "questionne ouvrière, qui n'est elle-même qu'une des faces d'un problème plus vaste, la question sociale, ou problème de l'inégalité des conditions"<sup>40</sup>.

I fatti concreti a cui Pic faceva riferimento erano: la libera concorrenza, che portava alla concentrazione del capitale e al graduale passaggio dalle

---

<sup>38</sup> Ivi, pp. 14 e ss; D. Bayon e L. Frobert, *Paul Pic* cit. si riferiscono al contesto in cui scriveva Paul Pic, come a "un'epoca in cui l'evoluzione industriale rendeva urgente l'apertura del diritto alle altre scienze sociali", p. 69 [traduzione mia].

<sup>39</sup> "Determinant, par l'observation expérimentale des faites, la mesure légitime de l'intervention de l'Etat", P. Pic, *Traité* cit., p. 15, e individua come capofila della scuola eclettica o positiva Paul Cauwès. A proposito della opzione ideologica solidarista di Pic, cfr. D. Bayon, L. Frobert, *Paul Pic* cit. p. 71. Nelle edizioni successive del suo trattato, Pic rese più solida la premessa teorico-economica: "attraverso il metodo induttivo e sperimentale, ossia attraverso la storia e la statistica, il sociologo imparerà a conoscere le leggi generali della società. L'economista, ispirandosi a questo metodo, accetta queste leggi come punto di partenza per diagnosticare, in relazione alle circostanze contingenti, quale regime economico è più appropriato. In questo modo l'economia politica sarà vista come una semplice branca della sociologia o della economia sociale, sottratta agli assunti assoluti e dogmatici della scuola liberale [...]. La scuola solidarista si oppone al collettivismo rivoluzionario e propone come rimedio agli abusi contro le masse di lavoratori la nozione di solidarietà sociale [...]. La legge del progresso della società, trova nel concetto scientifico dell'organismo sociale, dell'interdipendenza morale e giuridica di tutti gli individui, la giustificazione di tutte le riforme morali e legislative", P. Pic, *Traité* cit., Paris, V ed., 1922, pp. 29-30 [traduzione mia].

<sup>40</sup> Ivi, p. 13.

manifattura a un regime industriale moderno; la grande industria, come prodotto di questa trasformazione, che induceva strutturalmente alla creazione di una “distance immense entre le patron et la multitude des salariés”; “l’antagonisme entre le capital et le travail” che rischiava di inasprirsi sempre più, come conseguenza immediata della ineguale distribuzione della ricchezza<sup>41</sup>.

Il terzo elemento, quello che con l’utilizzo di un’espressione decisamente politica chiama “la lutte de classe”, era il male da curare, il punto di partenza della riflessione di Pic, il fattore sul quale la cultura giuridica si doveva interrogare. Per il giurista lionese la soluzione andava trovata nell’intervento del legislatore, con misure speciali rispetto al diritto comune dei contratti, provvedimenti ad hoc, come quelli destinati a impedire il lavoro eccessivo dei bambini e delle donne, o quelli prescrittivi di misure di protezione e di igiene nelle fabbriche; “à cette intervention indirecte et générale doit se limiter l’action de l’Etat. Il excèderait ses droit [...] en intervenant directement dans le contrat de salaire”<sup>42</sup>

Solo cinque anni dopo, Ludovico Barassi dalle pagine del *Il Filangieri*, in uno scritto che costituiva l’anticipazione dell’introduzione del suo *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*<sup>43</sup>, delineava in termini pungenti - e con un logica stringente, tutta interna alla dogmatica privatistica - i limiti dell’idea di codificare il contratto di lavoro, di “dare una fissazione definitiva e completa delle regole sulla locazione d’opera”<sup>44</sup>. Anche Barassi entrava in un gioco delle parti, costruiva il suo

---

<sup>41</sup> Ivi, p. 10-13. L’analisi del passaggio dalla manifattura alla grande industria è un nodo focale della teoria marxiana sulla formazione storica del capitale, e ed è interessante che Marx consideri la legislazione sulle fabbriche un “prodotto necessario” a tale trasformazione, cfr. K. Marx, *Il Capitale, libro I*, a cura di E. Sbardella, Newton Compton, Roma, 2008, pp. 353 e ss. Per la letteratura critica sull’argomento, ancora fondamentale M. Dobb, *Problemi di storia del capitalismo*, Roma, 1972, che affronta l’argomento osservando la formazione ed l’evoluzione della classe operaia, in particolare, v. pp. 295-322.

<sup>42</sup> Ivi, p. 27.

<sup>43</sup> Cfr. C. Vano, *I “problemi del lavoro” e la civilistica italiana alla fine dell’ottocento: il contributo di Emanuele Gianturco*, in A. Mazzacane (a cura di), *L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, 1987, pp. 167-219 (170).

<sup>44</sup> L. Barassi, *Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro*, in “Il Filangieri”, XXIV (1899), Milano, 1900, pp. III-XVII (VI). Sulla posizione di Ludovico Barassi, cfr. C.

discorso per opposizione a un altro schieramento, alla diversa tendenza di chi sosteneva fosse “un male gravissimo, uno sconcio legislativo questa lacuna quanto al contratto di lavoro e alla locazione di opere in specie”<sup>45</sup>.

La posizione del giurista italiano si mostrava coerente con le sue premesse metodologiche: la ferma distinzione tra campo sociologico e campo giuridico, la considerazione dell’economia come un fattore contingente e mutabile, che in nessun modo poteva provocare un cambiamento sostanziale delle categorie giuridiche del diritto comune. Così, il contratto di lavoro di Barassi aveva “una parte immutabile, vera nel diritto romano, e vera ancor sempre oggi, e nella quale non sappiamo concepire riforme sostanziali” e una parte “transeunte”, quella che poteva essere soggetta a modificazione<sup>46</sup>.

Il codice e il diritto romano rappresentavano i due poli entro i quali la scienza del diritto poteva esplicitare le più ampie manovre interpretative, così come la magistratura, rifacendosi ai tradizionali criteri di equità e agli usi, poteva adattare più facilmente e proficuamente alla moltiplicazione delle fattispecie contrattuali una disciplina che non era cristallizzata in tutti i suoi particolari, perché il potenziale in termini di mobilità era tanto più funzionale alla soluzione dei casi giuridici quanto più le norme rimanevano astratte, e i concetti generali, risorse insostituibili per duttilità e rigore scientifico<sup>47</sup>. All’interno di questo quadro, la tolleranza di Barassi rispetto all’intervento del legislatore in materia di lavoro, con misure ad hoc, leggi speciali, di natura pubblicistica, era necessariamente incardinata nella nozione transeunte del contratto di lavoro<sup>48</sup>.

Anche nel discorso ‘antisociologico’ di Barassi riposava il problema del conflitto capitale /lavoro, certamente in una forma non drammatizzata, ma sufficientemente esplicita nel segnare un linea di discontinuità storica

---

Vano, *I “Problemi del lavoro”* cit., e G. Cazzetta, *Una consapevole linea di confine. Diritto del lavoro e libertà di contratto*, in *Lavoro e diritto*, 1 (2007), pp. 143-173.

<sup>45</sup> Ivi, p. VI.

<sup>46</sup> Ivi, p. VII.

<sup>47</sup> Ivi, p. VI-VII.

<sup>48</sup> Ivi, in particolare, p. XI.

all'interno dei rapporti di produzione: "non avvenivano nel mondo economico quelle scosse violente che oggi si sprigionano dall'urto talvolta formidabile dei due massimi fattori di produzione"<sup>49</sup>. D'altra parte, il giurista italiano rigidamente dentro il suo ruolo di scienziato del diritto, distante da quanti pretendessero di raccontare quello che succedeva in fabbrica, non poteva trascurare di essere osservatore di un cambiamento. Ed infatti, se la questione del contratto di lavoro usciva dal campo dell'*afasia*<sup>50</sup> per diventare uno dei protagonisti del discorso giuridico d'età contemporanea, era per conseguenza dell'emersione del conflitto sociale che, sebbene diversamente inteso o declinato o soppesato, provocava comunque un'inversione di tendenza rispetto al silenzio conquistato dalla modernità e formalizzato dal Codice civile, indirizzando l'attenzione della cultura giuridica, anche di quella attestata su solide posizioni tradizionalistiche e di conservazione, ad interrogarsi sull'adeguatezza della categoria della *locatio operarum*.

Il contratto individuale di lavoro, pur con il suo impianto liberale, e custodendo il principio di autonomia delle parti, doveva rimanere la rappresentazione giuridico-formale - l'altra faccia - del conflitto. Ma le parole hanno un peso, e quelle di un giurista hanno un peso specifico. Quando Barassi l'antisociologo, riferendosi alla *locatio operarum*, parlava di "rapporto giuridico tra capitale e lavoro"<sup>51</sup>, sdoganando con lievità una definizione che includeva termini eterodossi rispetto al vocabolario del civilista, significava che il linguaggio era cambiato, e che la scienza giuridica aveva introiettato la dinamica dei nuovi rapporti di produzione<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Ibidem

<sup>50</sup> L'immagine di un diritto afasico, con riferimento alle questioni lavoristiche a cavallo tra ottocento e novecento, è suggerita da B. Veneziani, *Letteratura e diritto del lavoro agli albori della società industriale*, in R. Voza (a cura di), *Lavoro, diritto e letteratura italiana*, Bari, 2008. Lo stesso tipo di suggestione viene fornita da J. Le Goff, *Du silence à la parole. Droit de travail, société, Etat (1830- 1985)*, Paris, 1985.

<sup>51</sup> Tale sintagma ritorna più volte in L. Barassi, *Sui limiti di una codificazione* cit.

<sup>52</sup> La capacità di Ludovico Barassi di sapersi fare interprete dei cambiamenti della società senza tuttavia rinunciare all'autonomia del metodo giuridico e all'utilizzo rigoroso delle forme consolidate, ha permesso al giurista di costruire una dogmatica del diritto del lavoro, che oggi possiamo chiamare specialistica. In particolare, a proposito

La differenza tra Pic e Barassi, ancora negli anni novanta dell'ottocento, è palese nelle loro premesse metodologiche, ma si risolveva in una sostanziale omogeneità dei risultati, quantomeno se si considera la condivisa necessità di salvaguardare la struttura tradizionale del contratto individuale.

Al di fuori della nota (e vincente) teoria Barassiana, il discorso della giusprivatistica italiana sul conflitto capitale/lavoro fu sviluppato ad opera di alcuni autori riconducibili alla corrente del socialismo giuridico, come declinazione di un problema più generale, quello delle carenze della scienza giuridica tradizionale, delle sue inadeguatezze di fronte alle sfide di una società in trasformazione. Le posizioni molteplici ma tendenzialmente omogenee di questo gruppo 'liquido' di giuristi di fine secolo, sono difficilmente riproducibili qui, dando conto di tutte le loro sfumature, e senza finire per limitarsi a un cenno generico, come si fa per gli illustri sconfitti. Per una questione di coerenza della trattazione, è utile piuttosto soffermarsi sull'articolo con cui Giuseppe Vadalà Papale apriva il primo numero di *La scienza del diritto privato*, una rivista che, nelle intenzioni dei due curatori, si poneva l'obbiettivo di innovare la scienza del diritto, sulla scia del risveglio delle scienze antropologiche e sociali<sup>53</sup>.

Il discorso del giurista siciliano partiva da un quesito teorico: se il diritto privato dovesse mantenersi nei limiti tradizionali del diritto romano – “*ius privatum est quod ad singulorum utilitatem spectat*” – ovvero dovesse proporsi un contenuto più vasto, dovuto a una “specie complessa di nuovi rapporti, che per necessità economiche e sociali andavano affermandosi nella civiltà e nella cultura moderna”<sup>54</sup>. La soluzione era già insita nella domanda, che forniva all'autore il pretesto di formulare una

---

della formulazione della categoria del contratto di lavoro subordinato, cfr. G. Gazzetta, *Una consapevole linea di confine* cit., in particolare, pp. 147 e ss.; P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro* cit., pp. 169 e ss.; i saggi contenuti in Mario Napoli (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. “Il contratto di lavoro di Lodovico Barassi” cent'anni dopo*, Milano, 2003.

<sup>53</sup> G. Vadalà Papale, *Diritto privato e Codice privato-sociale*, in *La scienza del diritto privato*, I, 1893, 1 e ss. (14), sulla genesi e la fortuna della rivista, cfr. P. Grossi, “*La scienza del diritto privato*”: una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo, 1893-1896, Milano, 1988.

<sup>54</sup> G. Vadalà Papale, *Diritto privato* cit., p. 7.

vera e propria dichiarazione di metodo. La scienza del diritto non poteva più “studiare il rapporto giuridico lungi ed astrazione fatta dal rapporto economico”, ma “esige che l’economia sia il substrato o la materia a cui si lega lo sviluppo degli organismi per lo sviluppo delle loro relazioni”<sup>55</sup>.

Sulla base di queste premesse Vadalà Papale proponeva la realizzazione di un codice privato sociale come risposta a una doppia esigenza<sup>56</sup>. La prima, di natura scientifica, era descritta nei termini di una “lotta” giocata sul piano disciplinare del diritto privato, e ingaggiata da coloro che, coscienti della necessità di sfuggire alla “cristallizzazione del codice civile”, pensavano a un “elargimento dei rapporti di diritto privato nell’ambiente sociale contemporaneo”<sup>57</sup>. Lo studio della moderna società, del “nuovo movimento economico sociale” si rivelava necessario per costruire le categorie giuridiche più adatte ad appagare i nuovi bisogni, che non erano più solo degli individui, ma anche delle classi e degli individui associati (associazioni, fondazioni, enti morali), “oramai la vita dell’individuo non si mette più a base degli studi scientifici ma si comprende unificata alla vita sociale”<sup>58</sup>.

La seconda esigenza che il codice privato sociale era chiamato a soddisfare era di ordine politico. Si trattava di risolvere un problema complesso, che riguardava una molteplicità di questioni: i salari, la “migliore distribuzione delle utilità delle cose e del benessere generale”, “la garanzia della persona del lavoratore” (il riferimento è alle norme di igiene di fabbrica), “l’avvenire dell’operaio e della sua famiglia”, “l’impotenza naturale o procacciata del lavoro” (qui il riferimento è alla disciplina previdenziale per infortuni, vecchiaia, invalidità)<sup>59</sup>. Quello “del

---

55 Su Vadalà Papale cfr. anche, P. Beneduce, *Culture dei giuristi e revisione orlandiana*, in A. Mazzacane, *I giuristi* cit., pp. 59-103, in cui si pone l’accento sulla costruzione di uno spazio giuridico intermedio tra diritto pubblico e privato, nel quale la progettazione di un codice privato sociale rispondeva all’esigenza di coordinare gli interessi privati a quelli pubblici, perseguendo la funzione sociale dello Stato (p. 65-69).

56 La proposta di un Codice privato sociale aveva diverse paternità: in particolare sulla soluzione di E. Gianturco, nella prolusione del 1891, *L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, cfr. C. Vano, *I “problemi del lavoro”* cit.

57 G. Vadalà Papale, *Diritto privato* cit., p. 8.

58 Ivi p. 15.

59 Ibidem

lavoro” era un problema politico “impellente”<sup>60</sup> perché coinvolgeva un’intera classe, ed esigeva il ricorso a nuove soluzioni giuridiche, rapporti privati che non avevano riscontro nel passato, e che andavano costruiti a partire dalla conoscenza dei mutamenti della realtà sociale<sup>61</sup>.

## 2.1 L’intuizione internazionalista

Non sempre alle premesse etero-disciplinari seguiva la formulazione di progetti (velleitari) di rifondazione del diritto privato – quella “violenta trasformazione nella struttura degli istituti giuridici, spostando la loro base vera [...] in cerca di una base sociale”, che Barassi, con un’incisiva dose di scetticismo, preferiva definire “rivoluzione”<sup>62</sup>. La stessa “enquête économique et sociale”<sup>63</sup> di Paul Pic, esemplificazione concreta di quello “studio del nuovo movimento economico-sociale”<sup>64</sup> sulla cui necessità si era dilungato Vadalà Papale, non costituì una concreta base di partenza per mettere in discussione i principi civilistici consolidati nel *Code Napoléon*. Tuttavia, l’approccio di Pic era innovatore almeno per due motivi.

---

60 “Impellente” è un aggettivo che l’autore riserva, specificamente, ai problemi del lavoro, per la descrizione dei quali si sottrae al tenore generale della sua trattazione, mantenuta sempre su un piano squisitamente teorico.

61 Più tarda, la prospettiva di Gioele Solari sulla lotta di classe è particolarmente interessante, anche dal punto di vista del profilo auto-rappresentativo per schieramenti della cultura giuridica. Nel suo discorso, il diritto viene analizzato come concetto antitetico a quello di lotta di classe, e torna ad acquisire un primato sulle altre scienze. Quello che distingue i socialismi, e in ultimo il marxismo, dalle correnti giuridiche cosiddette “socialiste” (socialismo di stato, socialismo giuridico) era, secondo il filosofo del diritto, l’elemento della violenza: la necessità dell’organizzazione operaia, che Solari riconosce essere un elemento innovatore e condivisibile della teoria marxista, si lega all’azione violenta nel socialismo come “movimento ideologico e politico antiggiuridico”. Il diritto, poteva risolvere la questione sociale senza ricorrere alla violenza, ma attraverso la “partecipazione” del proletariato alla “formazione del diritto e alla riforma del medesimo nel proprio interesse”. Per Solari, le “aspirazioni della classe operaia”, quelle che si spinge a chiamare “idealità socialiste”, potevano acquisire una capacità di attuazione solo per il tramite della forma giuridica, ciò che “gli economisti e i politici non possono garantire”, cfr. G. Solari, *Socialismo e diritto privato. Influenze delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato*, Milano, 1980 [1906], in particolare, pp. 184 e ss.

62 L. Barassi, *Sui limiti di una codificazione* cit. p. X.

63 P. Pic, *Traité* cit., p. 10.

64 G. Vadalà Papale, *Diritto privato* cit., p. 13.

Con disarmante concretezza, il giurista di Lione analizzò, come premessa alla trattazione sul diritto positivo, le linee elementari della struttura economica dei Paesi dell'occidente industriale. Non solo. Pic introduceva nel suo discorso dei protagonisti in carne e ossa, considerati come gruppo sociale o politico, a seconda dei contesti - "les ouvriers [ovvero] les groupement socialists" - e li caratterizzava, descrivendoli come agenti reali in un ambiente reale - "scioperano", "organizzano congressi", "manifestano per la giornata del primo maggio"<sup>65</sup>. Lo stesso contesto di azione dei protagonisti risultava fortemente connotato, inserito in una cornice storica, di cui Pic sembrava avere precisa contezza, sia riguardo al momento d'inizio, sia rispetto all'ipotetica conclusione (che si augurava fosse pacifica). L'astrattezza che aveva marchiato il discorso giuridico della modernità era sfumata completamente, sopraffatta dall'esigenza di fornire una chiara rappresentazione degli elementi in gioco, una fotografia della realtà.

Tuttavia, l'accento sperimentale delle sue premesse, che erano economiche e sociologiche, dichiaratamente estranee al bagaglio teorico tradizionale del giurista, non attirava con sé, sul piano delle soluzioni giuridiche, la stessa forza innovativa. Pic non aveva fornito soluzioni pionieristiche, né si era voluto dare un compito di tale portata, ma, molto più coerentemente, il giurista intendeva tracciare le coordinate di una disciplina in formazione. La legislazione industriale, pur coinvolgendo l'economia politica, il diritto amministrativo, quello privato e quello commerciale<sup>66</sup>, doveva cominciare a rivestire una fisionomia propria, e meritava di essere classificata autonomamente, in virtù della specificità

---

65 P. Pic, *Traité* cit., p. 10 [traduzione mia]. Molto efficace, a tal proposito, l'immagine utilizzata da Carlos Petit per definire il lavoro di Pic: "Unos cursos literalmente impartidos a pie de fabrica", v. C. Petit, *Lambert en la Tour Eiffel, o el derecho comparado de la belle époque*, in *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. Incontro di studio*, Milano, 2001, pp. 53-98 (97).

66 Cfr. P. Pic, *Traité* cit. p. 2. L'intenzione dell'autore era quella di includere in un'unica trattazione la legislazione operaia "propriamente detta" (costituita da questioni relative ai contratti industriali, ai conflitti collettivi o individuali tra padroni e operai) e gli argomenti che si collegano più intimamente al diritto amministrativo, come lo studio sui sindacati, le leggi d'igiene industriale, le leggi sulla durata del lavoro, e sul regime d'ispezione.

della sua funzione più intima, della sua autentica ratio che riposava su un preciso ordine di motivi:

“in nome della solidarietà umana, [...] per considerazioni di ordine pubblico, al fine di ristabilire l’armonia tra i diversi fattori di produzione, al fine di rimediare alla povertà, il cui sviluppo può essere pericoloso per l’ordine sociale”<sup>67</sup>.

Il secondo motivo di interesse nell’opera di Pic è intrinsecamente connesso con il primo. La visione lucida e fortemente ancorata al tessuto sociale ed economico del suo tempo, del quale non si lascia sfuggire gli eventi più salienti della politica, le ultime tendenze della scienza, mantenendo l’attenzione vigile sugli umori delle masse, permise al giurista lionese di cogliere l’importanza dell’utilizzo del metodo comparatistico. Già autorevolmente sperimentata in altri campi del diritto dai protagonisti della scienza giuridica europea di metà ottocento, la comparazione avrebbe rappresentato, infatti, una prospettiva particolarmente fruttuosa in tema di legislazione del lavoro, costituendo il preambolo, il retroterra scientifico di una riflessione di più ampio respiro sull’internazionalità dei problemi del lavoro<sup>68</sup>.

Mentre le elaborazioni dottrinarie dei giuristi italiani che si occupavano della questione sociale erano incardinate ad un punto di vista squisitamente interno, Pic, fin dalla prima edizione del suo trattato, articolò il suo discorso seguendo il tracciato di un’intuizione che si rivelò molto fortunata: l’esistenza di un legame internazionale necessario tra le

---

67 P. Pic, *Traité* cit. p. 32. Le dichiarazioni di Pic sulla dignità di specialismo disciplinare della “legislazione del lavoro industriale” si fecero ancora più perentorie nella seconda edizione del trattato: “la legislazione detta operaia costituisce da oggi una branca del diritto autonoma, molto differente per il suo spirito (non è che economia sociale applicata) e per il suo metodo da tutte le altre branche del diritto”, p. VIII. Sul punto, cfr. F. Lekeal, *Les origines de l’enseignement de la législation industrielle: enjeux et qualification d’un nouveau champ d’études*, in F. Hordern (dir.), *Construction d’une histoire du droit du travail*, “Cahiers de l’IRT”, Aix-en-Provence, n. 9 (2001), pp. 21-42;

68 Per un maggior approfondimento della connessione tra metodo comparativo e diritto internazionale operaio, v. *infra*.

politiche sociali dei Paesi dell'occidente. A partire dall'osservazione di alcuni dati empirici:

“relations pacifiques entre les nations, [...] organisation analogue de la grande industrie [e] similitude des problèmes sociaux dans le divers État, [...] diffusion générale du socialisme”<sup>69</sup>,

il giurista lionesse dimostrava di avere consapevolezza – forse ancora acerba, al tempo della prima edizione del trattato – dell'importanza di offrire un accurato resoconto delle legislazioni straniere in materia di lavoro, e affiancava ciascun argomento ad un riscontro di tipo comparatistico. “Mettre in relief les causes du développement simultané de la législation ouvrière dans les pays industriels”<sup>70</sup> costituisce un tessera essenziale del mosaico costruito da Pic, il collante che regge l'intera struttura dell'opera, nella quale gli agganci costanti alle *Législations étrangères* riposavano sulla sensazione di non poter più eludere una riflessione sul carattere omogeneo delle sovrastrutture politica e giuridica degli Stati industriali.

Il tema dell'internazionalità della questione sociale, d'altra parte, aveva già attratto l'attenzione di economisti e scienziati della politica in Francia. Emile Cheysson, cresciuto nella scuola di Le play, aveva pubblicato sulla *Riforme sociale*, tra il 1890 e il 1891, due articoli: *La réglementation internationale du travail* e *L'internationalisme dans les questions sociales*. Paul Boilley, autore di opere di carattere spiccatamente teorico-politico<sup>71</sup>, nel 1892 mandò alla stampe un libretto di dichiarato intento divulgativo, dalla prosa brillante, intitolato *La législation internationale du travail*. Schieratosi fin dalla prime pagine tra le fila dei socialisti riformisti, l'autore si concentrava sui caratteri comuni delle politiche

---

<sup>69</sup> Pic, *Traité* (1894) 30-31.

<sup>70</sup> P. Pic, *Traité* cit., p. 10.

<sup>71</sup> Il nome di Boilley è legato a quello di Benoit Malon, fondatore della rivista *Revue socialiste*, e all'ambiente del socialismo riformista della Terza repubblica francese. Tra le opere di Boilley, ricordiamo: *Les trois socialismes - anarchisme - collectivisme - réformisme*, Paris, 1895; *Socialisme, capitalisme et suffrage universel*, Paris, 1889, *Examen des revendications ouvrières: études sociales*, Paris, 1886.

nazionali in materia di lavoro con l'obbiettivo di diffondere informazioni utili agli interessati, sulle riforme possibili che la Francia e gli altri paesi industriali avrebbero dovuto predisporre per placare "l'antagonismo di classe"<sup>72</sup>. Ci fu poi un giovane giurista, Georges Tabacovici, il quale, anche lui giocando d'anticipo sui tempi, discusse una tesi dottorale sulla *législation internationale du travail*, che fu pubblicata nel 1896<sup>73</sup>.

Si profilava all'orizzonte, sulla base di queste anticipazioni multiformi, provenienti in larga misura dall'economia e dalla politica, l'affermazione di un discorso giuridico nuovo, che si nutriva di esperienze metodologiche diverse e della propensione sempre crescente a guardare oltre i confini geografici e disciplinari, perfettamente in linea con la tendenza segnata dalla cultura giuridica di fine secolo. Nasceva il diritto internazionale operaio.

### **3. Emigrazione italiana, una "valvola di sicurezza"**

La preoccupazione di conservare una pace sociale, che la "crisi fine secolo" stava mettendo a dura prova, sembra essere il motivo ultimo della riflessione scientifica condivisa dagli intellettuali europei, obbligandoli all'osservazione e allo studio di un oggetto che diventava protagonista del nuovo secolo: la folla<sup>74</sup>. Una folla potenzialmente in rivolta, una folla effettivamente migrante, una folla scontenta delle proprie condizioni. L'avvento delle masse, che organizzate apparivano ancora più pericolose<sup>75</sup>, occupava l'interesse di intellettuali di varia formazione, economisti, sociologi, giuristi, medici, con l'obbiettivo di controllarle

---

<sup>72</sup> Cfr. P. Boileau, *La législation internationale du travail*, Paris, Alcan, 1892, pp. 7-8.

<sup>73</sup> Cfr. G. Tabacovici, *De la législation internationale du travail*, Paris, 1896.

<sup>74</sup> Per il protagonismo della "folla" come oggetto di riflessione della cultura europea di fine secolo, cfr. ancora L. Mangoni, *Una crisi fine secolo* cit.

<sup>75</sup> Cfr. A. Mazzacane, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, 1986, pp. 15-23: "Gruppi organizzati, soggetti collettivi - associazioni di interesse o di professioni, sindacati, organizzazioni di massa - avanzavano sulla scena della società senza trovare una rappresentanza istituzionale adeguata, senza incanalarsi nelle forme della legalità statale, anzi, muovendosi molto spesso al di fuori e contro lo Stato", p. 16.

costruendo gli strumenti teorici per mitigarne la forza e sabotarne la portata rivoluzionaria<sup>76</sup>.

In tale contesto anche il discorso politico e giuridico sull'emigrazione assumeva una funzione strumentale. In Italia, superata la breve fase di resistenza di chi paventava, con la crescita dei flussi migratori, la perdita di "capitale umano", l'emigrazione fu vista dalla maggior parte degli intellettuali del tempo come una "valvola di sicurezza", in grado di liberare il Paese dalla popolazione "eccedente e inquieta", trasferendo altrove, "in un regime di extraterritorialità", i pericoli connessi all'aggravio della questione sociale<sup>77</sup>.

D'altra parte, la necessità di costruire, e con urgenza, un sistema istituzionale di protezione per gli emigranti si tradusse in una concitata attività legislativa: la legge "di polizia" crispina del 1888, che imponeva un controllo rigido quasi a voler arginare il fenomeno; la legge sociale del 1901 per la protezione degli emigranti, istitutiva di uno speciale organo di controllo, il Commissariato generale dell'emigrazione; la legge del 1910, promossa da Luigi Luzzatti, che aprì il Consiglio dell'emigrazione ai rappresentanti sindacali della CGIL; fino a giungere al Testo unico sull'emigrazione del 1919. Ma, prima ancora delle leggi, la risorsa di cui si dotarono gli apparati di governo fu un sistema di rilevazioni statistiche il più possibile efficace. Sotto l'imperativo "*conoscere per governare*", a partire dal 1876, la Divisione di statistica generale incardinata presso il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, sostituita poi dal Commissariato dell'emigrazione, assunse il compito di avviare una "*rilevazione singolare e sistematica dei dati dell'emigrazione italiana,*

---

<sup>76</sup> Plasmata su questa necessità, gli specialismi scientifici andavano delineandosi, acquisendo un'autonoma dignità disciplinare nell'alveo delle scienze tradizionali, così anche la scienza giuridica, continuamente attaccata da un esercito di piccoli intellettuali, veniva sottoposta al processo di modernizzazione anticipato dall'economia. Sulla nascita degli specialismi giuridici in Italia, cfr. A. Mazzacane (a cura di), *I Giuristi e la crisi* cit.; sempre utile per tracciare continuità e fratture all'interno delle discipline del diritto in Italia fino alla metà del ventesimo secolo, A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Bari, 1990.

<sup>77</sup> Cfr. E. Sori, *Il dibattito politico sull'emigrazione italiana dall'unità alla crisi dello stato liberale*, in B. Bezza (a cura di), *Italiani fuori dall'Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti operai dei paesi d'adozione 1880-1940*, Milano, 1983, pp. 19-44 (29-33).

*destinata a durare fino al 1925*”, e pubblicata annualmente come statistica *ufficiale*<sup>78</sup>. Le statistiche dell’emigrazione divennero uno strumento potentissimo di conoscenza di cui si fece largo uso, non solo all’interno del dibattito che agitava il mondo politico sulle decisioni da prendere, ma anche da parte della cultura giuridica, poiché il discorso che ruotava intorno all’emigrazione era composito, e la legge ne rappresentava solo una sfumatura.

Quando ancora si consumava un dibattito tra favorevoli e contrari<sup>79</sup>, nel suo scritto del 1888, *L’emigrazione italiana e i suoi avversari*, Nitti coglieva l’occasione di esporre le sue critiche al disegno di legge di Crispi sull’emigrazione, giudicato pericolosamente restrittivo della libertà di emigrare. La spinta principale all’allontanamento dall’Italia era la miseria, questo il dato risultante dalle statistiche lungamente consultate da Nitti che, conformemente alle opinioni dei Prefetti del Regno, intervistati a riguardo dalla Direzione statistica del Ministero di agricoltura, mettevano in luce “la quasi assoluta impossibilità di vivere nel proprio paese”<sup>80</sup>. Impedire o limitare la possibilità di cercare fortuna altrove, specialmente per i contadini meridionali, che Nitti sceglie come soggetto di riferimento del suo pamphlet, significava commettere un “*atto ingiusto e crudele*” che per di più nascondeva il rischio di rendere obbligata la scelta tra “emigranti o briganti”, quando era fin troppo evidente che “la sola emigrazione salva dal diventare malfattore”<sup>81</sup>. Otto anni dopo, lo stesso Nitti, portando la sua analisi fuori da un contesto geografico socialmente connotato, quale il sud Italia, e generalizzando la

---

78 Cfr. D. Marucco, *Le statistiche dell’emigrazione italiana*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), *Storia dell’emigrazione italiana*, Roma, 2001, pp. 61-75 (61-64). In realtà, fa notare G. Tammeo, voce *Emigrazione*, in EGI, Milano 1906, pp. 1-160, “la statistica ufficiale dell’emigrazione italiana comincia del 1869: dal Ministero dell’Interno direttamente, e poi dall’onorevole Carpi, coadiuvato dai Ministeri dell’Interno e dell’Estero, furono raccolte notizie sull’emigrazione nostra antecedente al 1876”, p.7.

79 Per la narrazione dei dibattiti sull’emigrazione è ormai un classico, F. Manzotti, *La polemica sull’emigrazione nell’Italia Unita*, Milano, 1969.

80 Cfr. F. S. Nitti, *L’emigrazione italiana e i suoi avversari*, in Id., *Scritti sulla questione meridionale*, a cura di A. Saitta, Bari, 1958 [1888], pp. 303-377(355-356). Sul lavoro della Direzione statistica, cfr. D. Marucco, *Le statistiche dell’emigrazione* cit.

81 Ivi, pp. 364-365.

prospettiva, si riferiva al fenomeno migratorio come alla sola “potente valvola di sicurezza contro gli odi di classe [...] la grande salvezza di un Paese privo di risorse e ferace di uomini”<sup>82</sup>.

Alle riflessioni squisitamente politiche di Nitti sull'emigrazione, faceva eco, con uniformità sorprendente, il discorso dei giuristi. Nella dottrina penale positivista di Enrico Ferri, per esempio, l'emigrazione rappresentava uno dei principali mezzi di ordine economico per liberare il Paese dagli “elementi più torbidi”<sup>83</sup>. Il fenomeno migratorio, descritto anche qui come una “*valvola di sicurezza*”, assumeva sul piano tecnico-giuridico una precisa collocazione tra i cosiddetti “sostitutivi penali”, quei provvedimenti che avrebbero dovuto sovrapporsi alle pene, assorbendone la loro funzione, e divenendo gli strumenti principali di prevenzione della criminalità e mantenimento dell'ordine sociale<sup>84</sup>. Nel caso dell'emigrazione – come in generale nell'intera opera di costruzione del *nuovo orizzonte* penalistico di Ferri – l'ausilio della scienza statistica assumeva un'importanza primaria poiché, sulla base dell'interpretazione dei dati numerici, che parevano registrare oscillazioni coincidenti tra diminuzioni della criminalità e aumento dei flussi emigratori, Ferri poteva suggellare le sue affermazioni con una garanzia, tutta scientifica, di veridicità<sup>85</sup>.

---

82 F. S. Nitti, *La Nuova fase dell'emigrazione d'Italia*, in Id. *Scritti*, cit., pp. 378-407 (382-383).

83 E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, 1884, p. 377. Se in Italia, Paese ‘di partenza’, l'emigrazione veniva rappresentata come utile mezzo di esportazione del conflitto sociale, nei Paesi ‘di destinazione’ il nesso immigrazione-criminalità divenne uno degli argomenti più convincenti per giustificare le politiche protezioniste e le pratiche dei respingimenti. Sul punto, in particolare con riferimento agli Stati Uniti, e agli aspetti più propriamente giuspubblicistici del fenomeno migratorio, cfr. l'accurato saggio di M. Pifferi, *La doppia negazione della ius migrandi tra otto e novecento*, in Id., O. Giolo (a cura di), *Diritto contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Torino, 2009, pp. 47-78.

84 Ivi, pp. 374-376. Nell'opinione di Ferri, la tecnica dei sostitutivi penali rappresentava un'alternativa più ragionevole e facilmente attuabile della “metamorfosi sociale” predicata da alcuni socialisti, come Turati. Tuttavia, non si può non notare che l'alterativa turatiana appare, dall'analisi di Ferri, più omogenea alla sua teoria di quanto lo potesse essere il dogma della pena, dietro al quale si barricavano i tradizionalisti.

85 Ivi, p. 377. Sulla funzione della statistica come strumento di analisi a supporto della costruzione della sua teoria criminalistica, cfr. E. Ferri, *I nuovi orizzonti* cit., pp. 271 e ss.

Che l'emigrazione, come declinazione della questione sociale, fosse un tema risonante nella cultura giuridica italiana è dimostrato chiaramente anche dallo spazio occupato nell'Enciclopedia giuridica italiana e nel Digesto italiano, due imprese editoriali rappresentative, perlomeno nelle intenzioni dei loro ideatori, dell'eredità di una generazione di giuristi che aveva vissuto l'apogeo dell'ideologia liberale e incarnato la volontà di "organizzare e sospingere, con l'ausilio delle scienze positive, l'umanità sulla via del progresso"<sup>86</sup>. Sia Giuseppe Tammeo, autore della voce "Emigrazione" per l'Enciclopedia, sia Francesco Contuzzi, autore della stessa voce per il Digesto, rappresentavano il punto di vista di un Paese d'*esportazione*, che si attrezzava con strumenti istituzionali e giuridici per governare un fenomeno in espansione. La voce dell'Enciclopedia si configura più propriamente come un saggio statistico e sociologico, contenente solo nell'ultima parte una panoramica sugli aspetti legislativi e regolamentari. Giuseppe Tammeo, professore di statistica a Napoli, dimostrava di voler entrare nel vivo delle dinamiche esistenziali e affettive dell'emigrante. Accanto alle statistiche ufficiali, l'autore raccolse fonti di prima mano, sottolineando di "aver visitato non pochi centri di emigrazione, parlato con molti emigranti e discusso con persone di tutte le classi sociali e con sindaci e pretori dei luoghi di emigrazione"<sup>87</sup>. In questi suoi viaggi di studio, Tammeo cercava la risposta ad un quesito preciso: quali fossero le cause dell'emigrazione. Scoprì che "tutte le cause che promuovono l'emigrazione si possono compendiare in una sola: la miseria"<sup>88</sup>, un fattore che l'autore tenta di specificare, come "cattiva ripartizione della ricchezza e della produzione"<sup>89</sup> o ancora come "bassi

---

86 A. Mazzacane, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale*, cit. p. 15. Sulla rilevanza delle opere enciclopediche per la formazione e rappresentazione di una scienza giuridica italiana, C. Vano, "Edificio della scienza giuridica nazionale". *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in A. Mazzacane, P. Schiera (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990, 15-66, in cui viene messo in luce il ruolo di Pasquale Stanislao Mancini come organizzatore di reti culturali.

87 G. Tammeo, *Emigrazione* cit., p. 41.

88 Ivi p. 105.

89 Ivi p. 41.

salari”<sup>90</sup>. Nel suo meticoloso resoconto sociologico, supportato da “prove” di natura statistica – continui sono i richiami a schemi e tabelle – nessun aspetto del milieu dell’emigrante sembra essere stato trascurato. Una presenza ricorrente è la figura femminile, sempre in connessione con la descrizione di situazioni di sofferenza, violenza e sottomissione – un’insistenza su questioni morali, che toccava il limite della morbosità<sup>91</sup>. In particolare, Tammeo proponeva una ricerca sulla proporzione tra donne e uomini nelle statistiche dell’emigrazione, sostenendo che tale approfondimento non derivasse da “una mera curiosità statistica”, ma fosse una questione “della massima importanza demologica e dirò nazionale”<sup>92</sup>. Lo scienziato era preoccupato dal dato numerico della preponderanza (quasi il doppio) degli emigranti uomini sulle donne, perché lo interpretava come il segnale del fatto che, mentre i mariti andavano all’estero per periodi circoscritti o anche in maniera permanente, le donne rimanessero sole a badare ai figli nel proprio paese d’origine. Questa pratica rappresentava un pericolo, era la “causa della rovina economica e del perversimento morale della famiglia operaia, ed è sciagura nazionale”, perché “la famiglia che ha perduto il capo della casa, resta come un albero cui sia recisa la radice più vitale”<sup>93</sup>. A opinione di Tammeo, l’allontanamento dell’uomo avrebbe generato una tragica catena di conseguenza: la miseria, la prostituzione della moglie, la pessima educazione dei figli. Davanti a queste eventualità, Tammeo si chiedeva che fine avesse fatto “la gelosia del montanaro delle Calabrie e della Basilicata, tanto decantata nei racconti e nelle poesie popolari”, “era stata quasi distrutta dall’emigrazione”<sup>94</sup>.

Di tutt’altro tenore era la voce del Digesto. Francesco Paolo Contuzzi, professore di diritto internazionale prima a Macerata poi a Napoli, sviluppava il suo compito senza sbavature sociologiche e dimostrando fin

---

90 Ivi p. 69.

91 Tammeo aveva già mostrato interesse per la condizione femminile in *La prostituzione. Saggio di statistica morale*, Roma, 1890.

92 Ivi p. 18.

93 Ibidem.

94 Ivi p. 19.

dalle prime righe un atteggiamento di rigido distacco scientifico. Il primo paragrafo, intitolato *Storia, sociologia, economia e statistica*, consiste, in realtà, in una premessa storiografica sulle migrazioni di popoli dall'antichità all'età contemporanea, con l'aggiunta di qualche riferimento statistico e di alcune essenziali definizioni classificatorie (emigrazione individuale o collettiva, spontanea o contrattata)<sup>95</sup>. Non manca la descrizione della polemica condotta dai suoi contemporanei - "la discussione sempre più viva" fra i detrattori e i sostenitori dei vantaggi dell'emigrazione - rispetto alla quale l'autore, svincolandosi dal prendere una posizione netta, si limitava a sottolineare che "essa [l'emigrazione] resta sempre nella vita dei popoli come il fatto precipuo che tende a mantenere l'equilibrio nel livello delle popolazione e nelle risorse necessarie al sostentamento della medesima"<sup>96</sup>. Per tutta la trattazione si nota lo stesso distacco, la mancanza di qualsiasi dettaglio sulla dimensione sociologica del fenomeno, che pur si prestava a tali riferimenti; piuttosto Contuzzi circoscriveva la sua ricerca agli aspetti più propriamente giuridici, quasi a volerne tracciare il profilo disciplinare. L'autore analizzava comparativamente i provvedimenti adottati dai Paesi "di origine" a tutela degli emigranti, e poi i regolamenti dei Paesi di destinazione, atti a restringere (come negli Stati Uniti) o a incoraggiare l'emigrazione (come accadeva in Argentina, "per favorire la coltura della terra e l'aumento della popolazione")<sup>97</sup>; infine si concentrava sul diritto positivo italiano in materia di emigrazione che, al tempo in cui scriveva, si riduceva essenzialmente alla legge Crispi del 1888, il cui obiettivo era, analogamente alle leggi degli altri paesi, di organizzare la sorveglianza dello Stato sull'arruolamento e sul trasporto degli emigranti<sup>98</sup>. Esaurito il resoconto legislativo, Contuzzi si dedicava a sviluppare le implicazioni del principio della "libertà di emigrare", rendendo esplicito un concetto che la

---

95 Cfr. F. P. Contuzzi, *L'emigrazione. Studi di legislazione comparata e di diritto internazionale*, Torino, 1896, p. 347-351.

96 Ivi, p. 350.

97 Ivi, pp. 351-365 (364).

98 Ivi, p. 365-369.

scienza giuridica, e la politica, avrebbero poi assunto come fondamentale: la distinzione tra viaggiatore ed emigrante.

“L’uno si trova in una posizione ben diversa dall’altro di fronte alla legge. Dicesi viaggiatore chi esce dal territorio dello Stato per diporto, per motivi di salute, per ragioni di studio [...] egli è soggetto al diritto comune, ed in paese estero egli è soggetto alle regole, cui sono sottoposti gli stranieri in genere e gode quei vantaggi che, in virtù dei trattati, sono in quel determinato paese riconosciuti agli altri suoi connazionali. Emigrante è colui che o per aspirazioni ad una fortuna migliore, lascia il suo paese d’origine e si reca in paese estero [...] sperando si trovare ivi quelle risorse che gli mancano in patria. [...] A suo beneficio la legge detta un complesso di disposizioni di tutela, affinché nell’esplicamento della sua libertà il cittadino non resti vittima della propria miseria, dell’ignoranza e della credulità sua, conseguentemente l’emigrante è sottoposto a legge speciali, le quali sono leggi di tutela più che di restrizione della libertà individuale”<sup>99</sup>.

Con questa accurata distinzione, Contuzzi intendeva sopperire al silenzio del legislatore che, pur mostrando di presupporre, nell’articolazione di una disciplina ad hoc, una nozione specifica di emigrante, trascurava di fissarne la definizione<sup>100</sup>. Posto che l’autore, da internazionalista, considerava la libertà di emigrare una declinazione del più ampio concetto di libertà individuale e che, in quanto tale, era semplicemente *riconosciuta* dallo Stato, e non andava *concessa*, egli pur condivideva la necessità di derogare a tale principio per fini di tutela. Ed infatti, nel 1896, anno di pubblicazione della voce del Digesto, la protezione dell’emigrante era una questione tutta domestica, posta sul piano del diritto interno, con riferimento a provvedimenti di natura amministrativa

---

99 Ivi, p. 369.

100 Ibidem.

(controlli di polizia, procedura burocratiche). La specialità del soggetto *emigrante* si manteneva nella mera distinzione dal viaggiatore, trovando una disciplina nel diritto dell'emigrazione, che sembrò fare la sua comparsa intorno agli anni venti del nuovo secolo<sup>101</sup>. Ma la conclusione del trattato di lavoro tra Italia e Francia nel 1904 - anticipata dal discorso politico (tra tutti, Luzzatti in Italia e Fontaine in Francia) e seguita dalle elaborazioni della scienza giuridica europea - attribuì al soggetto emigrato/immigrato la più decisa carica semantica di lavoratore. Allora, se la disciplina interna dell'emigrazione, sia nelle forme di polizia, sia in quelle successive di legge sociale, rispondeva all'esigenza di tutelare l'*emigrante* al momento della partenza, nel discorso dei giuristi, gli accordi internazionali di lavoro rappresentavano, almeno nei paesi 'esportatori', lo strumento per proteggere l'*emigrato*, assicurando che potesse godere, come lavoratore, della stessa protezione concessa ai lavoratori del Paese di destinazione.

---

101 Cfr. T. Perassi, *I lineamenti di diritto italiano dell'emigrazione*, Roma, 1921.

ORDINE GIURIDICO E QUESTIONE OPERAIA INTERNAZIONALE

**1. Sensibilità internazionalistiche per i problemi del lavoro**

A cavallo tra ottocento e novecento, in Europa, nasceva una letteratura giuridica di matrice civilistica nella quale la storiografia giuridica ha rintracciato le origini disciplinari del diritto del lavoro<sup>102</sup>. I giuristi dediti alla riflessione sui problemi del lavoro, nella maggior parte dei casi, si erano formati come scienziati del diritto civile e conducevano la carriera accademica o la professione forense nell'alveo delle discipline privatistiche. Le relazioni industriali, infatti, si riflettevano nel mondo del diritto, immediatamente, attraverso la categoria del contratto, la quale assurgeva ad oggetto di uno studio specialistico, in riferimento alle nuove dinamiche generate dal confronto tra soggetti con poteri contrattuali differenti. Le questioni che ne derivavano spingevano i giuristi non solo ad interrogarsi sulla bontà della fattispecie contrattuale individualistica, tradizionale e contenuta nel codice, ma anche ad osservare e governare le nuove forme di contrattazione collettiva.

Accanto alla riflessione dottrina sui rapporti di diritto privato, certamente molto articolata, ma vittima di un generale immobilismo operativo rispetto alla soluzione dei problemi del lavoro, i giuristi si dedicarono alla costruzione di mezzi più veloci ed efficaci per arginare la questione sociale nazionale. I risultati erano visibili nella produzione di strumenti di natura pubblicistica: le leggi ad hoc sulla protezione nelle

---

<sup>102</sup> Per una succinta ricognizione bibliografica sulla storiografia italiana e francese sul diritto del lavoro, cfr. supra, in particolare note 31 e 52.

fabbriche, le norme di igiene, la legislazione sugli infortuni, le assicurazioni operaie<sup>103</sup>.

Questo percorso tutto civilistico incrociò anche la sensibilità di altri professionisti del diritto. Sul finire dell'ottocento, infatti, i problemi del lavoro apparivano omogenei in tutto l'occidente industrializzato e, con l'ingigantirsi del fenomeno migratorio, generavano molteplici questioni ad essi connesse, sia con riferimento alla ulteriore diversificazione dei soggetti contraenti (operai immigrati e nazionali), sia in relazione all'esigenza condivisa da tutti gli Stati di mantenere l'ordine pubblico (contro il pericolo derivante dalla rivalità tra lavoro nazionale e straniero), sia rispetto a problemi strutturali derivanti dalla concorrenza industriale sul mercato internazionale (la legislazione del lavoro faceva aumentare il costo della manodopera, dunque, meno i Paesi fornivano garanzie al lavoratore, più la loro produzione era concorrenziale).

Il contesto occidentale in cui si annidavano i problemi del lavoro costituiva, dunque, una piattaforma di osservazione interessante anche per la *nuova* scienza del diritto internazionale che cominciò a contare tra le sue fila non pochi giuristi sensibili al tema. Così, la questione operaia fece ingresso nel campo teorico del diritto internazionale dapprima attraverso occasionali riferimenti all'interno di trattazioni generali, poi divenne un tema di interesse condiviso fra gli internazionalisti, entrando come stabile argomento di riflessione nel circuito europeo delle riviste specialistiche e della produzione dottrinaia<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Su questo punto cfr. *supra*, pp. sul discorso barassiano e la storiografia ivi citata.

<sup>104</sup> Le riviste di diritto internazionale erano per la maggior parte francofone e avevano collaboratori di varie nazionalità; mi riferisco in particolare a: *Revue générale de droit international public*, curata da Fauchille, *Journal de droit international privé*, di Eduard Clunet, *Revue de droit international privé et de droit pénal international*, di Darras. La divulgazione dei trattati di dottrina, che in molti casi avevano una diffusione europea capillare, avveniva grazie alle traduzioni delle opere giuridiche più recenti, che per diversi motivi erano considerate rilevanti. La stampa specialistica e i lavori di traduzione costituirono, insieme alle conferenze internazionali e ai rapporti epistolari, fattori essenziali alla costruzione di una cultura giuridica occidentale. In particolare fu con Savigny e la Scuola storica che l'affinarsi qualitativo e l'accrescersi degli strumenti comunicativi predisposti alla diffusione del sapere apparvero condizioni indispensabili alla conduzione del lavoro intellettuale; su tali premesse metodologiche, l'esempio savignyano rappresentò, dunque, un modello. Per una efficacissima immersione nelle dinamiche di circolazione del sapere di primo ottocento e per un'approfondita analisi

A partire dalla conclusione delle prime convenzioni internazionali sul lavoro<sup>105</sup>, infatti, i giuristi internazionalisti non potevano più eludere la presenza del tema nelle dinamiche dei rapporti tra Stati, cominciarono a farne menzione e a darne un inquadramento dogmatico all'interno dell'articolazione consolidata della trattatistica, come segmento del diritto internazionale amministrativo.

D'altra parte, nelle costruzioni teoriche di alcuni esponenti della cultura giuridica europea d'inizio secolo, i problemi del lavoro divenuti internazionali andavano acquisendo dignità di argomento autonomo e divenivano oggetto di uno studio specifico che assunse la configurazione di una nuova branca della disciplina giuridica internazionalistica: il diritto internazionale del lavoro.

Nelle pagine che seguono mi occuperò di mettere in luce i cross over tematici fra discorso giuridico internazionalistico e contenuti sociali, nella fase che precedette la configurazione delle fonti di diritto convenzionale.

Attraverso l'osservazione di tali componenti della cultura giuridica di fine secolo appare evidente il profilo ideologico sotteso alle riflessioni dei giuristi, i quali spesso condividevano obiettivi comuni nella costruzione di un ingranaggio teorico e di una rete istituzionale (associazionismo scientifico, conferenze e congressi, momenti di discussione pubblica) funzionali alla salvaguardia dell'ordine liberale.

---

della loro funzionalità rispetto alla fondazione di una nuova scienza del diritto, cfr. C. Vano, *"Il nostro autentico Gaio". Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, 2000. Per un approfondimento della funzione delle riviste giuridiche, cfr., per l'Italia, P. Grossi (a cura di), *La "cultura" delle riviste giuridiche italiane*, Milano, 1984, per il contesto europeo, M. Stolleis, D. Simon (hrsg.), *Juristische Zeitschriften in Europa*, Frankfurt am Main, 2006.

<sup>105</sup> Mi riferisco in particolare al trattato bilaterale tra Italia e Francia del 1904, per il quale v. *supra*, e alle convenzioni multilaterali siglate a Berna nel 1906, di cui si parlerà *infra*.

## 1.1 Resistenze liberali *old style*

L'iscrizione della riflessione su temi lavoristici nell'agenda dei giuristi internazionalisti avvenne come conseguenza paradossale di un "autorevole" rifiuto. In uno scritto del 1890, comparso sulla *Revue de droit international et de législation comparée*, Gustave Rolin-Jaequemyns illustrava i motivi per cui la tutela del lavoro dovesse rimanere un settore estraneo al campo di intervento di una disciplina sovrastatale o transnazionale. L'opinione del giurista belga certamente non poteva avere l'effetto della goccia nell'oceano, innanzitutto perché riguardava un argomento che non era stato mai approfondito, prima di allora, dai professionisti del diritto internazionale, e che risultava un'assoluta novità, in secondo luogo perché Rolin aveva assunto, nei precedenti trent'anni, un ruolo di spicco sulla scena culturale europea<sup>106</sup>, vantando tra i suoi successi l'aver contribuito - attraverso la fondazione della *Revue* nel 1869, e successivamente comparendo come principale iniziatore dell'impresa di costituzione dell'*Institut de Droit international* di Gand - al rinnovamento del diritto internazionale come sapere autonomo, scientificamente fondato<sup>107</sup>. Ebbene, proprio in ragione della

---

106 Sul protagonismo di Rolin-Jaequemyns nel quadro della cultura europea ottocentesca (muore nel 1902), cfr. diffusamente L. Nuzzo, *Origini* cit., e M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore* cit., in particolare pp. 16-25, dove sono presenti le essenziali note biografiche: fu avvocato, politico, membro dell'ala moderata o dottrinarista del Partito liberale belga, dal 1878 al 1884 fu ministro del governo liberale presieduto da Frere-Orban, in seguito consigliere giuridico del re del Siam, dal 1892 al 1901.

107 La fondazione della *Revue* e la creazione dell'Istituto di Gand sono convenzionalmente individuati, dall'opinione comune della storiografia più recente, come i momenti rappresentativi dell'avvio di un nuovo corso nella dottrina giuridica internazionalistica, a tal proposito cfr. L. Nuzzo, *Origini* cit., p. 137: "Rivista e Istituto definirono un nuovo spazio teorico e fisico all'interno del quale la scienza giusinternazionalistica si organizzò e rappresentò come «classe», comunità di autori e di lettori che gestiva un capitale simbolico di conoscenze e di schemi autorizzati di interpretazione del mondo"; M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore* cit., pp. 16 e ss.; G. Gozzi, *Presentazione. Diritto internazionale e storia delle idee: il "discorso" dell'egemonia occidentale*, in M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore* cit.; G. Gozzi, *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, Bologna, 2011.

La storiografia sul diritto internazionale che si è imposta nell'ultimo ventennio paga un evidente debito scientifico, se non altro in termini di scansioni cronologiche della narrazione, verso la prospettiva "realista" segnata dall'opera di Carl Schmitt, in particolare, con riferimento a *Il nomos della terra. Nel diritto internazionale dello Jus publicum Europaeum*, Milano, 1991, e *Terra e mare*, Milano, 1986.

personalità dell'autore e della prestigiosa collocazione dell'articolo, Rolin, nell'atto stesso di dichiarare, argomentando lungamente, la sua totale diffidenza riguardo all'utilizzo di soluzioni giuridiche internazionalistiche per governare la questione sociale, sanciva di fatto la presenza di un altro tema nell'orizzonte teorico del rinnovato sapere scientifico.

La critica di Rolin muoveva da un episodio di cronaca recentissimo: la prima Conferenza internazionale sulla protezione del lavoro, tenutasi a Berlino nel 1890, su invito dell'Imperatore tedesco, con l'intento di costruire le basi per un accordo multilaterale tra le nazioni industrializzate a proposito della legislazione sociale<sup>108</sup>. Dopo aver citato integralmente il testo del programma dell'incontro – cinque punti nei quali si convogliavano i problemi più urgenti che gli Stati industriali, attraverso un sistema di cooperazione, dovevano impegnarsi a risolvere – il giurista metteva subito in chiaro la sua posizione di contrarietà.

“La question de la réglementation du travail est exclusivement du ressort de chaque législateur particulier, elle est étrangère au domaine du droit international, et un système de conventions par lequel on chercherait à le faire entrer dans ce domaine, en établissant une législation international du travail, serait ou inefficace ou plein de dangers pour l'autonomie des Etats industriels qui se lieraient de cette manière”<sup>109</sup>.

Poi, procedeva a giustificare la sua opinione. Lo sviluppo delle relazioni internazionali, come riconosceva Rolin, aveva condotto alla creazione di eccellenti strumenti di cooperazione, le cosiddette *Unions internationales*, in funzione delle quali gli “Etats civilisés” sottomettevano certi rapporti di

---

108 Per una narrazione più specifica degli eventi che precedettero e seguirono l'incontro berlinese, delle sue premesse teoriche e della sua rappresentazione all'interno del discorso giuridico, v. *infra*.

109 G. Rolin-Jaequemyns, *La conférence de Berlin sur la législation du travail et le socialisme dans le droit international*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 22 (1890), Bruxelles, 1890, pp. 5-27 (14). Sulla posizione assunta dal giurista belga riguardo alla conferenza berlinese del 1890, cfr. anche M. Koskeniemi, *Il mite civilizzatore* cit.

diritto privato o amministrativo a una regolamentazione uniforme<sup>110</sup>. Non tutti i rapporti che costituivano oggetto di disciplina domestica, però, erano ugualmente adatti a essere regolati internazionalmente. Le Unioni si dimostravano di notevole utilità solo con riferimento a quelle materie che per loro natura avevano il carattere dell'universalità: i trasporti, i mezzi di comunicazione, la protezione della proprietà industriale e delle opere artistiche e letterarie. Diversamente accadeva per altre categorie di relazioni che, nascendo plasmate su "le génie, les meures, les traditions, la constitution politique ou religieuse, physique ou morale, les conditions climatiques de chaque nation", non potevano che essere refrattarie a una regolamentazione sovrastatale<sup>111</sup>. In quest'ultima categoria, Rolin inseriva, accanto al diritto di famiglia, ai diritto reali, successori e delle persona, le "mesures prises dans l'intérêt de telle out elle classe de la société", e tra queste, al primo posto, la legislazione sociale<sup>112</sup>.

Il motivo centrale dell'analisi di Rolin era radicato nel leit motif del discorso giuridico internazionalistico del diciannovesimo secolo, ossia il *necessario* collegamento tra scienza e coscienza. Un collegamento che, a fine secolo, il giurista percepiva difficile, come una comunicazione che si faceva disturbata, non più limpida e diretta, perché, diceva, "nello stato attuale della scienza e della coscienza pubblica non esiste alcun accordo sulla direzione che conviene d'imprimere a una tale legislazione [quella sul lavoro]"<sup>113</sup>. Con riferimento alla questione sociale, la naturalezza del processo mediatico che portava dalla coscienza del popolo alla formazione del diritto positivo veniva compromessa, perché la consolidazione di principi condivisi dalla scienza era frenata dalla molteplicità delle soluzioni proposte e dalla discordanza delle interpretazioni dei giuristi. Con la constatazione "nous sommes à une époque de crise"<sup>114</sup>, Rolin si arrendeva innanzi ai fatti, dimostrava di dover retrocedere un po'

---

110 Qualche esempio: *Union télégraphique, Union postale, Union pour la protection de la propriété industrielle, Union pour la protection des oeuvres littéraires et artistique*.

111 G. Rolin-Jaequemyns, *La conférence* cit., p. 15.

112 Ivi, p. 16.

113 Ibidem [traduzione mia, da qui in avanti].

114 Ibidem.

rispetto all'ottimistica avanzata verso il suo orizzonte ideale, quello che vent'anni prima lo aveva indotto a credere che i professionisti del diritto internazionale potevano farsi interpreti dell'opinione pubblica, convogliarla nella formulazione di regole positive e, uscendo da un approccio meramente contemplativo, guidare l'azione della diplomazia<sup>115</sup>. Non era più il tempo per una proclamazione assolutizzante dell' "unité supérieure de la grande société humaine"<sup>116</sup>, perché lo spirito d'internazionalità che negli anni del 'trionfo della borghesia' si era nutrito dell'ideologia liberale, stava assumendo forme pericolose, rivoluzionarie, socialiste.

Il progresso dell'umanità aveva permesso di ottenere la garanzia del principio della libertà nel lavoro, poi lo Stato liberale moderno aveva messo a disposizione dell'operaio gli strumenti più vari per rendere migliori le sue condizioni di vita materiale, morale e intellettuale: casse di risparmio, pensioni, associazioni cooperative, scuole, musei, biblioteche popolari; ma, se queste misure avevano permesso all' "homme du peuple" di guardare oltre i suoi immediati bisogni quotidiani, e di preoccuparsi del suo avvenire, nello stesso tempo avevano lasciato sedimentare le premesse per lo sviluppo del "socialisme ouvrier de nos jour"<sup>117</sup>.

Nella sua appassionata critica, che a tratti prendeva i toni dell'invettiva, Rolin mostrava tutta la sua indignazione nei confronti di coloro che riteneva essere i responsabili intellettuali della diffusione di idee velenose: storici, pubblicisti, economisti e scienziati della statistica, i quali "non tenevano conto dei progressi realizzati, ma registravano soltanto le

---

115 C'è un intento condiviso della storiografia giuridica dell'ultimo decennio di mettere in luce l'eredità savignyana della scienza internazionalistica del secondo ottocento, in particolare in relazione al concetto di *volksgeist* e della funzione del giurista "rappresentate del sentimento popolare", cfr. M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore* cit.; per maggiori approfondimenti, L. Nuzzo, *Origini* cit., La lettura qui adottata del pensiero di Savigny riposa nella classica ricostruzione di F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno*, II volume, Milano, 1980; per un'analisi dei risvolti più propriamente politici della teoretica savignyana, anche nei termini di una rifondazione delle prerogative dello scienziato giuridico, imprescindibile A. Mazzacane, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*. Con un'appendice di testi, II ed. accresciuta, Napoli, 1976.

116 Cfr. M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore* cit., p. 18.

117 G. Rolin-Jaequemyns, *La conférence* cit., p. 19.

miserie ancora presenti”; i professori universitari, dottori del socialismo cattedratico; gli uomini politici, che “per reprimere le agitazioni rivoluzionarie del socialismo operaio, credevano giusto far loro stessi il socialismo di Stato”<sup>118</sup>. Le presenza di tale varietà di opinioni e tendenze rendeva ancora più complesso il contesto in cui i giuristi dovevano operare, mentre l’unica situazione che Rolin vedeva profilarsi pericolosamente nell’immediato futuro – sulla scorta dell’incontro berlinese – era un sistema di trattati internazionali “consacrant et imposant ce qu’il faudrait appeler le socialisme international”<sup>119</sup>.

Il giurista belga non credeva nell’autenticità del movente puramente scientifico della Conferenza, doppiamente smentito dalle parole adoperate nei rescritti imperiali che avevano preceduto la convocazione<sup>120</sup>, ma anche dalle condizioni materiali in cui verteva la politica internazionale, schiacciata tra il timore dell’avanzata dei movimenti socialisti e i moti recalcitranti del capitalismo domestico contro le misure di protezione del lavoro. L’intera vicenda era sottesa da ragioni di interesse economico, che coinvolgevano la Germania e tutti i Paesi industriali concorrenti sul mercato globale, e che Rolin rendeva espliciti, quasi a volerli smascherare.

“L’empereur d’Allemagne [...] frappé des grief allégués lors des grèves récentes des ouvriers mineurs, il veut améliorer leur sort par la voie législative, mais il considère que cette tâche sera impossible à remplir s’il n’obtient quel es autres Etats industriels, qui font concurrence au travail allemand sur le marché du monde, se mettent dans les mêmes conditions”<sup>121</sup>.

---

118 Ivi, pp. 19-20.

119 Ibidem.

120 Con il primo rescritto, l’imperatore tedesco faceva appello ai governi dei vari stati di riunirsi per intendersi sulla possibilità di soddisfare ai bisogni e ai voti degli operai; con il secondo rescritto si ribadiva il concetto che spettasse al governo regolare la durata e la natura del lavoro, in modo che la salute degli operai, i loro interessi morali, le loro esigenze economiche e le loro aspirazioni verso l’uguaglianza di fronte alla legge fossero salvaguardate.

121 Ivi, p. 21. La connessione tra crescita del movimento operaio organizzato e la proposta Berlinese viene messa in evidenza diffusamente da diversi autori; tra tutti, cfr.

Sebbene fosse stato pubblicizzato come un appuntamento “innocuo”, si direbbe, perlustrativo, la realizzazione dell’incontro di Berlino preannunciava un’azione politica concreta: “arrivare a un’intesa efficace e obbligatoria per tutti su un minimo di misure legislative destinate a realizzare uno scopo comune”<sup>122</sup>.

Agli occhi di Rolin gli accordi internazionali preposti al raggiungimento di una comune legislazione sul lavoro non erano semplicemente inefficaci, ma potevano rivelarsi, da un lato, dannosi per l’autonomia degli Stati, dall’altro, pericolosamente aperti alle istanze del socialismo<sup>123</sup>. Rispetto al primo punto, gli argomenti addotti dal giurista a sostegno della sua tesi erano inconfutabilmente tecnici: la conclusione di una convenzione internazionale faceva sorgere in capo ai Paesi firmatari diritti e obbligazioni reciproche, in virtù delle quali era impossibile negare a ciascuno dei contraenti il diritto di esigere dagli altri la realizzazione degli impegni presi; di conseguenza ciascuno degli Stati firmatari doveva riconoscere a tutti gli altri il diritto d’intervenire nei propri affari interni, con grave contraddizione dello scopo ultimo del diritto internazionale, che doveva essere quello di “garantire e non di asservire” la vita interna degli stati indipendenti che facevano parte della comunità delle nazioni<sup>124</sup>. Sulla seconda previsione il discorso perdeva di lucidità. Infatti, accecato da un’ossessione antisocialista, Rolin-Jaequemyns mancava di affiancare

---

P. Pic, *Traité* cit., III ed., 1909, p. 102 n., il quale sottolinea la volontà dell’imperatore tedesco di conciliarsi con i socialisti all’inizio del suo regno, e anche l’italiano L. Neppi Modona, *La legislazione operaia e l’Ufficio del lavoro*, Roma, 1904-1906 (sul quale vedi *infra*), quando afferma che l’emanazione delle leggi sociali in Germania era principalmente rivolta a “disarmare il partito operaio”, che si era dimostrato “minaccioso più che in ogni altro Stato” (p. 7).

122 Ibidem. L’analisi di Rolin si dimostrò un’acuta previsione, perché sia il trattato del 1904 che le convenzioni di Berna muovevano da ragioni di ordine prettamente economico, connesse all’esigenza di tamponare l’emergenza sociale delle singole nazioni, evitando di subire i contraccolpi della concorrenza.

123 Ivi, p. 22. Il timore che un accordo internazionale costituito per governare la questione sociale nazionale potesse compromettere l’autonomia degli Stati contraenti era condiviso, come si è visto, anche Yves Guyot. Il politico francese scrisse proprio sulla rivista che era stata fondata da Rolin, per esprimere le sue perplessità sulla convenzione franco-italiana, unendosi, quattordici anni dopo, all’opinione che il giurista espresse solo sulla base di una mera ipotesi di realizzazione dei paventati accordi, v. *supra*.

124 Ivi, pp. 22 e 26.

alla pars destruens della sua analisi una concreta proposta di azione, che non si risolvesse nell'arroccarsi su posizioni difensive – un po' contro il suffragio universale, un po' contro il protezionismo di certe tendenze stataliste – tutt'al più sventolando la bandiera Spenceriana della libera concorrenza<sup>125</sup>.

## 1.2 Adattarsi ai tempi

Negli anni che seguirono, la denuncia di Rolin sembrava diventare sempre più una voce solitaria. Di fronte alla critica *tout court* del giurista belga si profilavano nuovi approcci alla questione sociale, da parte di riconosciute personalità all'interno della *classe* degli internazionalisti. Era un tempo in cui risultava molto difficile sottrarsi alla riflessione su temi che emergevano dal territorio dell'economia e della politica e che costituivano argomenti di stringente attualità.

“Si combatte energicamente dalla cattedre, nei Parlamenti, nei meeting, nelle associazioni operaie per trovare una forma di organizzazione sociale, nella quale ciascuno possa ottenere più grandi vantaggi, ed assicurarsi un più largo godimento di ogni bene materiale. È questo lo scopo comune degli uomini di scienza e di azione”<sup>126</sup>.

---

125 Cfr. *ivi*, pp. 24-27. Il giurista inveiva lungamente sia contro il suffragio universale sia contro le politiche protezioniste, citando interi brani de *L'individu contre l'Etat*, di Herbert Spencer, il quale, forniva al nostro autore l'immagine più convincente per descrivere il pericolo rappresentato dalla degenerazione dell'interventismo dello Stato nell'economia, che avrebbe prodotto, a effetto domino, prima il socialismo di Stato e poi il sovvertimento dell'ordine borghese: “*l'esclavage de l'avenir*”. Sul radicarsi delle teorie anti-egualitarie e individualiste di Spencer, anche fuori dall'Europa, cfr. R. Visone, *La ricezione della nozione spenceriana di libertà negli Stati Uniti a cavaliere tra Otto e Novecento* in «Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche», CXXI, Napoli, 2011.

126 P. Fiore, *Lo stato e i diritti dell'uomo*, in Archivio di diritto pubblico, I (1894), Palermo, 1894, p. 1. La “cultura dei diritti umani” di Pasquale Fiore è stata messa in luce da M. Koskeniemi, *Il mite civilizzatore* cit., dove, però, il riferimento esclusivo all'opera *Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica*, Torino, 1890, non restituisce la complessità dell'analisi del suo tempo offerta dal giurista napoletano, al quale viene addebitata una miope fede nel progresso che gli impediva di capire che i

Con queste parole, Pasquale Fiore apriva nel 1894 la sua prolusione al corso di diritto internazionale nell'università di Napoli, che poi sarebbe comparsa sulla rivista di Vittorio Emanuele Orlando, con il titolo *Lo Stato e i diritti dell'uomo*. La prolusione al corso universitario costituisce, insieme a quella recitata in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico del Circolo giuridico di Napoli, il luogo in cui Fiore ebbe modo di esporre la sua posizione sui problemi connessi alle istanze provenienti dal movimento *latu sensu* socialista<sup>127</sup>. Nella prima tentava di incardinare i problemi sociali all'interno di un discorso più largo, sulla natura di diritti umani e la storia della loro rivendicazione nel rapporto con l'autorità statale; nella seconda centrava specificamente il discorso sulle riforme legislative e quindi anche sui provvedimenti di 'pace sociale'<sup>128</sup>.

Come un *refrain* il professore napoletano tornava più volte, in entrambi gli articoli, a sottolineare l'urgente necessità di "soddisfare le legittime esigenze colla evoluzione": una formulazione piuttosto contratta, quasi enigmatica, per esprimere una strategia in ampio senso politica. La risoluzione della questione sociale andava ottenuta assecondando quel cambiamento che, nelle mutate aspirazioni delle "classi inferiori" a ottenere l'equilibrio economico, dopo l'eguaglianza civile e politica, dava

---

popoli europei non erano sempre pacifici o in sintonia con lo spirito dei giuristi. Al contrario, nelle prolusioni del 1894 e del 1898, Fiore, pur non abbandonando un tono generalmente ottimistico, palesava le sue preoccupazioni in relazione al fatto che, a causa del "*mal contento sociale che travaglia la vita di tutti*", "*le masse siano spinte a vagheggiare la rivoluzione*", P. Fiore, *Lo stato e i diritti dell'uomo* cit., p. 5. La conseguenza diretta di questa osservazione, per Fiore, era rappresentata dalla contestazione dell'assolutezza - *l'esagerazione* - del principio individualistico che sottendeva i diritti umani della modernità.

127 Nella seconda prolusione Fiore individuava esplicitamente la provenienza delle rivendicazioni nell'alveo del movimento socialista, del quale descrive due anime: una rivoluzionaria, da arginare, una razionalista, in cui egli stesso si includeva, cfr. P. Fiore, *Discorso nell'inaugurazione del nuovo anno accademico del circolo giuridico di Napoli*, in *Foro Napoletano*, 2 (1898), Napoli, 1898.

128 Sui problemi del lavoro, Pasquale Fiore tornò nella quarta edizione del suo *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Torino, 1904, che conteneva riferimenti sia alla convenzione italo-francese, sia una prospettiva più speculativa sugli obbiettivi della scienza giuridica in merito alla divisione del lavoro internazionale; e poi nel 1914 nella prefazione al testo di C. Salvia Gallozzi, *Gli infortuni*, cit.

la misura stessa del progresso. Se le “legittime” nuove esigenze assumevano, nell’economia del discorso di Fiore, un valore assiomatico, dettato dalla necessità delle trasformazioni sociali, la strategia risolutiva da lui proposta era la conseguenza di un ragionamento conservativo nel quale l’*evoluzione* rappresentava l’alternativa diretta della rivoluzione sociale, e in questa alternativa condensava tutto il suo significato, senza che fosse mai reso esplicito, senza che perdesse una tara di aleatorietà<sup>129</sup>. L’obbiettivo del discorso del 1894 sembra essere duplice: da un lato trovare una risposta alle pretese teoriche dei socialisti cattedratici, e dall’altro dare ampio respiro all’ideologia del progresso, fornendo una prospettiva che mettesse insieme l’internazionalizzazione dei diritti dell’uomo, e l’equilibrio economico interno agli Stati. Quanto al primo punto, l’opinione di Fiore era moderata e confusa perché si manteneva sul piano delle dichiarazioni di principio, contro l’intervento dello Stato nell’economia, contro un artificioso livellamento delle condizioni di tutte le classi; critiche alle quali il giurista oppone un generico richiamo alla “proporzione”, che ricorre fin delle prime pagine, tra diritti individuali e superiore interesse dello Stato al raggiungimento del benessere per l’intero corpo sociale<sup>130</sup>.

Il secondo punto della riflessione si profilava in maniera ugualmente controversa, per la difficoltà di costruire un collegamento teorico tra diritti dell’uomo e questione sociale, due temi che, nel discorso di Fiore, sembrano condividere una sola circostanza: l’inefficienza dell’azione

---

129 P. Fiore, *Lo stato e i diritti dell’uomo* cit. p. 2, v. anche P. Fiore, *Discorso nell’inaugurazione del nuovo anno accademico del circolo giuridico di Napoli*, in *Foro Napoletano*, 2 (1898), Napoli, 1898, p. 17, dove viene riproposta, negli stessi termini, l’alternativa rigida: evoluzione o rivoluzione.

130 La nozione di interessi individuali di Fiore induce a un certo spaesamento, perché include in un’unica categoria, genericamente, i diritti dell’uomo e gli interessi di classe, tutti insieme in contrapposizione al superiore interesse di quell’ “individualità collettiva” coincidente, nel pensiero di Fiore, con il corpo sociale. Con la proclamazione della necessità di trovare la giusta proporzione tra i diritti dell’uomo e le funzioni economiche e sociali dello Stato, il giurista napoletano non intendeva affatto strizzare l’occhio al socialismo cattedratico, i cui rappresentanti egli stesso criticava per essere dei “favoreggiatori degli interessi individuali, che vogliono mettere sempre i diritti dell’uomo come fine massimo di ogni funzione di Stato”, cfr. P. Fiore, *Lo stato e i diritti dell’uomo* cit., pp. 12-18. Il richiamo a un ‘diritto equilibrato’ rimane, dunque, almeno nella prolusione del 1894, molto contraddittorio, anche perché privo di una concreta indicazione esemplificativa.

politica, quando quest'ultima finiva col prevalere sul diritto<sup>131</sup>. In mancanza di un indirizzo preciso delle classi dirigenti, causato dalla l'immobilismo della scienza giuridica sarebbe stato un danno ulteriore, al quale bisognava porre rimedio attraverso un risveglio intellettuale, che permettesse la diffusione nella coscienza pubblica delle nuove idee sulla proclamazione dei diritti internazionali dell'uomo e delle genti<sup>132</sup>. D'altra parte, a differenza di Rolin, il professore napoletano si mostrava determinato nel sostenere il coinvolgimento del diritto internazionale, insieme a tutte le altre scienze, nella ricerca degli strumenti più adatti a placare la questione sociale, che andava peggiorando come conseguenza diretta del disordine internazionale. In una sorta di elaborazione spicciola di una teoria economica della globalità organizzata, Fiore considerava indispensabili la divisione internazionale del lavoro e la circolazione internazionale della ricchezza come elementi indispensabili per impedire e prevenire le perturbazioni dei mercati internazionali, che erano "la principale causa della crisi economica e delle sofferenze delle classi operaie"<sup>133</sup>.

La questione sociale appariva, agli occhi di Fiore, certamente come un nodo problematico da indagare e risolvere, ma nel contesto discorsivo sui diritti dell'uomo perdeva un po' di consistenza, non trovando una collocazione precisa che potesse consentire la formulazione di un'ipotesi concreta di soluzione. Solo nelle ultime affermazioni della prolusione, il giurista, tentando di trarre le fila del discorso, abbozzava una proposta. Il riferimento era all'emigrazione che, nell'auspicata costruzione di una nuova organizzazione sociale ed internazionale, costituiva il mezzo per ottenere l'equilibrio economico rispetto agli individui, a fronte di un "equilibrio internazionale, morale e giuridico tra le Nazioni" che si poteva raggiungere grazie alla formazione di una "confederazione degli Stati

---

131 Ivi, p. 18 e ss.

132 Ivi, p. 22.

133 P. Fiore, *Lo stato e i diritti dell'uomo* cit., p. 2.

civili”<sup>134</sup>; tutte proclamazioni di principio prive di adeguati approfondimenti.

Aspirazione, movimento, evoluzione, novità: il vocabolario adoperato da Fiore suggerisce chiaramente l’idea che l’internazionalista napoletano era consapevole di trovarsi in un’epoca di cambiamenti, di fronte ai quali non poteva tirarsi indietro se non rischiando di abdicare dal suo ruolo di interprete della pubblica opinione. Nel 1898, l’alternativa gli appariva assoluta:

“o cercare di soddisfare le legittime esigenze colla evoluzione, o correre il rischio che le masse, non avendo concetti certi e determinati a riguardo dei mezzi per effettuare quello che vogliono, tendono di arrivarvi colle agitazioni inconsulte e colla rivoluzione sociale”<sup>135</sup>.

Il sotto testo, nemmeno molto nascosto, era radicato della stessa ideologia costruita dalla nuova scienza del diritto internazionale: il giurista, sapendo leggere nella coscienza popolare, conosceva le esigenze delle masse, aveva l’esperienza e la professionalità per individuare gli strumenti più adatti a risolvere le necessità dettate dei tempi, e non poteva sottrarsi alla sua funzione. Fiore non intendeva lasciarsi sfuggire l’occasione di cavalcare l’onda del progresso, di lasciare il terreno della battaglia ideologica sgombro, in balia del “movimento socialista” più

---

134 Cfr. P. Fiore, *Lo stato e i diritti dell’uomo* cit. 22-23. Sebbene in questo testo la questione migratoria è solo accennata, è immediato il richiamo ai discorsi omologhi di politici e giuristi di ogni appartenenza, più esplicitamente centrati sulla funzione di “valvola di sicurezza” del fenomeno, v. *supra*. L’emigrazione, declinata nei termini di “*Diritto di emigrare*”, è invece presente in maniera più approfondita in Id., *Diritto internazionale codificato* cit. Torino, 1909, pp. 293-294, dove vengono rilevati i profili utilitaristici in termini di prosperità economica e commerciale degli Stati (probabilmente il riferimento è ai Paesi di partenza) e di “incivilimento delle genti incivili” (qui il riferimento sembra essere ai Paesi di destinazione). Tutto fa pensare a una visione larga del concetto di emigrare, da parte di Fiore, come quello di “recarsi all’estero per impiegare ivi le energie nella speranza di un più largo profitto”, definizione che include anche il trasferimento in territori colonizzati.

135 Ivi, p. 17.

radicale, che aveva “deviato dal giusto cammino”, perché aveva “smarrita la via di mezzo, che è sempre la vera”<sup>136</sup>.

La proporzione continuava a costituire un concetto centrale nel discorso del professore napoletano, rappresentava la parola d'ordine a cui la scienza giuridica doveva confarsi per dettare alla classe dirigente una linea programmatica. Già nella prima prolusione, si era dilungato a spiegare quanto fosse importante nelle “epoche critiche”<sup>137</sup> come quelle che il mondo stava attraversando, trovare il momento di equilibrio tra individualità umana e individualità collettiva, tra diritti dell'uomo e diritti del corpo sociale<sup>138</sup>. Nell'articolo del 1898 la cifra della proporzione era già assodata, e il giurista passava ad una fase propositiva più definita: era necessario dedicarsi a uno studio del codice civile, del diritto costituzionale, di quello amministrativo, direttamente indirizzato alla costruzione di proposte riformatrici che contribuissero a temperare la tensione sociale, rispondendo ai nuovi bisogni, e potessero impedire, per tal via, le peggiori conseguenze. Così, rivolgendosi ai colleghi membri del circolo giuridico, dettava quasi un ordine del giorno che conteneva anche un monito:

“meditate sulle disposizioni che concernono le condizioni dell'operaio rispetto al proprietario [...] e troverete la necessità d'indispensabili riforme per soddisfare le giuste esigenze dell'operaio, dell'industriale, dell'agricoltore e tutelare i diritti che ad essi spettano”<sup>139</sup>, “così facendo, o signori del Circolo, voi arresterete per quanto è possibile l'attuale perturbazione prodotta da codesti vigorosi agitatori di idee nuove”<sup>140</sup>.

---

136 P. Fiore, *Discorso nell'inaugurazione* cit. p. 18.

137 Cfr. P. Fiore, *Lo stato e i diritti dell'uomo* cit., p. 3.

138 Ivi, p. 12. Lo stesso concetto lo si trova in P. Fiore, *Discorso nell'inaugurazione* cit. p. 18. “*Spetta a voi uomini del Diritto escogitare le riforme che rappresentino la giusta proporzione tra i diritti dell'individualità e i diritti della collettività personificata nello Stato che rappresenta il corpo sociale*”.

139 P. Fiore, *Discorso nell'inaugurazione* cit. pp. 18-19.

140 Ivi. p. 21.

Pasquale Fiore proclamava la necessità da parte della scienza giuridica di adattarsi ai tempi, di contribuire a quella certa *evoluzione* che, attraverso la predisposizione di riforme organiche guidate dal diritto, permettesse di evitare uno sconvolgimento dell'ordine costituito. Il giurista napoletano metteva al centro delle sue due prolusioni la questione sociale, ma il suo obiettivo ultimo era quello di promuovere alla sua platea – il luogo di destinazione della trattazione non era secondario – il primato del diritto sulla politica. La questione sociale, il problema delle riforme, lo slancio ideale per una proclamazione internazionale dei diritti umani, erano tutti temi ugualmente funzionali a costruire una solida argomentazione, radicata nella concretezza della realtà sociale, in favore della conservazione del ruolo egemonico della scienza giuridica sugli altri saperi.

Come Pasquale Fiore, furono numerosi gli internazionalisti che allargarono il raggio delle loro riflessioni alla questione sociale, adottano un atteggiamento inclusivo, di apertura alla possibilità che le soluzioni giuridiche fossero da incardinare nel tessuto dei rapporti internazionali; tale atteggiamento trovò consacrazione negli stessi manuali o trattati dottrinari di diritto internazionale solo dopo il 1904, quando ormai si doveva fare i conti con almeno una fonte di diritto positivo. Ci fu però chi precorse i tempi in maniera sorprendente.

Nel 1892, trattando di “una parte alquanto trascurata del diritto internazionale”, Guido Fusinato citava i problemi del lavoro come classificabili all'interno di una precisa categoria, quella del diritto internazionale amministrativo<sup>141</sup>. La sistematica di Fusinato si inseriva nel solco delle più avvertite tendenze della scienza internazionalistica, che aveva individuato un settore di interesse specifico nel diritto

---

141 Il contributo di Guido Fusinato alla dottrina italiana del diritto internazionale è trattato in L. Nuzzo, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, 2012. Fu professore di diritto internazionale prima a Macerata e poi a Torino, fu protagonista della scena politica come sotto segretario agli Affari esteri tra il 1899 e il 1901, e poi tra il 1903 e il 1906, nonché ministro della pubblica istruzione nel 1906. Per un approfondimento sulla scuola italiana del diritto internazionale cfr., L. Passero, *Dioniso Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento*, Milano, 2010.

“risultante dalla cooperazione giuridica internazionale”<sup>142</sup>. Si trattava di quelle norme di diritto positivo, prodotte da accordi internazionali, che provocano modificazioni del diritto interno pur non trovando fondamento nelle singole sovranità nazionali, ma piuttosto limitandone l’esercizio, in ossequio all’ “idea e al fatto della comunità degli Stati congiunti per la protezione e per la difesa dei comuni interessi”<sup>143</sup>. Fusinato dedicava poche righe alla “legislazione internazionale per la protezione degli operai” che, peraltro, all’epoca in cui scriveva, si risolveva solo nel mal riuscito tentativo esercitato in occasione della conferenza di Berlino<sup>144</sup>. Tuttavia, il riferimento esplicito ai problemi del lavoro da parte di un internazionalista autorevole è molto significativo, almeno per due ordini di motivi: da un punto di vista della storia dei saperi, testimonia il proposito, alquanto precoce, di attribuire dignità scientifico-giuridica a un tema come quello lavoristico, considerato dominio privilegiato della

---

142 G. Fusinato, *Di una parte alquanto trascurata del diritto internazionale e della sua organizzazione scientifica e sistematica*, in: *Per il XXXV anno d’insegnamento di Filippo Serafini. Studi giuridici*, Firenze, 1892, p. 5. L’autore rintraccia il primo tentativo di dare spessore teorico al campo del diritto internazionale da lui indagato, in R. von Mohl, *Staatsrecht, Volkerrecht und Politik*, Tübingen, 1860. In effetti, von Mohl rappresentava, per molti versi, il capostipite di una generazione di giuristi del diritto pubblico i quali si prefigurarono un diritto sovranazionale che non si limitasse alla regolamentazione dei rapporti compresi nel binomio guerra/pace, ma che perseguisse un’idea di comunità e di solidarietà, e che si concretizzasse anche in accordi di tipo economico. Sul punto, cfr. cfr. M. Vec, *Principles in 19th century International Law Doctrine*, in, L. Nuzzo, Id. (a cura di), *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, Frankfurt am Main, 2012, pp. 172-227, il quale, a proposito del concetto di “international community” nella dottrina ottocentesca, attribuisce il ruolo “groundbreaking” a Carl von Kaltenborn, insieme a von Mohl, e poi cita il contributo a una più compiuta elaborazione dei suddetti principi da parte di Lorenz von Stein e August von Bulmerincq (Ivi, p. 215). L’eredità teorica di von Mohl è stata messa in luce anche in ambiti diversi da quelli internazionalistici; in particolare, in relazione alla costruzione ottocentesca dell’idea di diritto sociale, il contributo del giurista tedesca è stato segnalato come particolarmente significativo da molte voci, a partire da G. Gurvitch, *L’idée du droit social en Allemagne vers 1848*, Paris, 1932, fino a G. A. Ritter, *Storia dello stato sociale*, Bari, 2003, solo per fare due esempi.

143 G. Fusinato, *Di una parte alquanto trascurata del diritto internazionale* cit., p. 7.

144 L’attenzione di Fusinato ai problemi del lavoro trascendeva il campo teorico del diritto internazionale. Il giurista veneto, si era occupato del tema degli infortuni e della responsabilità, in uno scritto più risalente, *Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile*, Torino, 1887, entrando così nel dibattito privatistico che accompagnò l’elaborazione di una soluzione normativa. Per un’approfondita disamina di tale dibattito e del ruolo dirimente del giurista veneto, cfr. G. Cazzetta, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in “Quaderni fiorentini”, 17 (1988), pp. 155-262 (190 e ss.).

sociologia o dell'economia; dal punto di vista della 'storia interna'<sup>145</sup>, contribuiva alla consolidazione di uno spazio nuovo nella dogmatica internazionalistica. Anche qui, non possiamo non considerare che l'operazione teorica di Fusinato potrebbe rispondere alla recondita esigenza di sottrarre al dominio di altri saperi, prima tra tutti la politica, la gestione di questioni incisive per la tenuta dell'ordine internazionale, come i problemi del lavoro, con le loro molteplici implicazioni, connesse, da un lato, al pericolo del movimento operaio organizzato, e dall'altro, alle esigenze del mercato.

Lo spazio di pertinenza dei problemi del lavoro, così come individuato dal giurista italiano, era costituito da un settore del diritto internazionale che, a partire dalla definizione di Fedor Martens, era chiamato "administration internationale"<sup>146</sup> per indicare un diritto, derivante dallo sforzo reciproco tra gli Stati, che si traduceva in misure positive destinate a risolvere problemi concreti, connessi alle istanze di maggior urgenza<sup>147</sup>. La questione operaia era un tema tra i temi, insieme alla proprietà intellettuale, agli interessi commerciali e industriali, ai mezzi di comunicazione (ferrovie, telegrafi, poste), tutti problemi che necessitavano di soluzioni condivise, da ricercare nella cooperazione, e rincorrendo l'ideologia occidentale del progresso. La legislazione internazionale del lavoro entrava a pieno titolo in questa tipologia di istanze, di cui si facevano carico la scienza giuridica e, per suo tramite, gli Stati<sup>148</sup>.

---

145 Sui concetti, d'origine leibniziana, di storia interna e storia esterna, che in verità qui sono utilizzati senza intenti dogmatici, Cfr., A. Mazzacane, *Alle origini della comparazione*, in A. Padoa Schioppa (a cura di), *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento*, Milano, 2001, p. 15. comparazione, prima pagina, e E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, 2009, p. 30-31.

146 F. De Martens, *Traité de droit international. Traduit du russe par Alfred Léo*, Tome 2, Paris, 1886, p. 5.

147 Ivi, p. 8; Cfr., a proposito del principio dell' "international reciprocity", M. VEC, *Principles in 19th century International Law Doctrine*, cit., p. 215-216.

148 La categoria inaugurata da Martens fu assorbita da altri giuristi, e allargata, come suggeriva Fusinato, anche alla questione sociale. La realizzazione delle prime convenzioni internazionali sul lavoro, poi, determinò definitivamente, l'ingresso della materia e nei trattati dottrinari e nella manualistica, che non potevano più eluderne la rilevanza. Tra i numerosi internazionalisti che accolsero con interesse le nuove fonti di diritto convenzionale, tentandone una sistemazione organica all'interno delle loro

## 2. 1904. La convenzione italo-francese per la protezione degli operai

“L’aumento dell’emigrazione viene imponendo allo Stato nuovi doveri anche nei rapporti internazionali. Noi ci siamo preoccupati, ed a ragione, di assicurare protezione e tutela, nei rapporti internazionali, alle nostre esportazioni ed ai concittadini che all’estero esercitano le industrie e i traffici. Non di meno vivo interessamento dobbiamo avere pei nostri lavoratori che vivono a milioni in territorio estero”<sup>149</sup>.

Era il 25 giugno del 1904 e le parole dell’onorevole Pantano venivano pronunciate con la consapevolezza di chi aveva visto il suo Paese realizzare, solo un paio di mesi prima, il primo trattato internazionale sulla protezione dei lavoratori, la prima fonte di diritto positivo, in ordine di tempo, del diritto internazionale operaio.

Edoardo Pantano faceva la sua relazione, come estensore, per conto della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l’emigrazione, mettendo in luce gli aspetti più urgenti del fenomeno migratorio italiano e dando riconoscimento alla differenza esistente tra coloro che si

---

architetture discorsive, ricordiamo Emmanuel von Ullmann. Il giurista tedesco, nel suo “*Volkrecht*”, brevemente si concentrò sulla questione sociale e la indicò come un complesso di problemi economici e politico-economici diventati internazionali. Questo tipo di problemi, creando una “dipendenza reciproca degli Stati”, non poteva essere risolto da una prospettiva nazionale; era necessario predisporre un’ “azione collettiva”, una “cooperazione”. Il raggiungimento di obiettivi interni, in alcuni campi particolari, poteva essere meglio assicurato dall’accordo comune tra stati civili unitamente interessati. Cfr. E. von Ullmann, *Trattato di diritto internazionale pubblico. Traduzione italiana della seconda edizione tedesca del 1908 a cura del prof. Giulio Cesare Buzzati*, Torino, 1914, pp. 8-9, 650. Prima di von Ullmann, anche altri professori europei di diritto internazionale introdussero il tema delle convenzioni sul lavoro nelle loro opere: F.P. Contuzzi, nel suo manuale *Diritto internazionale pubblico*, Milano, 1905, pp. 154-155; Alexandre Merignhac, *Traité de droit public international*, Paris, 1905, pp. 726-729; e dopo di loro anche Franz von Lizst, *Lizst, Franz von, Le droit international. Exposé systématique (traduzione francese della IX edizione tedesca del 1913)*, Paris, 1928. Su quest’ultimo e su von Ullman e il loro approccio “sociale”, cfr. M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore* cit.

149 Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l’emigrazione, presentata alla Camera dei deputati del Ministero degli affari esteri, il 25 giugno 1904, in Bollettino dell’Emigrazione, n. 11 (1904), Roma, 1904, pp. 7-135 (p. 96).

insediavano all'estero per intraprendere un'attività imprenditoriale e coloro che lasciavano l'Italia per trovare lavoro; una differenza che mostrava, per conseguenza, un'identificazione: l'endiadi emigrante-proletario, coniata dal discorso politico, e poi codificata nel testo unico del 1919 sull'emigrazione<sup>150</sup>. Emigrante e lavoratore diventavano un unico soggetto, sia nel discorso giuridico e istituzionale di un paese esportatore come l'Italia, sia in quello dei paesi importatori come la Francia, assurgendo a riferimento soggettivo dell'accordo tra i due Paesi e, a partire da questo, dell'intera disciplina internazionalistica sul lavoro che ne sarebbe seguita.

La notizia della conclusione del trattato fu prontamente recepita dalla stampa istituzionale e specialistica che, attraverso un'operazione d'interpretazione giocata su un terreno di confine tra lo scientifico e il divulgativo, trasformò un episodio di cronaca politica nella concretizzazione del "nuovo corso" della gestione della questione sociale. Nel fascicolo 18 dell'anno 1904, il bollettino dell'emigrazione riportava integralmente il testo della convenzione, ma i riferimenti al trattato erano numerosi già nei fascicoli precedenti, a cominciare dalla stessa relazione di Pantano, lunga e articolata, con la quale i membri della Commissione parlamentare avevano creduto opportuno riferire sulla funzionalità dei servizi dell'emigrazione in rapporto alle condizioni degli emigranti, in altre parole, esporre i punti più sensibili della politica migratorie italiana, al fine di meglio indirizzare la gestione del fondo e l'azione dello Stato<sup>151</sup>. Nel secondo capitolo della relazione, Pantano introduceva il tema della tutela e protezione degli emigranti, con un'affermazione di critica inequivocabile: "mentre si pensava a conquistare colonie di dubbia

---

150 L'art. 10 del T.U. n. 2205 del 1919, provvedendo a circoscrivere il concetto di emigrante e con esso anche il numero dei beneficiari dell'intervento protettivo e assistenziale dello Stato, così recitava: "è considerato emigrante, agli effetti della legge e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti [...], già emigrati a scopo di lavoro", cfr. Paris Carretta, voce Emigrazione, Enciclopedia del diritto, XIV, 1965, pp. 833-847; cfr. anche l'opuscolo a cura del Commissariato generale dell'emigrazione, *Il movimento dell'emigrazione italiana negli anni del 1910 al 1926*, Roma, 1927, p. 11.

151 Cfr. *Relazione della Commissione cit.*, p. 7.

importanza economica e politica, si assisteva, quasi indifferenti, a questo esodo incessante dei nostri lavoratori”<sup>152</sup>, alla quale faceva seguito una lunga trattazione su modalità a disciplina del trasporto degli emigranti, e sugli organi di tutela; alla chiusura di tale resoconto era riservata l’invocazione di un’ “azione internazionale dello Stato in difesa degli emigranti”<sup>153</sup>. A parere della Commissione era necessario che fossero assicurate agli emigranti tutte le garanzie di diritto affinché potessero godere, anche nei Paesi stranieri, dei benefici delle legislazioni protettive del lavoro, e lo strumento per ottenere tale scopo era individuato nella stipulazione dei trattati internazionali, su modello di quello italo francese.

“Dobbiamo ottenere che essi siano ammessi, a parità di condizioni coi naturali, a godere di garanzie contro i sistemi di sfruttamento industriale eccessivo, che siano difesi dagli infortuni sul lavoro ed eventualmente risarciti, nella misura delle leggi locali, senza restrizioni, né limitazioni” (qui si palesa il riferimento alla legislazione francese sugli infortuni, restrittiva nel quantum con riferimento ai lavoratori stranieri) “lo stesso è a desiderare per le norme di diritto riguardanti il contratto di lavoro, per le assicurazioni sociali, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, e per tutti gli altri benefici della legislazione sociale”<sup>154</sup>

Con queste parole l’onorevole Pantano ripercorreva per grandi linee il contenuto dell’accordo; “l’esempio del recente trattato con la Francia ci dà bene a sperare che si potranno vincere le difficoltà che ancora si oppongono, mercé un’opera tenace ed assidua. Occorre però che nello stesso tempo il nostro paese migliori le sue previdenze per le assicurazioni sociali, onde possa offrire, nei trattati del lavoro, condizioni

---

152 Ivi, p. 40.

153 Ivi, p. 96.

154 *Relazione della Commissione* cit., p. 96-97.

di reciprocità che rendano possibili accordi sostanzialmente equi e soddisfacenti”<sup>155</sup>.

Il contenuto del trattato è anticipato già nel suo incipit, nel quale il Re d'Italia Vittorio Emanuele III e il presidente della Repubblica Francese Emile Loubet, “desiderando, mediante accordi internazionali, di assicurare alla persona del lavoratore garanzie di reciprocità analoghe a quelle che i trattati di commercio hanno previsto per i prodotti del lavoro” dichiaravano di accordarsi su due punti: 1) agevolare ai loro cittadini che lavoravano all'estero il godimento dei loro risparmi e di concedere loro i benefici delle assicurazioni sociali; 2) garantire a tutti i lavoratori l'applicazione dei provvedimenti di protezione già stabiliti in loro favore e “concorrere al progresso delle legislazione operaia”<sup>156</sup>. Se la parte previdenziale ottenne, almeno formalmente, immediata realizzazione – in particolare l'opinione pubblica italiana accolse con soddisfazione l'assimilazione perfetta tra lavoratori italiani e francesi in tema d'infortunio<sup>157</sup> – la parte sulla regolamentazione del lavoro non fu che una “*pierre d'attente*”<sup>158</sup>: la formulazione di promesse reciproche dal contenuto per lo più generico, poste con l'auspicio di rendere il più possibile omogenee le legislazioni dei due Paesi in materia di lavoro. In

---

155 Ivi, p. 97-98.

156 *Convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai (15 aprile 1904)*, traduzione dal francese pubblicata in Bollettino dell'emigrazione, n. 18 (1904), Roma, 1904, pp. 37-43 (38). I principali artefici di questa intesa diplomatica furono per l'Italia Luigi Luzzatti, sul quale cfr. Z. Ciuffoletti, *Luigi Luzzatti e l'emigrazione*, in AA.VV., *Luigi Luzzatti e il suo tempo*, Padova, 1994, pp. 479-493, e Dora Marucco, *Luigi Luzzatti e gli esordi della legislazione sociale*, in AA.VV., *Luigi Luzzatti e il suo tempo*, cit., pp. 407-422; per la Francia, Arthur Fontaine, sul quale cfr. in particolare, Isabelle Lespinet-Moret, *Arthur Fontaine, de l'Office du travail au Bureau international du travail, un promoteur du droit international du travail (1891-1931)*, in J-P. Le Crome (a cura di), *Les acteurs de l'histoire du droit du travail*, Rennes, 2004, pp. 239-250.

157 Cfr. sul punto, per tutti, l'opinione di L. De Feo, *I trattati di lavoro e la protezione dei nostri lavoratori all'estero*, Milano, 1916, pp. 57 e ss, il quale, pur scrivendo a distanza di circa dodici anni dalla sua stipula, descrive il trattato in termini entusiastici, come una “pietra miliare nel campo delle convenzioni operaie e rappresenta il fondamento di quella che dovrà essere la prossima opera contrattuale nostra con le nazioni alleate di Europa, con le nazioni nemiche specialmente con le lontane Americhe”, p. 87.

158 P. Pic, *La convention franco-italienne du travail du 15 avril 1904 e le droit international*, in *Revue générale de droit international public*, 11 (1904), pp. 515-531 (526), usa la stessa espressione in *De la condition juridique des travailleurs étrangers en France*, in *Journal de droit international privé*, 33 (1906), pp.301-317 (304).

particolare, con l'art. 2, i due Paesi si accordavano per determinare la natura dei documenti che i giovani italiani assunti in Francia dovevano presentare ai Consolati italiani, per evitare errori e false dichiarazioni; poi si aggiungeva che gli stessi provvedimenti sarebbero stati presi in Italia per la protezione dei giovani operai francesi". Sebbene, dal punto di vista formale, la reciprocità delle obbligazioni era rispettata, la disposizione sul lavoro minorile rispondeva immediatamente a un interesse specificamente italiano, dal momento che erano "circa duecentomila gli operai italiani che lavoravano in Francia" mentre gli operai francesi in Italia raggiungevano appena i diecimila<sup>159</sup>. Come faceva notare Scipione Gemma, l'accordo internazionale sulla protezione dei fanciulli, serviva a rendere effettiva una garanzia che la lettera della legge francese già accordava: il provvedimento del 1892 sul lavoro delle donne e dei fanciulli prevedeva una parità di trattamento nella tutela tra francesi e immigrati, ma di fatto accadeva che le disposizioni sull'impiego precoce di fanciulli, fossero eluse per volontà concorde dell'operaio e dell'imprenditore "che alla più bassa età faceva corrispondere una più bassa mercede"<sup>160</sup>. Una convenzione, stabilendo regole di controllo condivise, poteva impedire che i giovani italiani venissero indotti nelle fabbriche francesi con l'aiuto di falsi documenti atti a farli apparire di una età maggiore della reale<sup>161</sup>.

Sempre in tema di regolamentazione del lavoro, l'art. 3 del trattato desta interesse per la sua estrema aleatorietà; con esso, infatti, la parti si impegnavano ad aderire alle eventuali future conferenze internazionali, convocate "con lo scopo di unificare, mediante convenzioni, alcune fra le disposizioni delle leggi protettrici dei lavoratori"<sup>162</sup>. Certamente i due Paesi vedevano profilarsi la concretizzazione di un'occasione simile, come poi avvenne nel 1906 a Berna con la Conferenza sul lavoro femminile e l'uso del fosforo bianco, e non potevano rischiare di lasciare alla

---

159 S. Gemma, p. 37.

160 Ivi, 38.

161 Ibidem.

162 *Convenzione fra l'Italia e la Francia* cit., p. 40.

controparte la possibilità di svincolarsi da un impegno internazionale a migliorare la protezione del lavoro; il pericolo in gioco era considerevole sul piano economico: minori tutele significavano minor costo della manodopera e maggiore competitività sul mercato internazionale, così un paese con garanzie sociali più blande (o assenti) diventava un concorrente difficile.

L'intenzione di "normalizzare" la concorrenza economica delle industrie italiane, rendendo il più possibile omogenee le condizioni di lavoro nei due Paesi, aveva sorretto la determinazione della Francia alla stipulazione dell'accordo. La contropartita delle garanzie concesse ai lavoratori italiani, in termini di assicurazioni, risarcimento da infortuni, protezione dei minori nella industrie, era racchiusa nel contenuto dell'art 4 della convenzione:

“il Governo italiano prende impegno di completare l'organizzazione in tutto il Regno, e più specialmente nelle regioni ove il lavoro industriale è sviluppato, d'un servizio d'ispezione funzionante sotto l'autorità dello Stato e che offra, per l'applicazione delle leggi, garanzie analoghe a quelle che presenta in Francia il servizio dell'Ispezione del lavoro. gli ispettori faranno osservare le leggi in vigore sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e in particolar modo le previsioni concernenti: l'interdizione del lavoro notturno; l'età d'ammissione al lavoro negli opifici industriali; la durata del lavoro giornaliero; l'obbligo del riposo settimanale”<sup>163</sup>.

Con questa disposizione il Governo francese, e con esso i giuristi che sostenevano la bontà della convenzione, poteva mettere a tacere le critiche mosse dagli oltranzisti del protezionismo del lavoro nazionale; la reciprocità dei vantaggi era, infatti, garantita dalle restrizioni alla libertà d'impiego dei lavoratori, che l'Italia prometteva di introdurre - e di rendere efficaci - nella sua legislazione, avrebbero ostacolato la pericolosa

---

163 *Convenzione fra l'Italia e la Francia* cit., p 41.

concorrenza italiana a quella francese<sup>164</sup>. Il tema della concorrenza andava consolidandosi come uno dei leit motif del discorso giuridico internazionalistico sul lavoro, e già costituiva un nodo argomentativo centrale nelle cronache e negli approfondimenti che si accumulavano all'indomani della conclusione dell'accordo, sulle riviste di diritto internazionale<sup>165</sup>.

## 2.1 Giudizi e classificazioni

Sulla *Revue de droit international et de législation comparée*, fondata da Gustave Rolin-Jaequemyns, l' "Ancien Ministre" Yves Guyot pubblicò un'aspra critica al trattato, ponendosi su un piano fortemente pragmatico. Cominciava la sua breve trattazione riportando dei dati statistici relativi al numero dei lavoratori stranieri in Francia, il risultato era che la presenza degli italiani era schiacciante, con una proporzione di circa 2700 per 100 francesi in Italia<sup>166</sup>. Guyot utilizzava questo dato come base materiale su cui costruire tutta la sua polemica. La disillusione rispetto alla convenienza che i francesi potessero trarre dall'accordo era fondata sul fatto che l'impegno del governo italiano a rendere effettiva la protezione dei lavoratori costituiva una mera promessa, i cui benefici si sarebbero potuti avere solo se non fosse rimasta su carta; d'altra parte considerava l'obbligazione diplomatica dell'Italia foriera di un'illecita

---

164 Cfr. S. Gemma, *Il diritto internazionale* cit., p. 37-38.

165 Cfr. in particolare, oltre a Gemma, *Il diritto internazionale* cit., B. Raynaud, *Le droit international ouvrier*, Paris, 1906, pp. 76 e ss.; E. Catellani, Prefazione, in A. F. Locatelli, *Le leggi sul lavoro e il diritto internazionale operaio*, Padova, 1911, p. IX; non v'è accenno alla questione della concorrenza internazionale, invece, in L. De Feo, *I trattati* cit., mancanza che si può spiegare, forse, con l'intento celebrativo (che ispira tutta l'opera) dei risultati della politica italiana sul piano internazionale.

166 Y. Guyot, *La convention franco-italienne du travail*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 36,1904, pp. 359-364 (359). Guyot fu un giornalista e politico francese, nato a Dinant nel 1843 e morto a Parigi nel 1928. Nel 1885 fu eletto alla camera dei deputati e nel 1889 divenne ministro dei Lavori pubblici fino al 1892. Di solide idee liberali, fu un sostenitore del *laissez faire*, laico, sostenitore della divisione tra Stato e Chiesa, aperto nei confronti della politiche di emancipazione femminile. Dal 1909 diresse il *Journal des économistes*. Tra le sue opere: *Science économique, la morale de la concurrence*.

intromissione di un potere straniero in un settore del diritto interno. In ogni caso, sottolineava Guyot, se mai l'accordo del 1904 contenesse qualche vantaggio pratico per l'Italia, per la Francia conteneva solo "des apparences", così, servendosi dei numeri delle statistiche, e senza fare nessun accenno alla questione della concorrenza, poteva concludere che "la convention franco-italienne du travail est unilatérale"<sup>167</sup>.

Di tutt'altro tenore l'opinione di Pic, il quale, assecondando la sua caratteristica inclinazione verso una comprensione internazionalistica della questione sociale, scrisse a caldo, per la *Revue générale de droit international public*, un articolo molto denso, corredato dal testo della convenzione. Oltre a dar conto del contenuto dell'accordo, il giurista poté tentarne un precocissimo inquadramento dogmatico, e soprattutto non mancò di ricondurlo a un discorso di politica del diritto dal tenore programmatico. Riguardo al contenuto, neanche Pic trascurava il problema della concorrenza, e sottolineava il vantaggio che il suo Paese poteva trarre dall'inserimento nel trattato della clausola che obbligava l'Italia a organizzare un'efficiente sistema d'ispezione di fabbrica. "C'est en effet, en partie, à raison du caractère illusoire de l'inspection, et de l'exploitation abusive de la main-d'oeuvre enfantine ou féminine que les industries de la Lombardie ont réussi à faire, sur certain points, à l'industrie française moins libre l'allures, une concurrence périlleuse"<sup>168</sup>. D'altra parte l'Italia, che aspirava a vedere applicati ai suoi cittadini emigrati in Francia, gli stessi benefici dei lavoratori francesi, con la firma dell'accordo ottenne una concreta parificazione.

Nell'analisi di Pic, il contenuto del trattato rimandava sia alla sua classificazione giuridica, sia alle sue potenzialità come strumento di pacificazione dei conflitti; fu, infatti, con riferimento all'oggetto dell'accordo, che il giurista lionese adoperò per la convenzione del 1904 la definizione di "type sociale, ou de travail"<sup>169</sup>. Procedendo dal particolare al generale, Pic disegnò la nuova categoria di accordi internazionali e li

---

167 Ivi, p. 362.

168 P. Pic, *La convention Franco-Italienne* cit., p. 529.

169 Ivi, p. 520.

descriesse come quegli accordi più precisi, meglio delimitati, che dovevano provvedere a risolvere le istanze più urgenti provenienti dalla società, attraverso la garanzia di reciproche concessioni tra gli Stati<sup>170</sup>. Le caratteristiche specifiche e l'obbiettivo ultimo del trattato del tipo sociale erano plasmate sulle determinazioni dell'accordo italo francese: le prime identificate nell'adozione di principi comuni riguardo la protezione degli operai, e nell'uguaglianza di trattamento tra operai nazionali e stranieri negli stati contraenti; il secondo consisteva nella risoluzione del conflitto generato tra le economie nazionali a causa della competizione sul mercato europeo<sup>171</sup>. La proposta interpretativa di Pic era, dunque, misurata sul contenuto della fonte giuridica analizzata (di diritto convenzionale), e non andava oltre l'individuazione di un ambito specifico all'interno del diritto internazionale amministrativo, proponendo una classificazione tutta interna alla dogmatica consolidata, che eludeva interrogativi più insidiosi, come quelli sul ruolo dei soggetti destinatari, la natura degli interessi in gioco, i confini disciplinari.

Il tentativo classificatorio del professore francese non fu l'unico, ovviamente. In capo ai giuristi sorgeva l'esigenza di fornire risposte dogmatiche a nuove domande teoriche, che si risolvevano nella ricerca di categorie adatte a descrivere, conoscere e, quindi, assorbire nelle maglie del diritto le nuove figure di accordi diplomatici con oggetto i problemi del lavoro. Molto diversa da quella di Pic fu, per esempio, la prospettiva assunta da Lorenzo Ratto nell'impresa di connotare giuridicamente lo stesso tipo di materiale, con un risultato sicuramente mono ortodosso ma più originale. Il professore di filosofia del diritto romano - che in più occasioni ebbe modo di occuparsi di questioni lavoristiche - in un suo articolo su *Il problema internazionale dell'emigrazione*, comparso in *Rivista d'Italia* nel 1906, si interrogava sulla natura dei trattati speciali di lavoro e dei trattati di emigrazione, peraltro da lui fortemente auspicati. Le nuove figure di rapporti giuridici internazionalistici vennero

---

170 Ivi., p. 519.

171 Ivi., p. 520.

ricondotte da Ratto alla costruzione di una categoria ibrida, quella dei “contratti collettivi di utilità pubblica”: “queste nuove forme contrattuali in cui l’individuo scompare nella collettività contraente per lui [...] sono fenomeni di diritto collettivo, che partecipa del pubblico e del privato”<sup>172</sup>. Con tale definizione, Ratto estendeva anche al piano sovranazionale la sua posizione radicale e minoritaria, fortemente orientata nella direzione di un superamento sia degli schemi privatistici tradizionali sia dei dogmi della giuspubblicistica<sup>173</sup>.

La riflessione di Pic sull’accordo italo-francese non fu limitata, però, alla ricerca di un *tipo* di convenzione nel quale poter comprendere la nuova fonte di diritto internazionale, la sua analisi si spinse fino a voler interpretare il trattato del 1904 come un segnale di cambiamento nella politica del lavoro e nella gestione dei movimenti manodopera, a livello europeo. “C’est au XX siècle qu’il appartenait d’inaugurer un nouveau type de contrat internationale”, attraverso il quale predisporre gli strumenti più efficaci per prevenire – grazie a riforme legislative destinate a unificare, o orientare verso un ideale comune le leggi sul lavoro – i conflitti sociali, scaturiti dell’immigrazione e dalla concorrenza degli operai stranieri.

“La conclusion du premier traité de ce type, inspiré manifestement des préoccupations sociales qui aujourd’hui dominant les contingentes de la politique de partis, marque une étape importante dans la voie du progrès et du rapprochement des peuple”<sup>174</sup>.

---

172 L. Ratto, *Il problema internazionale dell’emigrazione*, in *Rivista d’Italia*, I, 1906, p. 976.

173 L’opera di Lorenzo Ratto, che presenta teorici di rottura rispetto alla cultura giuridica italiana, era per lo più sconosciuta alla storiografia italiana fino al focus sulle sue teorie fornito da C. Vano, *Riflessioni giuridiche e relazioni industriali fra ottocento e novecento*, cit., pp. 144 ss. Più recentemente, sullo stesso autore, cfr. P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro* cit., in particolare, pp. 432-435.

174 P. Pic. *La convention* cit., p. 521.

Il rapporto di circolarità che il giurista di Lione costruiva tra il problema della concorrenza operaia, fenomeno migratorio e lo scopo degli accordi internazionali sul lavoro fu un argomento ripreso anche in altre occasioni. Tra il 1905 e il 1906 apparve, in due puntate sulla rivista di Eduard Clunet, un lungo articolo di Pic sulla condizione giuridica degli immigrati in Francia, in cui l'autore coglieva l'occasione per approfondire un tema che già aveva affrontato in passato; negli anni che lo separavano dalla prima edizione del suo trattato, il professore lionese aveva avuto il tempo di costruire un discorso più robusto e articolato in merito al nesso evidente tra questione migratoria e problemi del lavoro. Dopo aver mostrato il quadro del "droit commun" in tema di condizione legale dei lavoratori stranieri in Francia, articolato in leggi di polizia, leggi di protezione, istituzioni di previdenza e di assistenza<sup>175</sup>, presentava le deroghe a tale disciplina risultanti dai trattati internazionali<sup>176</sup>. Dallo scarto tra le disposizioni manifestamente discriminatorie del diritto comune e il regime di favore concesso ai cittadini del paese contraente che lavoravano in Francia, il giurista ne deduceva l'importanza della "législation international" come soluzione del dilemma della scelta tra una politica liberale e una protezionista nei confronti degli immigrati. Il regime degli accordi internazionali, infatti, assicurando ai "ressortissants" dei Paesi contraenti parità di trattamento con i "nationaux" poteva prevenire conflitti e rischi di rappresaglia, attraverso l'affermazione senza riserve del principio essenzialmente equo della reciprocità<sup>177</sup>.

Con il trattato del 1904, sottolineava Paul Pic, si era aperto un nuovo orizzonte alla soluzione del problema dell'immigrazione, che poteva eludere il ricorso a misure protezioniste. La divisione internazionale del lavoro tra i lavoratori di ciascun Paese necessitava di essere guidata da un intento comune, una volontà di cooperazione costruita

---

175 Cfr. P. Pic, *De la condition juridique des travailleurs étrangers en France*, in *Journal de droit international privé*, 32, 1905, pp. 273-284, 860-872.

176 Cfr. P. Pic, *De la condition juridique* cit., (1906), pp. 301-304.

177 Ivi, p. 309

“consciemment”, sulla base di un accordo voluto, preparato grazie al progresso dell’opinione pubblica, e da questa imposto alla diplomazia. La nota nella quale il giurista si dilunga a specificare il significato dell’avverbio “consciemment” indica la diretta intenzione di collocare il suo tema privilegiato all’interno delle coordinate teoriche della scienza giuridica internazionalistica più avvertita e riconosciuta, adottandone il linguaggio<sup>178</sup>. Il nesso tra coscienza del popolo e costruzione di un diritto internazionale positivo costituiva, infatti, un paradigma della restaurata disciplina e fu utilizzato dagli internazionalisti anche per articolare riflessioni nuove su temi provenienti dalla società industriale e dal mondo del lavoro<sup>179</sup>. Gli stessi argomenti, per esempio, furono usati da un autorevole professionista del diritto internazionale, Pasquale Fiore, nella prefazione di un piccolo libro sugli incidenti sul lavoro, nella quale il giurista sottolineava l’importanza del contributo della scienza del diritto, al fine di spingere verso la conclusione di trattati internazionali e, per tal via, limitare la concorrenza tra lavoratori<sup>180</sup>. Della nuova tradizione scientifica internazionalistica, Pic utilizzava altri strumenti retorico-concettuali. Idee come “cooperazione internazionale” e “reciprocità internazionale” svilupparono il loro potere evocativo anche nelle analisi dei giuristi che davano ai problemi del lavoro una dimensione sovrastatale<sup>181</sup>.

Il giurista francese era convinto che la soluzione del problema dell’immigrazione doveva essere cercata nella regolamentazione internazionale, sopprimendo le rivalità tra operai da paese a paese, sostituendo ai conflitti tra lavoro nazionale e manodopera straniera una condizione di equilibrio stabile e di solidarietà.

---

178 Cfr. P. Pic, *De la condition juridique* cit. (1905), p. 275

179 Per una analisi più ampia di questo punto, cfr. L. Nuzzo, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e Colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, 2012.

Sulla nozione di “paradigma scientifico”, in questo caso utilizzata in senso tecnico, è sempre valida la costruzione teorica di T. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 2009.

180 P. Fiore, prefazione, VII-VIII.

181 Sui “principi” del diritto internazionale del diciannovesimo secolo, cfr. M. Vec, *Principles in 19th century International* cit.

Non potevano esserci alternative valide a questa strada.

Se i governi occidentali avessero negato risposte di apertura alle istanze del movimento operaio e non avessero provveduto, con misure legislative al miglioramento delle condizioni di lavoro in fabbrica, avrebbero dato dimostrazione di una rischiosa miopia politica. Gli impulsi rivoluzionari della classe lavoratrice sarebbero diventati un pericolo di sovvertimento dell'assetto statale che gli strumenti giuridici, adoperati in maniera mirata e tempestiva, potevano scongiurare.

“Les fédérations syndicales internationales ont préparé le mouvement; les gouvernements feraient preuve de clairvoyance en en prenant la direction, ne fut-ce que pour l'empêcher de dévier sur le terrain révolutionnaire”<sup>182</sup>.

Così conclude Pic, ancora una volta lanciando la sfida del diritto contro la rivoluzione.

---

182 P. Pic, *De la condition juridique* cit., 1906, p. 317.

## Terzo capitolo

### **Alle origini di una dottrina del diritto internazionale del lavoro:**

#### ***Le droit international ouvrier***

“Un jour viendra où les grandes puissances d'Europe apporteront à l'étude et à la solution de ces pacifiques problèmes toute l'attention et tout le zèle qu'elles consacraient jadis aux problèmes purement politiques, diplomatiques ou militaires. Le XX siècle sera sans doute à cet égard le siècle du Droit International ouvrier”<sup>183</sup>;

“L'avvenire sarà la glorificazione del lavoro; e riconoscere fin d'ora il diritto universale, uniforme del lavoro, vuol dire agevolare quella evoluzione che deve portare al maggior sviluppo della personalità umana”<sup>184</sup>;

“la concezione di un comune interesse superstatale sarà la miglior molla che spingerà verso un diritto più largo e più progredito”<sup>185</sup>.

Queste le profezie e le speranze di rivelazione di alcuni giuristi europei che, alle soglie del Novecento, ciascuno dal proprio ambito, muovevano i primi passi in un territorio scientifico ancora sconosciuto, da essi stessi 'immaginato' come diritto internazionale operaio, o diritto internazionale del lavoro.

Nell'ambito del discorso giuridico sul diritto internazionale del lavoro, l'immaginazione del giurista ha rivestito un ruolo peculiare, non tanto e non sempre per l'effettiva capacità di elaborare nuove soluzioni

---

<sup>183</sup> B. Raynaud, *Droit International Ouvrier*, Paris, 1906, p. 2.

<sup>184</sup> G. Valentini-Fersini, *Protezione e legislazione internazionale del lavoro. Prodromi di un diritto internazionale operaio*, Roma, 1909, p. 15.

<sup>185</sup> S. Gemma, *Il diritto internazionale del lavoro*, Roma, 1912, p. 217.

scientifico dogmatiche, quanto soprattutto per l'uso intenso di una sorta di retorica profetica che accompagna molti dei testi disciplinari<sup>186</sup>.

Prenderò qui in considerazione solo qualche autore, per lo più poco noto, per mostrare come posizioni apparentemente periferiche abbiano prodotto risultati interessanti, a volte avveniristici, in termini di opzioni tematiche e proiezioni politico-istituzionali.

Nell'attenzione alla questione sociale può essere individuato il tratto comune tra i contributi di questi giuristi. Si trattava di una chiave di lettura imprescindibile del loro tempo, legata, com'era, alle esigenze dettate dal progresso industriale e all'affermazione di soggetti sociali nuovi, portatori di interessi collettivi, che mettevano in crisi il paradigma individualistico della cultura giuridica moderna<sup>187</sup>. Nello stesso tempo, gli osservatori più acuti si resero consapevoli che i problemi del lavoro stavano assumendo una dimensione internazionale e, in relazione a tale cambiamento, esercitarono il tentativo di organizzare un nuovo sapere.

Le prime prove di costruzione di un discorso giuridico sui problemi del lavoro che ne mettesse in luce i tratti omogenei tra i Paesi occidentali e desse avvio a una riflessione dai profili internazionalistici, presero la forma della comparazione. La presenza, tra otto e novecento, di un certo numero di opere dottrinarie sulla legislazione sociale, in cui gli autori procedevano per confronti tra le soluzioni normative adottate dai diversi Stati, rappresenta un tratto saliente del processo di elaborazione del diritto internazionale del lavoro. Tali giuristi giocavano d'anticipo sulla ricerca di uniformità nel trattamento degli operai che, solo successivamente, le convenzioni internazionali pretesero di raggiungere,

---

<sup>186</sup> Sul rapporto tra scienza giuridica e immaginazione, cfr. P. Costa, *Discurso juridico e imaginacion. Hipotesis para una antropologia del jurista*, in C. Petit (a cura di), *Pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación*, Madrid, 1997, pp. 161 ss.; cfr. anche A. M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, 1999, che richiamando il pensiero di Clifford Geertz, mette in luce l'efficacia creativa del diritto e del sapere giuridico nella costruzione di universi valoriali e modelli di riferimento significativi: "*Prima di organizzarla, il diritto immagina la società*", ivi, p. 67. Tra gli scritti di C. Geertz cfr., in particolare, *Antropologia interpretativa*, Bologna, 1988.

<sup>187</sup> Cfr. A. Mazzacane, Introduzione, in Id. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, 1986, pp. 13 ss.

introducendo obblighi reciproci tra i governi nella direzione di riprodurre, in ogni contesto nazionale, le medesime misure di tutela del lavoro.

Nelle riflessioni dei giuristi che scoprivano l'utilità di fare delle legislazioni comparate uno strumento di soluzione della questione sociale internazionale, si insinuavano gli elementi e si palesavano le intuizioni che avrebbero dato avvio alla formazione di un "*nouveau droit*"<sup>188</sup>.

Il diritto internazionale del lavoro, alle sue origini, si manifestò come una grande proiezione di aspettative, un laboratorio progettuale, una fabbrica di idee; a partire dalla produzione comparatistica sui problemi del lavoro, poi, assunse una dimensione più autonoma nelle opere dei primi giuristi 'sperimentatori' (Raynaud e Gemma tra tutti); infine, uscì dal campo, ancora molto aleatorio della pura riflessione giuridica, per guadagnare un ruolo peculiare nelle dinamiche delle relazioni internazionali, con la sigla del Trattato di Versailles nel 1919. A partire dalla fondazione dell'OIL (*Organisation internationale du travail*), infatti, i problemi internazionali del lavoro diventavano un oggetto di interesse specifico da parte di un'istituzione 'normalizzante', preposta al compito di operare insieme agli Stati per realizzare, attraverso convenzioni largamente partecipate, uno standard di protezione del lavoratore applicabile internazionalmente<sup>189</sup>. Di quest'ultimo tratto di storia qui non mi occuperò, concentrandomi, piuttosto, sulle sue premesse, squisitamente dottrinarie.

## **1. Comparare i problemi del lavoro**

Quando Paul Pic pubblicò la prima edizione del suo *Traité de législation social*, nel 1894, già poteva prefigurarsi l'eventualità della creazione di accordi internazionali in materia di lavoro. La conferenza di Berlino del 1890, che aveva rappresentato il primo tentativo di rendere uniformi le legislazioni nazionali, e che si rivelò vincente solo a lungo termine, era

---

<sup>188</sup> È un'espressione ricorrente in B. Raynaud, *Droit International Ouvrier* cit.

<sup>189</sup> Cfr. T. Ramm, *The New Ordering of Labour Law 1918-45*, in B. Hepple (ed.), *The making of labour law in Europe*, London, 1986, pp. 277 ss.

diventata un simbolo della volontà, tutta politica, di intervenire sul terreno della tutela del lavoro in fabbrica, per coordinare un'azione congiunta delle potenze europee in vista di una soluzione 'indiretta' al problema della concorrenza industriale.

D'altra parte, un osservatore attento come Pic, mentre rivelava il suo scetticismo rispetto a una pronta conclusione di un accordo multilaterale, non poteva tacere una riflessione pregiudiziale, che nella schiettezza espositiva conserva la sua peculiarità. La questione operaia andava acquisendo un carattere internazionale, osservava Pic, per tre ordini di fattori: 1) lo sviluppo di relazioni pacifiche tra le nazioni, 2) l'organizzazione analoga della grande industria nei Paesi "civilizzati" e la conseguente somiglianza dei problemi sociali nazionali, 3) la federazione pubblica o occulta dei gruppi socialisti di "tutti i paesi del globo"<sup>190</sup>.

Il primo fattore si spiegava in relazione al mutato contesto dell'ordine internazionale, così come continuava ad essere narrato anche dai giuristi che si erano nutriti dell'ideologia liberale e contribuirono a realizzare la costruzione di un nuovo 'discorso' impostato sulla pace e sul principio di solidarietà tra Paesi occidentali.

È proprio nelle contraddizioni di questo nuovo ordine mondiale - che con la crisi di fine secolo, mostra tutte le sue falle - che si insinuava l'azione politica del movimento socialista, il terzo fattore. A livello interno, la contrattazione collettiva risolveva attraverso le vie di fatto, e forse più efficacemente della legislazione sociale, il conflitto tra capitale e lavoro: i sindacati costituivano un grande strumento per sopire gli istinti rivoluzionari della classe operaia, facendo da mediatori di fabbrica e riuscendo laddove la legislazione troppo poco poteva, ossia nel costruire una pace conveniente al capitale e alla tenuta degli assetti domestici<sup>191</sup>.

---

<sup>190</sup> Cfr. P. Pic, *Traité* cit., p. 30. Il riferimento al "globo", a una dimensione che sembra trascendere l'occidente, può essere letta come un'espedito retorico sostitutivo dell'aggettivo "internazionale", che nel linguaggio convenzionale dei giuristi ottocenteschi era, in sostanza, un sinonimo di "occidentale", ovvero può essere inteso in senso letterale, con riferimento all'estensione dei movimenti socialisti nelle colonie e negli Stati coloniali [traduzione mia].

<sup>191</sup> Cfr. C. Vano, *Riflessioni giuridiche* cit., in particolare, pp. 137-138, dove si mette in luce che "l'inserimento del filtro sindacale nella dinamica della mediazione del conflitto

Nel contesto sovrastatale la comunità delle nazioni e dei giuristi teneva sotto osservazione il fenomeno dell'internazionalismo socialista, un pericoloso nemico globale che accomunava tutte i Paesi occidentali sotto l'identico timore di vedere sovvertito l'ordine instaurato. Giuristi e uomini di Stato cominciavano a interrogarsi sugli strumenti più funzionali per gestire il problema. Si creava un discorso robusto e cantilenante sui bisogni della classe operaia. Perfettamente intonato con lo spirito d'internazionalità che oscillava tra tolleranza, paternalismo e repressione<sup>192</sup>, inquadrato nella cornice del disegno politico giuridico cosmopolita e coloniale degli internazionalisti, il discorso sui problemi del lavoro divenuti internazionali, penetrava il dibattito giuridico<sup>193</sup>.

Il secondo fattore, rappresentato dalla omogeneità tra sistemi produttivi nei paesi occidentali, risultava inevitabilmente connesso con gli altri due, dal momento che insieme, costituivano il prodotto triplice di quella "grande trasformazione" avvenuta nel XIX secolo, conseguente all'estensione del mercato su scala internazionale<sup>194</sup>.

A partire da tali presupposti, l'operazione di disamina e confronto tra le legislazioni nazionali in tema di lavoro assumeva la forza di un progetto a

---

industriale" diede origine a uno "scollamento" tra le istanze degli operai e la politica del sindacato che acquisiva sempre più toni e atteggiamenti "paternalistici" con la "condanna di ogni iniziativa proveniente *dal basso*".

<sup>192</sup> Cfr. L. Nuzzo, *Origini* cit., p. 134.

<sup>193</sup> Il linguaggio e alcune premesse empiriche del discorso giuridico presentano interessanti punti di convergenza con il materiale di propaganda e d'informazione che circolava sulle riviste politiche delle leghe sindacali. Negli Statuti generali dell'Associazione internazionale dei lavoratori, per esempio, si leggeva che: "L'emancipazione del lavoro non è un problema locale o nazionale, ma sociale [...] e abbisogna per la sua soluzione del concorso teorico e pratico dei più civili paesi". Le parole erano le stesse, gli obiettivi diversi: i giuristi volevano una legislazione di pace sociale per salvare l'ordine esistente, il movimento dei lavoratori desiderava un ordine nuovo.

<sup>194</sup> Cfr. K. Polanyi, *La grande trasformazione*, Torino, 1974. L'autore, attraverso il canone interpretativo del "doppio movimento", *laissez faire* - protezionismo, fornisce una lettura efficace del rapporto tra economia e diritto nella società di mercato, estendibile anche alla legislazione sociale, in quanto derogativa, come tutte le forme di intervento statali nell'economia, del principio della libertà del mercato. Secondo la teoria, ormai classica, di Polanyi, il mercato autoregolato, annullando la "sostanza naturale e umana", distrugge la società; quest'ultima prende le misure per difendersi, e ostacola a sua volta l'autoregolamentazione del mercato; la contraddizione che deriva da tale "doppio movimento" dà origine alla 'grande trasformazione', ivi, in particolare, pp. 5-6. Il pensiero di Polanyi ha trovato recente approfondimento nel dibattito scientifico italiano, grazie alla pubblicazione di alcuni scritti ancora inediti in Italia: K. Polanyi, *Per un nuovo occidente. Scritti (1919-1958)* a cura di G. Resta, Milano, 2013.

lunga durata che avrebbe prodotto dei risultati in termini di armonizzazione delle singole discipline lavoristiche. Come già è stato messo in luce, l'approccio comparatistico di Pic rappresentava l'aspetto più originale del suo lavoro, che fu man mano ampliato e approfondito nelle edizioni successive e, anche sulla scorta degli accadimenti internazionali<sup>195</sup>, rese più ottimistici gli slanci ideali del giurista rispetto alla realizzazione di un tessuto normativo comune tra gli Stati industriali. Nella terza edizione del *Traité* (1909), dedicava l'ultima sezione del capitolo introduttivo alla *Evolution dans le sens du internationalisation des lois ouvrières* - quasi come se fosse il tassello rimanente nella naturale evoluzione della disciplina - includendovi la narrazione delle origini del movimento in favore della regolamentazione internazionale del lavoro, la rassegna dei congressi delle associazioni scientifiche, e la descrizione dei trattati e delle convenzioni. In queste pagine Pic riprese un concetto già esposto nel suo articolo sulla Convenzione italo-francese dove, riferendosi alla protezione dei fanciulli e della donne nelle industrie, e alla regolamentazione degli infortuni sul lavoro, segnalò il graduale raggiungimento di una sorta di "diritto comune europeo, al di fuori di ogni intento formale"<sup>196</sup>.

“Si la plupart des Etats admettent aujourd’hui, dans une mesure d’ailleurs très variable, la nécessité d’une certaine tutelle de l’Etat sur l’industrie, c’est que les modes de la production tendent à s’uniformiser, et qu’à des situations analogues doivent normalement correspondre des législations analogues [...] La description de ce mouvement historique des faites, des idées et des lois, aboutissant à

---

<sup>195</sup> Per ogni edizione che veniva pubblicata, si registravano nuove informazioni che tendevano ad accreditare l'ipotesi dell'ormai prossimo raggiungimento di una protezione internazionale del lavoratore: oltre al trattato bilaterale franco-italiano, le convenzioni dei Berna del 1906, c'erano le numerosi conferenze internazionali che, con il contributo degli esponenti dell'*Association internationale pour la protection légale des travailleurs* (AIPLT), davano impulso al dibattito sulle molteplici declinazioni della questione sociale, cfr. lo stesso P. Pic, *Traité cit.* III ed., 1909, pp. 106 e ss. Più approfonditamente sull'AIPLT, vedi infra.

<sup>196</sup> P. Pic, *La convention cit.*, pp. 522-523 [traduzione mia].

la formation d'une sorte de 'droit commun européen', en matière de protection ouvrière"<sup>197</sup>.

La comparazione era una tecnica risalente, utilizzate dai giuristi europei di metà ottocento nella sua declinazione più generica di "metodi comparativi" o "pratiche comparatistiche"<sup>198</sup>, ma agli albori del XX secolo affinava i suoi obiettivi, giungendo gradualmente a una trasformazione teorica molto rilevante<sup>199</sup>.

Nella sua versione più tradizionale, di confronto tra legislazioni, lo strumento della comparazione si prestava molto proficuamente allo studio dei problemi del lavoro.

Da un lato, infatti, l'attualità di tale metodo era legata alla contestuale internazionalizzazione delle vicende umane, dall'altro, la questione operaia costituiva un classico esempio di "problema di modernizzazione", che si presentava uguale in tutte le nazioni e che necessitava, anzi, stimolava, la "raccolta di esempi persuasivi ai quali rifarsi per trovare soluzioni efficaci e politicamente progressiste"<sup>200</sup>.

Tanto più il problema diventava macroscopico, tanto più bisognava occuparsene condividendo proposte e soluzioni: i governi di tutto l'occidente industrializzato provvedevano alla fondazione vere e proprie

---

<sup>197</sup> P. Pic. *Traité*, Paris, 1909, p. 51. Il tema delle "trame uniformi" della legislazione operaia nei diversi Paesi era un argomento frequentemente trattato nella rivista "Questions pratiques de législation ouvrière et économie sociale" creata e diretta dallo stesso professore lionese insieme a Justin Godart, con l'obiettivo programmatico di sensibilizzare, educare il grande pubblico alla questione sociale; sul punto cfr. Bayon, Frobert, *Paul Pic cit.*, pp. 74-77.

<sup>198</sup> Cfr. C. Vano, *Codificare, comparare, costruire la nazione. Una nota introduttiva*, in Id. (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, 2005, pp. XX-XXIX (XXIX).

<sup>199</sup> Sulla costruzione di un moderno diritto comparato cfr. C. Petit, *Lambert en la Tour Eiffel cit.* L'utilizzo di tecniche comparatistiche per lo studio del diritto del lavoro, divenuto ormai disciplina con metodi ed oggetto specialisticamente connotati, ha conosciuto un grande sviluppo a partire dagli anni settanta per impulso di Otto Kahn-Freund. Per un ricognizione più recente dell'utilizzo della comparazione nell'orizzonte del diritto del lavoro in Europa, cfr. S. Sciarra, *Di fronte all'Europa. Passato e presente del diritto del lavoro*, in *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, Quaderni fiorenti, 31 (2002), vol. II.

<sup>200</sup> A. Mazzacane, *Alle origini della comparazione*, in Padoa Schioppa (a cura di), *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. Incontro di studio*, Milano, 2001, pp. 15-38 (32).

organizzazioni istituzionali preposte a questo compito (come gli Uffici del lavoro); i giuristi costituivano reti comunicative private, come le Società scientifiche e i Congressi internazionali.

### **1.1 Elaborazioni dottrinarie**

Sebbene sia tra più risalenti e i meglio riusciti, il *Traité* di Paul Pic non può essere annoverato come l'unico esperimento giuridico comparatistico sul tema del lavoro. Prima del 1904, a dispetto della assoluta mancanza di una regolamentazione positiva sul lavoro che fosse tecnicamente internazionale, si registrò la presenza di opere di diritto strutturate integralmente intorno al tentativo di elaborare un discorso giuridico sulla dimensione transnazionale della questione operaia. Ovviamente si trattava di un territorio nel quale l'immaginazione del giurista poteva trovare ampia realizzazione, ma il dato comune ai testi qui presi in considerazione è la determinatezza a non uscire fuori dal tracciato normativo esistente, facendo un utilizzo misurato e quasi mai ideologico della comparazione tra legislazioni nazionali, come strumento essenziale per lo studio della questione operaia e l'individuazione, con un gioco di rimandi e analogie, delle sue possibili soluzioni sul piano giuridico, prima domestico, e poi, eventualmente, internazionale.

Un'opera esemplare in questo senso risale al 1903, un piccolo trattato sulla *Législation du travail comparé et internationale* di Victor Brants, professore di economia politica all'Università di Lovanio<sup>201</sup>. Il titolo, dal

---

<sup>201</sup> La rilevanza del Belgio a proposito dell'elaborazione degli strumenti giuridici adeguati a contenere i problemi del lavoro emerge da più fonti: ne parla C. Vano, "I problemi del lavoro" cit., p. 188, a proposito del progetto di legge Chimirri sul contratto di lavoro, che aveva come modello una legge Belga del 1900; emerge anche dal fatto che Brants e Ernest Mahaim (v. infra) erano belgi, e se ne deduce che il Belgio espresse molte personalità impegnate nella strategia di risoluzione della questione sociale; Pic stesso, nell'elenco di leggi in appendice al trattato, include non pochi provvedimenti belgi, dai quali risulta anche una particolare attenzione al soggiorno degli stranieri; senza dimenticare che l'ufficio del lavoro belga ha costituito un modello, anch'esso, per la costituzione di quello italiano, cfr. V. Gallotta, *Le origini dell'Ufficio del lavoro*, Bari, 1981. Evidentemente la tensione sociale in Belgio era alta: a partire dal 1869 nel Paese,

quale appare immediatamente chiara la volontà dell'autore di mettere in evidenza la stretta connessione che lega lo studio comparatistico alla definizione di un orizzonte giuridico internazionale dei problemi del lavoro, è lo specchio puntuale del contenuto del testo, diviso in due parti: una centrata sul confronto tra legislazioni, da un punto di vista puramente metodologico, l'altra deputata ad illustrare gli strumenti preposti alla produzione di una legislazione internazionale sul lavoro. La struttura binaria intrinseca al trattato si riflette in una dicotomia espressiva, già a partire dalla prefazione, che distingue nettamente un piano effettuale, riferito alla legislazione comparata ("on fait partout de la législation comparée"), da un piano ideale, riferito alla legislazione internazionale ("on parle partout de législation international", "on préconise l'adoption de mesures générales")<sup>202</sup>. Mentre la legislazione domestica sul lavoro, nel momento in cui scriveva Brants, già esisteva in ogni Paese industrializzato, ed attraversava una fase di sviluppo tale da poter divenire oggetto di un'elaborazione dottrinarica di grado ulteriore, di tipo comparatistico, la legislazione internazionale sulla stessa materia rimaneva ancora solo un programma, un oggetto di studio in fase di progettuale. Alla luce di queste considerazioni, l'autore dichiara il suo intento.

"Nous avons d'autre but, dans ces quelques pages, que d'examiner l'usage et l'abus qu'on peut faire de la comparaison et de l'imitation des lois, de voir dans quelle mesure pratique, on peut arriver à mettre d'accord la législation de pays divers"<sup>203</sup>.

---

dice Pic, *Traité* cit., III ed., 1909, p. 355, si assistette a un'affiliazione di massa degli operai all'Internazionale socialista, in seguito al congresso di Bruxelles.

202 V. Brants, *Législation du travail comparée et internationale*, Louvain-Paris, 1903, p. VII.

203 Ivi, p. VIII.

La prima parte dell'opera si configura integralmente come una riflessione sul metodo comparatistico applicato alla legislazione sul lavoro <sup>204</sup>.

Brants cominciava con mettere in luce le difficoltà connesse alla conduzione di un'operazione comparatistica, consistenti principalmente nella inevitabile conoscenza "imperfetta" delle stesse leggi da comparare - a causa della lingua o delle molteplici tendenze interpretative, e del loro precipitato applicativo - che si riflette sul loro inesatto e incompleto apprezzamento e nella tendenza all'imitazione precipitosa o sconsiderata<sup>205</sup>. Si trattava di difficoltà superabili attraverso uno studio approfondito, "monografico", delle leggi di volta in volta sotto osservazione, uno studio che desse conto sia dei principi supremi, e morali del diritto, delle condizioni generali della società umana, sia del *milieu* fisico, storico e sociale.

"L'étude des législations étrangères doit être plus et mieux qu'une collection de pièces plus ou moins officielles, elle doit être une comparaison rationnelle des lois"<sup>206</sup>.

Un sforzo di questo tipo, sosteneva Brants, poteva essere certamente proficuo per quelle materie che, per una serie di circostanze si prestavano facilmente al "cosmopolitismo". L'esperienza giuridica straniera poteva costituire un utile modello per il miglioramento della legislazione interna, quando lo sviluppo economico e sociale, e l'intensificarsi delle relazioni tra nazioni producevano una moltiplicazione di analogie; il regime del lavoro costituiva un esempio efficace in tal senso, perché che si imponeva

---

204 Lo spessore della sua riflessione desta interesse, perché l'autore si mostra consapevole della differenza che agisce fra un approccio tradizionale, di mero confronto tra provvedimenti normativi con medesimo contenuto e appartenenti a diversi contesti nazionali, e uno studio più moderno di diritto comparato. Sono frequenti i riferimenti al pensiero di Raymond Saleilles e alle novità teoriche sdoganate dalla Société de Législation comparée.

205 V. Brants, *Législation du travail* cit., pp. 2 e ss.

206 Ivi, p. 26.

a tutti gli Stati industriali, per il bene sociale e in virtù di principi superiori<sup>207</sup>.

Le condizioni storiche osservate dall'autore gli permettevano, dunque, di affermare l'esistenza di "un sorte de législation international de fait": un minimo di misure che finivano in concreto per imporsi a tutti i Paesi arrivati a un certo grado di industrializzazione, perché le differenze per tradizione e per temperamento di ciascun popolo non potevano prevalere contro i principi, né giustificare il perpetuarsi di abusi, semmai potevano modificare i tempi e le modalità di applicazione delle riforme<sup>208</sup>.

La seconda parte del saggio è molto più descrittiva. Nel 1903 gli unici argomenti per affrontare da un punto di vista scientifico la legislazione internazionale operaia, senza cedere ad approcci immaginativi, si risolvevano nei resoconti delle Conferenze internazionali sul tema (Berlino, 1890; Zurigo e Bruxelles, 1897; Parigi 1900; Berna, 1901; Colonia 1902). Quindi, dopo aver passato in rassegna contenuti, personaggi e determinazioni, espressi nelle riunioni scientifiche, e negli organismi associativi nati in seno ad esse (*l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs*, e *l'Office international de législation du travail*), Brants chiudeva il suo saggio illustrando le fasi necessarie per arrivare a una legislazione del lavoro, che non necessariamente dovesse essere comune, ma piuttosto omogenea, improntata alla "concordance efficace et réelle" tra tutti i Paesi industriali.

"Per arrivare a tale scopo, due cose sono necessarie: studiare le leggi dei diversi paesi, raggrupparle, compararle, riunirle in documenti che indicano con precisione il loro senso, la loro applicazione, le loro somiglianze e le loro divergenze [...]. Poi bisogna agire sull'opinione

---

207 Ivi, pp. 43-45.

208 Ivi, pp. 21-23.

[...], cercare di condurre in ogni Paese un lavoro parallelo dei poteri pubblici”<sup>209</sup>.

Ancora una volta, il primato della scienza sulla politica veniva rappresentata come la condizione necessaria per la trasformazione sociale, per la modernizzazione che, nell’ottica di Brants, si traduceva in un migliore bilanciamento tra due ordini di fattori: quello economico, consistente nell’interesse dell’industria nazionale a contenere la concorrenza estera; quello politico, rappresentato dall’appagamento di un più largo e cristiano pensiero di pacificazione<sup>210</sup>.

Il medesimo intento comparatistico, finalizzato alla definizione di uno spazio più specificamente dedicato alla formulazione di ipotesi internazionalistiche di regolamentazione del lavoro, emerge in opere meno monumentali e accurate di quella di Pic e meno pretenziose di quella di Brants, ma perfettamente incardinate in quel filone saggistico – giuridico in senso lato – riguardante la questione operaia come problema comune all’intero occidentale.

Tra le pagine della rivista giuridica “Il Filangieri” nel corso dell’anno 1904, a più riprese, fu pubblicato un saggio che coglie alcune sfumature della connessione tra discorso giuridico sui problemi del lavoro e approcci comparatistici<sup>211</sup>. L’autore, Francesco Perrone, professore nell’università napoletana, articolava una riflessione – questa volta, sì, manifestamente condizionata dall’ideologia di stampo socialista turatiano<sup>212</sup> –

---

<sup>209</sup> Ivi, p. 108 [traduzione mia].

<sup>210</sup> Brants viene inserito da Pic tra gli esponenti di spicco della scuola cattolica Belga, le cui idee di matrice liberale non escludono ampie concessioni alle tesi “intervenzioniste”, cfr. P. Pic, *Traité* cit., III ed., 1909, p. 28; non a caso il professore di Lovanio non manca occasione di citare la nota enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII, e inserisce, nell’appendice del suo trattatello, la lettera che lo stesso pontefice indirizzò all’Imperatore tedesco, Guglielmo II, a proposito della conferenza di Berlino sul lavoro, in occasione della sua dell’inaugurazione.

<sup>211</sup> F. Perrone, *L’uniformità nelle correnti legislative contemporanee*, in “Il Filangieri”, XXIX (1904), Milano, 1905, pp. 190-201, 270-280, 353-361, 436-445.

<sup>212</sup> La bibliografia utilizzata dall’autore è molto eloquente in tal senso, in particolare cita Filippo Turati, definendolo “anima davvero benemerita della critica, della libertà e dei partiti avanzati italiani” (Ivi, p. 195). Tra le opere di Perrone che, evidentemente, fu spesso attratto dagli aspetti sociologici del diritto, ricordiamo: *L’idea sociale del diritto*

sull'uniformità delle correnti legislative del suo tempo, con riferimento alla questione sociale. L'atteggiamento di Perrone è quello dell'osservatore entusiasta di un fenomeno che vede profilarsi innanzi ai suoi occhi e che descrive come necessario: l'emergere, "presso i popoli viventi in uno stadio di civiltà economica analogo", di un movimento di riforme giuridiche, uniforme nelle linee e nei principi, e finalizzato alla "benefica" limitazione della libertà e del concetto di proprietà individuale<sup>213</sup>.

"In realtà la libertà goduta nel vecchio sistema giuridico, [quella che apparteneva] all'uomo, considerato ora solo come individuo, ora come proprietario, industriale, padre, marito [...] viene divisa, frazionata e concessa ad altri [...], va a beneficio e profitto del lavoratore, del cittadino, della donna, del figlio"<sup>214</sup>.

Scaturito dalla "forza conquistatrice" delle masse, lo "spirito nuovo" che animava il diritto e si profondeva in tutti i rapporti da esso regolati, caratterizzava uniformemente le correnti legislative più recenti in molti Stati occidentali, le cui analogie derivavano da un complesso, anch'esso uniforme, di cause. Perrone ne individuava alcune.

Innanzitutto, "la coscienza nelle organizzazioni del lavoro", ossia il costituirsi di un movimento sempre più organizzato dei lavoratori che manifestava una penetrazione sempre più capillare degli interessi collettivi", poi, "la solidarietà dei mercati", che accresciuta dallo sviluppo analogo dell'industria e dalle migliori vie di comunicazione, volgeva verso la formazione di un mercato unico. Oltre ai fattori di ordine economico e sociale, che secondo l'autore precedevano il diritto e lo condizionavano nel senso dell'uniformità<sup>215</sup>, Perrone individuava anche delle cause minori, dei fattori culturali e scientifici che contribuivano a dare

---

*commerciale*, Napoli, 1894, e *La tutela burocratica dell'emigrazione: un caso di follia politica*, Napoli, 1900.

<sup>213</sup> Ivi, p. 445.

<sup>214</sup> Ivi, p. 190.

<sup>215</sup> Cfr. ivi, pp. 195 e ss.

compostezza al movimento sociale: lo sviluppo delle letterature giuridiche comparate, gli insegnamenti sociali nell'università, i congressi internazionali<sup>216</sup>. Seguendo questo filo teorico, a proposito del rapporto tra diritto e altri saperi, l'autore sembra spingersi (non sappiamo quanto volontariamente) a capovolgere certi dogmi dello statuto scientifico del giurista ottocentesco:

“Le struttura giuridiche non han carattere autonomo: esse danno forma e sanzione ai rapporti economici e non possono prescindere da realtà concrete, né a queste sostituirsi”<sup>217</sup>.

Elencate le cause, l'autore passava a illustrare, attraverso riscontri di natura comparatistica, le molteplici declinazioni del fenomeno dell'uniformità legislativa. L'espressione più evidente di tale uniformità era la creazione, in tutti i Paesi occidentali, di istituzioni omogenee con finalità molteplici, ma tutte preposte al governo della questione sociale. Perrone, nel suo scritto, ne faceva una breve classificazione. Si trattava di organismi proposti allo studio dei problemi del lavoro (Uffici del lavoro), alla difesa e al controllo degli operai (Istituti ispettivi, Commissariati dell'emigrazione), alla definizione di conflitti individuali e collettivi (collegi giudicanti specializzati, probiviri)<sup>218</sup>. La stessa tendenza verso l'uniformità veniva riscontrata dall'autore, seguendo un sistematico elenco di Paesi ed esempi, nella regolamentazione degli infortuni sul lavoro, nelle varie forme assicurative, nella creazione di norme di tutela del lavoro femminile e minorile in fabbrica, nella garanzia sempre più diffusa del diritto di coalizione e sciopero; si trattava di una tendenza che andava accentuandosi, destinata a costituire, nella previsione conclusiva, tanto grandiosa quanto fumosa, del professore napoletano, un nuovo

---

216 Cfr. *ivi*, pp. 200-201

217 *Ivi*, p. 201.

218 *Ivi*, p. 273 e ss.

“diritto comune”, che quasi subdolamente “si infiltra”, e dolcemente, “rivoluziona financo i codici, senza lasciar traccia di forza e di sangue”<sup>219</sup>.

*La legislazione operaia e l'Ufficio del lavoro*, dell'avvocato ferrarese e libero docente Leone Neppi Modona, è un'opera a forte impronta comparatistica, illuminata dalle parole di Luzzatti, messe in epigrafe: “è soltanto con lo studio delle istituzioni comparate [...] che si potranno davvero redimere ed elevare le classi che lavorano e soffrono”. Senza indulgere troppo nello spirito umanitaristico del suo mentore, l'autore fornisce delle indicazioni preliminari per orientarsi nella materia: con questione operaia si riferiva a quel complesso di problemi e soluzioni scaturenti dall'ineguale distribuzione della ricchezza tra la classe dei lavoratori salariati e quella dei padroni; poi liquidava l'annosa diatriba tra i sostenitori e i detrattori dell'intervento dello Stato nelle relazioni industriali, presentando le misure di carattere pubblicistico sulla condizione operaia come ormai ineludibili, tanto da essere penetrate nel sentire e nell'agire comune dei Paesi industriali<sup>220</sup>.

Le leggi sociali costituiscono, dunque, il tema centrale dell'opera, tutta costruita intorno a un obiettivo specifico:

“dimostrare che la Legislazione operaia, lungi da essere propria di uno o di pochi paesi, è, invece un fatto ormai universale”<sup>221</sup>.

L'autore affronta l'argomento in modo schematico e puntuale, esaminando “per ogni istituto il movimento storico e legislativo che questa materia ha subito nei principali Stati civili”. Si tratta di una classica applicazione del metodo delle legislazioni comparate ai provvedimenti sul lavoro dei fanciulli, delle donne, e degli operai adulti, adattato a coprire un raggio geografico molto ampio. Neppi Modona, infatti, nella sua disamina, includeva ben diciannove Paesi (tra nazioni

---

219 Ivi, p. 201.

220 L. Neppi Modona, *La legislazione operaia e l'Ufficio del lavoro*, Torino, 1904-06, pp. 3-5.

221 Ivi, p. 2.

europee, Stati uniti, Russia, Argentina, Australia e Nuova Zelanda), riproducendo e sintetizzando quella operazione ricognitiva sulle esperienze giuridiche straniere alla quale istituzioni e organismi nazionali erano specificamente preposti, in una fase scientifica, preliminare alla produzione legislativa<sup>222</sup>. Ed infatti, l'elemento che caratterizza l'opera del giurista ferrarese è un'approfondita riflessione sul ruolo dell'Ufficio del lavoro e del Consiglio superiore del lavoro in Italia, di cui l'autore sembra voler promuovere, a fini divulgativi, le funzioni di speciale utilità rivestite da tali organismi, nel conoscere la "realità della vita operaia", e per garantire "maggiore accordo tra le classi", assecondando quello spirito conciliativo di impronta giolittiana tra organizzazioni del lavoro e poteri pubblici<sup>223</sup>. Nello stesso tempo, l'autore non trascurava di evidenziare i riflessi internazionalistici del problema. Dedicava l'ultimo capitolo sull'emergente tendenza alla formazione di una legislazione internazionale, ripercorrendo accuratamente tutte le tappe che avevano preceduto la stipula dell'accordo italo francese, con un lungo resoconto della conferenza di Berlino e delle successive riunioni "puramente scientifiche", costituite con lo scopo di stabilire le basi comuni di una legislazione del lavoro e di scambiarsi, tra studiosi, "mutue informazioni statistico-legislative con l'appoggio dei Governi"<sup>224</sup>.

La struttura stessa dell'opera riflette quasi un processo necessario che, partendo dalla presa di coscienza del problema operaio da parte dei governi, passava alla fase dell'elaborazione scientifica, condotta da istituzioni preposte alla ricerca di soluzioni. Sulla base dell'osservazione dell'operato di gli altri Paesi, si giungeva, infine, alla consapevolezza della che la questione sociale era un problema condiviso e che bisognava lasciarsi guidare da una volontà di cercare una soluzione comune: una legislazione internazionale.

---

<sup>222</sup> Cfr. *ivi*, pp. 74-167.

<sup>223</sup> Cfr. *ivi*, pp. 34-67. In particolare, l'autore si riferiva all'iniziativa italiana di chiamare le rappresentanze operaie a far parte del Consiglio superiore del lavoro: "è solamente in questo modo", scrive, "che saranno eliminate le cause di odio e di violenza", *ivi*, p. 33.

<sup>224</sup> Cfr. *ivi*, pp. 292 e ss. In particolare, pp. 303-304.

Nonostante le differenze metodologiche, l'attenzione più o meno spiccata verso le categorie disciplinari o la ricerca di rigore scientifico, gli autori finora trattati dedicavano molto interesse al ruolo delle istituzioni.

Il contesto in cui i nuovi discorsi sul lavoro si alimentavano era lo stesso che accoglieva la produzione scientifica di organismi istituzionali, concepiti e preposti al controllo e allo studio della questione operaia, in tutte le sue declinazioni. Mi riferisco in particolare agli Uffici del lavoro, presenti in molti dei Paesi Europei e negli Stati Uniti, che rivestivano una funzione assai rilevante nell'orizzonte transnazionale del discorso giuslavoristico, per due ordini di motivi. Innanzitutto, essi erano rappresentativi della volontà di uniformare la legislazione sociale. Si trattava, come ha messo in luce la storiografia, di "laboratori del nuovo diritto", "laboratori scientifici", finalizzati allo studio, all'osservazione, al monitoraggio dei modelli proposti dagli altri Paesi<sup>225</sup>. In secondo luogo, gli Uffici del lavoro fornivano un contributo tutt'altro che trascurabile nella formazione e nell'indirizzo dell'opinione pubblica, tramite la pubblicazione periodica di un bollettino<sup>226</sup>.

In Italia, gli organismi statali che si occupavano dei lavoratori erano divisi tra ben cinque ministeri, tra questi, l'Ufficio del lavoro, istituito presso il Ministero dell'agricoltura nel 1902, su modello delle esperienze statunitense, francese e belga<sup>227</sup>, aveva tra i suoi compiti: raccogliere, coordinare, e pubblicare notizie ed informazioni relative al lavoro in Italia; osservare e far conoscere lo svolgimento della legislazione sociale

---

<sup>225</sup> S. Sepe, *Politici e burocrati in un tentativo di mediazione degli interessi: il Consiglio superiore del lavoro come organo amministrativo*, in G. Vecchio (a cura di) *Il Consiglio superiore del lavoro (1903-1923)* (Milano 1988), p. 181; Cfr. anche C. Topalov, *Laboratoire du nouveau siècle: la nebulose réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1814* (1999) e M. Perrot, *Introduction*, in I. Lespinet-Moret, *L'Office du travail (1891-1914)*, Rennes, 2007.

<sup>226</sup> Se si volesse applicare agli Uffici del lavoro la categoria teorica del trasferimento istituzionale, si costituirebbe un gioco di scatole cinesi, a partire dalla visione a distanza della storiografia che legge la ri-produzione di organismi con le stesse funzioni e composizioni in contesti, nel nostro caso omogenei: 1) descrizione del transfert: gli uffici che si ri-producono, 2) descrizione dell'ufficio che permette, attraverso lo studio comparato, la formazione omogenea dei diritti nazionali, 3) descrizione della ri-produzione delle leggi sul lavoro su scala occidentale. Sulla teoria dei *trasferimenti*, cfr. F. Ruggie (a cura di), *Il trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*, Bologna, 2012.

<sup>227</sup> Cfr. V. Gallotta, *Le origini dell'Ufficio del lavoro* (Bari 1982), p. 6

all'estero; concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia.

Dallo spoglio del bollettino dell'Ufficio, che veniva pubblicato in numeri semestrali, risulta evidente l'attenzione programmatica al mercato del lavoro su scala internazionale, al movimento migratorio, alle organizzazioni operaie. Ogni esperienza di lotta, locale o estera, di produzione legislativa, di delibera congressuale, che avesse come protagonisti i lavoratori, veniva monitorata con un'accuratezza che dà la misura di quanto la profonda conoscenza della questione sociale era percepita come uno strumento imprescindibile per controllare l'ordine pubblico<sup>228</sup>.

## **2. Dalla “*legislazione operaia*” al “*diritto internazionale del lavoro*”**

Nel 1906 a Berna furono stipulate le prime due convenzioni multilaterali sul lavoro. Una imponeva la proibizione del lavoro industriale notturno per tutte le donne, senza distinzioni di età, e fu firmata da tutte le nazioni presenti, undici Paesi (Italia, Francia, Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Spagna, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera); la seconda aveva ad oggetto l'interdizione della fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenenti fosforo bianco, per la quale solo sette Stati accettarono l'accordo (Italia, Francia, Germania, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi)<sup>229</sup>.

Lo stesso anno Barthélémy Raynaud, in un piccolo trattato che avrebbe riscosso un notevole successo tra i contemporanei, formulava la prima definizione di quel “*Droit international ouvrier*” che dava il titolo alla sua opera.

---

<sup>228</sup> L'importanza del profilo istituzionale nella riflessione storico-giuridica sui problemi del lavoro è tale da indurmi a rimandarne l'approfondimento in altra sede.

<sup>229</sup> Sull'iter di approvazione, il contenuto e l'applicazione delle convenzioni di Berna, cfr., tra tutti, G. Valentini-Fersini, *Protezione* cit., pp. 60 ss. Per un'analisi più “tecnica” delle disposizioni in esse contenute, si veda S. Gemma, *Il diritto internazionale* cit., pp. 40 e ss.

I due eventi possono essere messi in connessione perché, sebbene gli accordi di Berna avessero un peso tutto relativo dal punto di vista dell'effettività, per la pochezza del loro contenuto e per le difficoltà oggettive di renderle applicabili, la funzione da esse svolta in termini simbolici ebbe delle conseguenze più evidenti<sup>230</sup>. La realizzazione dei due accordi multilaterali fu letta dalla cultura giuridica europea come un cambiamento di rotta nella politica dei Governi occidentali, e un incoraggiamento, rivolto agli stessi giuristi, a continuare nello studio del diritto internazionale operaio<sup>231</sup>.

Raynaud aveva acquisito una certa dimestichezza con la materia lavoristica ricoprendo l'incarico di *secrétaire* nella Commissione per l'elaborazione del progetto di legge sul contratto di lavoro in Francia, presso la *Société d'études législatives*.<sup>232</sup> Alla luce dei nuovi eventi internazionali (Conferenze, trattati e convenzioni sul lavoro), sui quali era puntata la sua attenzione professionale, si spinse fino a individuare una nuovo ambito del diritto,

“qui règle la situation juridique des ouvriers étrangers au point de vue des questions de travail”<sup>233</sup>.

Nella costruzione di Raynaud è facile individuare un'operazione creativa, quasi immaginifica, che tentava di incanalare – troppo sarebbe dire sistematizzare – in una prospettiva per quanto possibile organica, elementi disomogenei per provenienza e natura giuridica, che egli

---

<sup>230</sup> Ernest Mahaim esplicitò tale connessione, *Droit international ouvrier*, Paris, 1913, p. 1.

<sup>231</sup> “L'avvenimento, di grandissima importanza invero, è incoraggiante” scriveva G. Valentini-Fersini, *Protezione e legislazione* cit., p. 118, riferendosi alle convenzioni del 1906. Fu lo stesso Raynaud, *Droit International Ouvrier* cit, il quale, narrando le vicende della Conferenza internazionale, tenuta l'anno precedente, sempre a Berna, per programmare il contenuto delle due convenzioni, scrisse che “La conférence de Berne marque le premier pas dans une voie nouvelle et son succès présage la réunion de beaucoup d'autre conférences du même genre sur des sujets analogues”, p. 69.

<sup>232</sup> J.-P. Le Crome, *La société d'études législatives face à la question du contrat de travail (1904-1907)*, in F. Hordern (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, Aix-en-Provence, 2001, pp. 223 ss. Nel 1906 Raynaud era chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Dijon.

<sup>233</sup> B. Raynaud, *Droit International Ouvrier* cit., p. 5.

prendeva a prestito dalla privatistica in tema di infortuni sul lavoro e assicurazioni operaie, dal materiale giurisprudenziale e legislativo nazionale riguardante la tutela dei lavoratori stranieri, e infine dalle uniche fonti internazionalistiche che all'epoca poteva avere a disposizione (trattato italo-francese, convenzioni di Berna).

Per stessa ammissione dell'autore l'opera risulta scomposta, ma tale caratteristica, derivante dal fatto di essere il risultato dell'assemblaggio di più studi separati predisposti per sostenere un corso sul diritto internazionale operaio al *College libre des Science social*, non impediva a Raynaud di compiacersene. Il giurista attribuiva all'aspetto disordinato della sua opera la capacità di rappresentare lo stato esatto in cui la materia si trovava e, d'altra parte, era perfettamente consapevole che la novità del tema oggetto della sua ricerca gli permetteva di lasciare alle sue riflessioni una forma mobile, aperta all'integrazione futura, e non definitiva<sup>234</sup>.

Se la composizione dei contenuti e l'organizzazione della trattazione si presentava debole (ci sono molte ripetizioni e i concetti sono approfonditi in diversi momenti del testo, senza un ordine complessivo), non si può dire lo stesso per il la volontà di fondo che sorregge il programma disciplinare, derivante da un preciso intento ideologico proclamato nell'affermazione: "le xx siècle sera sans doute le siècle de droit international ouvrier"<sup>235</sup>, ovvero il secolo della soluzione pacifica, tramite il diritto, della questione sociale internazionale.

Ne risultò un'opera dal contenuto innovativo, che progettava l'architettura di un sapere giuridico nuovo, alla cui definizione contribuiva in misura determinante l'acquisizione di un moderno metodo comparatistico da parte del giurista, il quale, nella disamina di leggi, giurisprudenza e dottrina, attinse da materiale proveniente da gran parte dei Paesi Europei e dagli Stati Uniti. Raynaud osò, e sostituì con la parola "diritto", evocativa di un progetto disciplinare più complesso, il sintagma

---

<sup>234</sup> Cfr., *ivi*, p. 1.

<sup>235</sup> *Ivi*, p. 2.

“legislazione (o protezione) internazionale del lavoro (o operaia)”, che aveva alle spalle una piccola tradizione, in cui l'internazionalità non si riferiva alla natura delle fonti, quanto piuttosto all'estensione geografica di un tipo di regolamentazione che si era diffusa nei paesi ad economia industriale. La prospettiva di Raynaud si traduceva nell'acquisizione di un approccio programmatico al tema, che manifestava chiaramente l'intento di costruire uno specialismo internazional-lavoristico; un obiettivo che, al momento in cui Raynaud scriveva, dopo la sigla del trattato Franco-Italiano e delle due convenzioni di Berna, appariva ancora più vicino e concretamente realizzabile.

Il tentativo del giurista francese era di dare al diritto internazionale operaio una dignità autonoma, attribuendo alla materia delle caratteristiche sue proprie che la distinguevano in senso specialistico, e che l'autore sintetizzava in un elenco: *le droit international ouvrier* era scritto, perché risultante da testi legislativi o convenzionali; umanitario, perché si ispirava a principi di giustizia e umanità, tendente all'uniformità e perché le prescrizioni di una legislazione operaia internazionale non erano possibili se non applicate internazionalmente; riposava nella reciprocità diplomatica<sup>236</sup>. Ormai, nella prospettiva inaugurata da Raynaud, non si trattava più di fare un'operazione comparatistica secondo il metodo, già contestato da Saleilles, del confronto tra legislazioni, ma si affrontava il tema in maniera differente, considerando le nuove fonti di diritto internazionale positivo e spingendo verso la costruzione di un diritto uniforme, comune<sup>237</sup>.

---

<sup>236</sup> Cfr. B. Raynaud, *Droit international ouvrier* cit., pp. 12 e ss. Caratteristiche che poi furono contestata da Gemma, il quale non le considerava affatto speciali per la materia internazionale operaia, ma piuttosto intrinsecamente connesse con la natura del diritto internazionale tout court, v. *infra*.

<sup>237</sup> La prospettiva di Raynaud si inserisce nel contesto della definizione dei metodi comparatistici tra Otto e Novecento, quando si assistette al delicato passaggio dagli approcci più ingenui della “legislazione comparata” alla costruzione disciplinare del “diritto comparato”. Valga per tutti, C. Petit, *Lambert en la Tour Eiffel* cit., pp. 52 e ss. L'autore francese, essendo membro della *Société d'études législatives*, era entrato in contatto, evidentemente subendone l'influenza, con uno dei padri del moderno diritto comparato, Raymond Saleilles, che pure faceva parte, con un ruolo da protagonista, della Società. Sul punto cfr. J.-P. Le Crome, *La Société d'études législatives*, cit., in particolare, pp. 227 e ss. Su Saleilles comparatista, cfr. Grossi, Paolo, *Assolutismo giuridico e diritto*

Sulle fonti, in particolare, quelle che Raynaud chiamava “agents d’élaboration” del diritto, il giurista soffermava la sua attenzione, costituendo un appiglio tecnico-giuridico imprescindibile per dare fondatezza alla sua architettura discorsiva, e per evidenziare, ancora una volta, l’avvento di un nuovo campo del diritto, che andava considerato in tutte le sue specificità. Leggi, giurisprudenza e trattati rappresentavano i testi di riferimento, i primi due connessi a una “tendenza nazionale” di evoluzione del “droit nouveau” sul trattamento dei lavoratori stranieri, gli ultimi rappresentanti della “tendenza internazionale”. Nella riflessione dell’autore, i trattati, apportando correzioni e dei miglioramenti anche alle legislazioni interne, diventavano sempre più il fattore preponderante nell’evoluzione del diritto internazionale operaio<sup>238</sup>.

In tale contesto incerto, demandato in massima parte all’eventualità futura della composizione degli interessi nazionali, tra gli strumenti di elaborazione, la dottrina acquisiva un ruolo determinante, le riviste e l’associazionismo scientifico diventavano agli occhi di Raynaud non solo i mezzi per la condivisione di informazioni, ma anche di stimolo alla riflessione, per l’individuazione dei problemi sociali più urgenti, come la questione operaia internazionale, e la predisposizione di rimedi appropriati<sup>239</sup>.

Dal punto di vista contenutistico, il dato essenziale che distingue l’opera di Raynaud dalle precedenti, facendo del giurista francese un assoluto iniziatore, era la decisa centralità dedicata al tema dell’emigrazione, e per

---

*privato. Lungo l’itinerario scientifico di Raymond Saleilles*, in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi* Milano, 2008, pp.269-337, il quale sottolinea che il comparativismo fu la cifra dell’itinerario scientifico del giurista francese, anche perché gli permetteva di identificare, attraverso “rivelazioni comparatistiche” un complesso di regole comuni a tutti i popoli civilizzati, ivi, p. 288; cfr. anche A. Aragoneses, *Un jurista del modernismo. Raymond Saleilles y los orígenes del derecho comparado*, Madrid, 2009.

<sup>238</sup> Cfr. ivi, pp. 27 e ss. Tra le riviste più rilevanti, l’autore cita: *Journal de droit international privé et de la jurisprudence comparée*, di Darras, e *la revue de droit international privé et de droit penal international*, fondata da Clunet; il riferimento all’associazionismo privato è indirizzato integralmente all’AIPLT, il cui ruolo è onnipresente nella trattatistica sulla legislazione operaia internazionale. Raynaud non manca di citare l’Istituto internazionale d’agricoltura, fortemente voluto da Vittorio Emanuele II, per il suo contributo all’organizzazione di un ufficio centrale del lavoro agricolo, al fine di orientare l’emigrazione tra i diversi Paesi, e l’incoraggiamento alla realizzazione di una regolamentazione internazionali degli infortuni in agricoltura.

<sup>239</sup> Cfr. ivi, pp. 18-22.

conseguenza al lavoratore straniero, come nuovo soggetto di riferimento del diritto internazionale.

Raynaud apriva la sua trattazione mostrando una statistica dei lavoratori stranieri in Francia<sup>240</sup>, per fornire la prove di come la mobilità del lavoro fosse diventato un fenomeno di massa preoccupante. La proletarizzazione degli operai, spinti dalla necessità a “fluttuare sulla vasta distesa del mondo”, avrebbe provocato conseguenze “nefaste” per la stabilità industriale, se non si fossero approntate le misure idonee a impedire il conflitto tra lavoratori stranieri e manodopera nazionale, misure di diritto internazionale del lavoro. Se l’origine, il fattore materiale che aveva indotto alla riflessione giuridica, sul “*nouveau droit*”<sup>241</sup> era l’emigrazione, c’erano delle cause che avevano contribuito alla sua formazione. Raynaud le individuava: nell’azione degli interessati, delle associazioni operaie organizzate in senso globale fin dal tempo della prima internazionale del 1864, che imponevano all’attenzione degli economisti e giuristi la situazione dell’operaio straniero<sup>242</sup>; nella tendenza delle legislazioni Statali in tema di lavoro a estendere le norme protettive ai lavoratori stranieri; nel progresso del diritto internazionale che a partire dal diciannovesimo secolo seguiva una precisa tendenza a positivizzarsi nel diritto convenzionale<sup>243</sup>.

“Le fait économique qui donne naissance au droit international ouvrier est la mobilisations croissante de la main d’œuvre ouvrière à notre époque”<sup>244</sup>.

In Italia il lavoro del giurista francese raccolse un foltissimo seguito, sebbene i suoi emuli italiani, come Giuseppe Valentini-Fersini e Anton Felice Locatelli, spesso si limitarono a una ricognizione più o meno compendiosa della produzione nazionale ed europea in materia di

---

<sup>240</sup> Cfr. Ivi, p. 3.

<sup>241</sup> È un’espressione ricorrente in B. Raynaud, *Droit International Ouvrier* cit.

<sup>242</sup> Cfr. Ivi, p. 9.

<sup>243</sup> Cfr. Ivi, p. 11.

<sup>244</sup> Ivi, p. 41.

protezione operaia, che in alcuni casi finiva per essere un mero assemblaggio di citazioni altrui<sup>245</sup>. Le opere minori, ricognitive e ricompositive dell'esperimento di Raynaud, nelle quali si cimentavano giovani giuristi italiani, erano tutte arricchite da prefazioni autorevoli che danno il senso di come i problemi del lavoro nella nuova dimensione internazionale destassero l'interesse generale della cultura giuridica. Nelle benevole e compiacenti parole dei rispettivi "maestri", Luigi Luzzati per Valenti Fersini, Enrico Catellani per Locatelli, Pasquale Fiore per De Feo, non si nasconde un'autentica volontà di dare la giusta rilevanza alla materia che veniva costruendosi e soprattutto ai fenomeni sociali sui quali andava a intervenire. Sulla spinta "*degli aumentati bisogni, delle facilitate vie di comunicazione e della necessità di realizzare una divisione internazionale del lavoro*"<sup>246</sup>, prendeva corpo una vera e propria massificazione del movimento della manodopera, faceva notare Fiore; e in relazione a questo presupposto, che appariva ormai incontrovertibile, venivano selezionati e ribaditi quei caratteri risolutivi essenziali del nuovo diritto, che in maniera sparsa ma costante erano emersi dagli studi più disparati: l'attività cooperativa tra gli stati e la solidarietà internazionale in difesa del lavoratore, "oltre i confini della patria"<sup>247</sup>; "l'aspirazione a un a convenzione generale internazionale"<sup>248</sup>.

In Italia come in Belgio, perché paesi d'esportazione, in Francia perché paesi d'importazione, il riferimento al fenomeno migratorio prendeva il sopravvento su qualsiasi altra questione, assumendo una portata generale e pregiudiziale, come di una questione ineludibile, nocciolo essenziale di tutti gli svolgimenti dottrinari e legislativi. L'emigrazione era considerata come la causa, il "movente precipuo e più naturale della

---

<sup>245</sup> In questo contesto ha costituito un'eccezione la figura dell'internazionalista Scipione Gemma, che con il suo *Diritto internazionale del lavoro* del 1912, ha fornito un contributo scientifico ben più significativo, si veda *infra*. Per la Germania si veda Franz Dochow, *Vereinlichung des Arbeiterschutzes durch Staatsverträge*, Berlino, 1908, un testo citato dagli internazionalisti tedeschi d'inizio secolo, come punto di riferimento della materia.

<sup>246</sup> P. Fiore, Prefazione, in C. Salvia Gallozzi, *Gli infortuni sul lavoro nel diritto internazionale*, Torino, 1914, p. 2.

<sup>247</sup> Cfr. Catellani, p. X.

<sup>248</sup> Fiore, p. VIII.

legislazione operaia internazionale”<sup>249</sup> e l’operaio straniero, di conseguenza, assurgeva a principale soggetto di riferimento del nuovo diritto. Parafrasando le parole del belga Ernest Mahaim, se il diritto internazionale regolava le relazioni degli Stati tra loro, in riferimento ai loro cittadini operai, si doveva occupare innanzitutto “dello stabilimento degli operai o, se si vuole, dell’emigrazione operaia”<sup>250</sup>.

Ai dati statistici sull’espansione del fenomeno migratorio fece eco lo strumentario discorsivo dei giuristi, i quali individuarono alcune aree problematiche: l’esigenza di regolamentazione dei flussi di manodopera straniera, la possibilità di estendere agli operai immigrati i diritti dei lavoratori (diritto d’associazione professionale, diritto di sciopero, arbitrato) e le misure protettive (durata giornaliera del lavoro, impiego delle donne e dei fanciulli), l’applicabilità della disciplina delle assicurazioni operaie. La soluzione proposta e largamente condivisa dai giuristi consisteva, da un lato, nel miglioramento del diritto interno nel senso di un’estensione della legislazione nazionale anche agli stranieri (l’art. 3 del codice civile italiano era considerato molto progressista in questo senso: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini”), dall’altro, nell’incremento di accordi bilaterali in materia di lavoro. L’obiettivo, lontano ma unanimemente invocato, era quello di giungere ad una “convenzione generale internazionale per regolare con regole uniformi il contratto di lavoro”<sup>251</sup>. Nell’attesa che questo accordo – “generale” per contenuto e con riferimento ai soggetti destinatari – assumesse una forma positiva, la dottrina dava sfogo alle sue costruzioni significative, con risultati che mostrano tutta la modernità di una riflessione giuridica multidisciplinare (diritto internazionale, legislazione

---

<sup>249</sup> A. F. Locatelli, *Le leggi sul lavoro* cit., p. 56

<sup>250</sup> E. Mahaim, *Droit International Ouvrier* cit., p. 23. La personalità di Mahaim è rilevante non solo per la sua carriera accademica (egli fu professore all’Università di Liegi, dove insegnò diritto internazionale, statistica ed economia politica, e nel 1912 tenne un corso di *Droit international ouvrier* alla facoltà di diritto di Parigi) ma anche come testimonianza dell’impegno di alcuni di questi studiosi nella vita politica e istituzionale. Tra i suoi vari incarichi, è noto il ruolo di Mahaim come membro fondatore dell’OIL.

<sup>251</sup> P. Fiore, Prefazione, in C. Salvia Gallozzi, *Gli infortuni* cit., p. 3.

sociale) contaminata da saperi esterni (politica internazionale, economia).

## **2.1 La scommessa di Scipione Gemma**

“In Italia mancava un lavoro come quello di Raynaud [...] e questo del Gemma riempie una vera lacuna, dandoci una completa esposizione del diritto internazionale del lavoro, come è attualmente costituito dalle singole legislazioni e dalle speciali convenzioni esistenti fra alcuni stati. Per l'Italia che ha una così forte migrazione operaja, è facile intendere quale speciale importanza abbia lo studio. Trattandosi di un diritto in formazione, non è facile disegnare un quadro sistematico”<sup>252</sup>.

Sono le parole adoperate dall'anonimo recensore dell'opera di Scipione Gemma su *Il diritto internazionale operaio*, comparse nella *Rivista di diritto pubblico* nel 1912; parole che forniscono dei suggerimenti essenziali per comprendere il contesto in cui l'opera si incardinava.

La cultura giuridica europea era consapevole della scivolosità del terreno su cui Raynaud e Gemma si erano incamminati - che mancava di solidi riferimenti normativi, era povero di giurisprudenza e privo di un'autonoma tradizione disciplinare. Contemporaneamente quella stessa cultura giuridica, che voleva confrontarsi, insieme alle altre scienze, con i problemi sociali più urgenti, non poteva non assegnare rilevanza (che trapela anche dalla premura nel recensire l'opera) a un tema di spiccata attualità, come quello affrontato dai due giuristi.

Scipione Gemma nacque a Verona nel 1867 da Luigi, avvocato, e Luigia Bracht. Laureatosi in giurisprudenza all'Università di Bologna, ottenne la libera docenza in diritto internazionale nel 1890 ed esercitò, per poco, la

---

<sup>252</sup> Recensione a Scipione Gemma, *Il diritto internazionale del lavoro*, Roma, 1912, in *Rivista di diritto pubblico*, Roma, 1912, pp. 584-585.

professione di avvocato nella città natale fino a quando, superato “l'esame di concorso per l'ammissione al posto di volontario gratuito nel Ministero degli affari esteri” nel 1891, si trasferì a Roma. Qui fu assegnato al suo ruolo di impiegato di prima categoria, provvisoriamente, presso la biblioteca del Ministero. Presto, nel dicembre dello stesso anno, fu destinato al Consolato di Alessandria d'Egitto “per esercitarvi le funzioni di applicato volontario”, luogo che probabilmente non raggiunse mai perché, pochi mesi dopo, rassegnò le sue dimissioni. Nel gennaio 1893 la carriera diplomatica di Gemma finiva ufficialmente. Difficile dire quali fossero i motivi che spinsero il giurista a rinunciare, in così breve tempo, a un'opportunità prestigiosa come l'ingresso nella diplomazia; se non fu per seguire la vocazione accademica, che certamente negli anni successivi ebbe modo di soddisfare, forse fu per la mancanza dei mezzi economici necessari ad intraprendere una professione appannaggio dei pochi che vivessero di rendita<sup>253</sup>.

L'interesse per le relazioni internazionali fu poi sublimato, negli anni successivi, dalla redazione di un'opera di successo, sulla storia dei trattati diplomatici, le cui due edizioni, curiosamente, si collocano l'una all'inizio della carriera accademica di Gemma, nel 1895, e l'altra in momento successivo al pensionamento, quasi a voler chiudere un cerchio che era rimasto aperto per più di quarant'anni<sup>254</sup>.

Quella devozione che il Sottosegretario di Stato, complimentandosi con il giovane diplomatico per la riuscita dell'esame, si augurava che avrebbe dimostrato verso il Governo, Gemma l'avrebbe riversata nei confronti dell'insegnamento e della ricerca, a cui dedicò l'intera sua esistenza<sup>255</sup>.

---

253 A dire il vero, l'idea che Gemma non vivesse nella massima agiatezza, viene suggerita dagli incartamenti contenuti nel fascicolo personale presso il Ministero della pubblica istruzione, che riguardano quasi esclusivamente questioni retributive di varia natura e dal quale traspare una cura minuziosa delle sue entrate economiche. Anche in relazione a questo, non si può trascurare di dire che Gemma era sposato, con Maria Franchini ed era padre di tre figli, Luigi, Elvira, e Albano.

254 Cfr. S. Gemma, *Storia dei trattati nel secolo 19.*, Firenze, 1895; S. Gemma, *Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei: dal Congresso di Vienna (1815) ai giorni nostri*, Firenze, 1940.

255 Cfr. missiva del Ministero degli affari esteri, per la comunicazione dell'avvenuta nomina a “volontario”, firmata dal sottosegretario di Stato, A. d'Arco, si trova in ACS,

Nel 1894 fu nominato professore di diritto internazionale nel regio istituto di scienze sociali “Cesare Alfieri” di Firenze. Nel 1903 fu nominato professore straordinario di diritto internazionale presso l’Università di Macerata; poi insegnò a Pisa, e nel 1911, ottenuto l’ordinariato (davanti a una commissione presieduta da Pasquale Fiore), prima a Modena, poi a Bologna dove rimase per tutta la sua carriera, fino a diventare professore emerito nel 1939. Morì nel 1951<sup>256</sup>.

Fu scrittore prolifico, dando alle stampe un numero cospicuo di opere trattatistiche e manuali universitari, dedicati al diritto pubblico e costituzionale, ma soprattutto a molteplici aspetti del diritto internazionale, dalla soluzioni di quesiti pratici, a problemi di diritto sostanziale, a riflessioni teorico-disciplinari.

La pubblicazione di *Il diritto internazionale del lavoro* si configurava, nella carriera del suo autore, come ripresa e approfondimento di un percorso argomentativo già avviato, i cui caratteri si riconoscono in opere precedenti, di genere e contenuto diverso, che però anticipavano i quesiti principali del trattato del ‘12: l’emigrazione, l’internazionalizzazione dei problemi economici e sociali, il ruolo della scienza giuridica nella gestione degli stessi.

La prolusione del 1897, recitata in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico nell’Istituto di Scienze Sociali di Firenze, Gemma affrontava un topos del discorso giuridico di fine secolo, ossia il nodo problematico costituito dal rapporto tra diritto e pratica politica. Nell’ambito delle relazioni internazionali, come era stato già illustrato da Pasquale Fiore<sup>257</sup>, l’efficacia decisiva dell’elemento politico rispetto alla scienza giuridica rappresentava un pericolo, e Gemma ritornava a marcare l’importanza dell’autonomia del diritto da altri saperi, ma soprattutto il primato della scienza sulla diplomazia per la risoluzione delle questioni internazionali.

---

MPI, Dir. Gen. Istruzione Superiore, fascicoli personale insegnate e amministrativo, II versamento, 2<sup>a</sup> serie, B. 71.

<sup>256</sup> Per questi pochi cenni biografici, cfr. ACS, MPI, Dir. Gen. Istruzione superiore, B. 887, F. 747, SF. 3, *Scipione Gemma*; ACS, MPI, Dir. Gen. Istruzione Superiore, fascicoli personale insegnate e amministrativo, II versamento, 2<sup>a</sup> serie, B. 71; ACS, MPI, Dir. Gen. Istruzione Superiore, Liberi docenti, II serie, B. 153.

<sup>257</sup> Vedi *supra*, cap. secondo.

Tra queste, il fenomeno migratorio, o quello degli accordi economici multilaterali (la cosiddette *Unioni*) erano terreni in cui i giuristi dovevano dimostrare l'utilità, il "profitto", della loro funzione, dal momento che si trattava di temi nuovi che si aprivano "*al dominio esclusivo del diritto*"<sup>258</sup>. Nella prolusione fiorentina, Gemma anticipava, con un poco convincente tono da retore, una riflessione che avrebbe prodotto risultati più robusti, dal punto di vista argomentativo, in un trattatello sul diritto internazionale amministrativo del 1902. Facendo un'acuta ricognizione della letteratura europea sul tema, e non mancando di citare il Fusinato de *Una parte alquanto trascurata del diritto internazionale*, i tedeschi Robert von Mohl, e Robert von Stein, disegnava le linee di un campo disciplinare, tutto interno alla scienza giuridica internazionalistica, che da qualche tempo si imponeva con decisi profili di attualità e coinvolgimento nella gestione dell'ordine internazionale<sup>259</sup>.

"La protezione amministrativa dell'individuo, l'intervento dello stato nei rapporti sociali, la gestione di certi pubblici servizi, son tutte cose che, di fronte al meraviglioso sviluppo assunto dalla vita internazionale dei nostri giorni, lo Stato non può più fare isolatamente. Queste sue funzione le deve compiere in collaborazione con altri [...] su di un teatro il più vasto possibile. È anzi proprio questo il terreno sul quale la solidarietà internazionale si manifesta con maggiore efficacia"<sup>260</sup>.

---

258 Cfr. S. Gemma, *Politica e diritto negli odierni rapporti internazionali*, Firenze, 1897, in particolare, pp. 13-14, 29-30.

259 Cfr. S. Gemma, *Prime linee di un diritto internazionale amministrativo*, parte I, Firenze, 1902. La produzione di Gemma è sempre molto ben documentata, l'autore conosceva la lingua francese, inglese e tedesca, sia parlata che scritta, e questo lo agevolava nel tener aggiornata e costante la bibliografia di riferimento, nella quale ampio spazio era dato a opere straniere. Cfr. ACS, MPI, Dir. Gen. Istruzione Superiore, fascicoli personale insegnate e amministrativo, II versamento, 2<sup>a</sup> serie, B. 71. Su Fusinato, von Mohl, e la nozione di diritto internazionale amministrativo, vedi *supra*, cap. secondo.

260 Ivi, p. 20.

Nel tentativo di formulare una trattazione organica e completa di questa materia, raccontandone i precedenti dottrinari, mostrando le sue manifestazioni formali (in diritto convenzionale, dentro e fuori le Unioni) e avanzando delle prospettive teoriche, Gemma integrava nel suo discorso due elementi essenziali allo sviluppo della successiva riflessione sul diritto internazionale del lavoro: “il progressivo divenire internazionale del capitale e del lavoro” e la connessa evidente espansione del fenomeno migratorio<sup>261</sup>. In particolare, faceva notare il giurista, l'emigrazione richiamava l'attenzione di tutti gli “Stati civili”, quelli interessati a predisporre le misure restrittive idonee e a proteggere il lavoro nazionale, quelli che auspicavano un'estensione della protezione dei propri cittadini all'estero. Il problema era tale, riferiva Gemma, che aveva dato spunto a una “*recente discussione parlamentare italiana in cui s'era accennato a un nuovo tipo di trattato*”, che doveva riempire una lacuna del diritto convenzionale internazionale, assicurando agli operai stranieri le stesse condizioni e il godimento dei diritti previdenziali della manodopera interna<sup>262</sup>.

L'importanza dei temi così rappresentati, in cui la politica cominciava a giocare un ruolo determinante nella definizione di soluzioni, induceva Gemma a concludere che i giuristi non potevano permettersi di trascurare lo studio accurato e la comprensione scientifica dei fenomeni economici e sociali<sup>263</sup>.

Dieci anni dopo Gemma, nell'aprire il suo studio sul diritto internazionale del lavoro, partiva dalla medesima riflessione sul compito che doveva assumere il diritto rispetto all'emergere di questioni nuove. Invocando la competenza del diritto a studiare l'andamento dei fattori sociali con i metodi d'indagine che gli erano propri e a disciplinare la vastissima rete di rapporti e l'intricato conflitto di interessi che ne derivavano, il giurista veronese tornava a insistere sul punto che tale specifica funzione – una prerogativa del diritto, inteso in un senso ampio, comprensivo sia delle

---

261 Ivi, p. 22-23.

262 Ivi, p. 23.

263 Cfr. ibidem.

norme positive sia delle elaborazioni dottrinarie - non era stata adempiuta in modo soddisfacente<sup>264</sup>. I tempi erano ormai maturi per la costruzione di un discorso più articolato e approfondito su una questione specifica: un discorso ritagliato intorno al nesso tra diritto e mobilità internazionale del lavoro<sup>265</sup>.

La questione operaia era diventata della massima importanza nel diritto interno dei maggiori Stati occidentali, dando luogo a una serie di provvedimenti “intesi a garantire al lavoratore sia la sostanziale eguaglianza contrattuale, sia la sicurezza della sua condizione economica, sia l'integrità fisica e l'elevazione intellettuale e morale”<sup>266</sup>.

I progressi di un complesso legislativo così predisposto, da un lato producevano naturalmente dei quesiti di natura internazionalista, come il problema dell'estensione delle norme agli stranieri e dei conflitti di competenza, dall'altro conducevano alla creazione di un diritto internazionale del lavoro positivo di formazione convenzionale.

Nella breve ed efficace presentazione della materia, Gemma attribuiva un ruolo essenziale, per la costituzione di accordi internazionali, alla volontà comune degli Stati che inseguivano l'idea di una rete di principi uniformi e di garanzie reciproche; ma l'autore non trascura neanche di citare la componente sindacale e politica, “la costituzione di un proletariato internazionale”, che premendo per la realizzazione di una regolamentazione del lavoro, induceva i governi a moltiplicare gli strumenti per prevenire o dirimere i conflitti causati dalla sperequazione delle condizioni economiche tra operai e padroni<sup>267</sup>.

Il tentativo di organizzare scientificamente una materia alla quale Gemma, per primo, attribuì l'etichetta di “diritto internazionale del

---

264 Cfr. S. Gemma, *Il diritto internazionale del lavoro*, Roma, 1912, p. 3.

265 L'utilizzo della locuzione “mobilità di manodopera”, al posto della semplice “emigrazione”, non doveva essere casuale. Per un professionista del diritto internazionale il concetto di “emigrazione” richiamava immediatamente la più vasta nozione dello *ius migrandi*, afferente a una categoria di diritti, le libertà individuali, che non poteva essere adatta a comprendere la complessità di rapporti di cui si trovava ad essere titolare un soggetto, qualificato come lavoratore straniero.

266 Ivi, p. 5.

267 Cfr. ivi, p. 6-8.

lavoro”<sup>268</sup>, si apriva con una importante dichiarazione di delimitazione disciplinare, che chiarisce il senso di tutta l’operazione condotta dal suo autore.

“La sua specificazione [del diritto internazionale del lavoro] si concepisce soltanto *ratione materiae*, vale a dire in rapporto alla sua natura particolare dei problemi del lavoro ch’esso intende risolvere, si tratta, in altri termini di un capitolo del diritto internazionale [...]che va in quadrato nel sistema generale del diritto internazionale il quale è atto ad accoglierlo con le regole che gli sono proprie”<sup>269</sup>.

Il giurista veronese palesava nell’introduzione i suoi intenti compositivi della materia e, pur ammettendo le difficoltà derivanti dalla circostanza che si trattava di una materia “in formazione”, si sforzava di definire un quadro preciso delle “partizioni fondamentali” che decideva di configurare<sup>270</sup>.

A partire dall’individuazione dell’oggetto del suo studio: la posizione del lavoratore straniero sia nel contratto, “di fronte a coloro cui prestano l’opera”, sia rispetto alla tutela amministrativa dello Stato importatore,

---

<sup>268</sup> Prima di Gemma, la definizione adottata in Italia e Francia era “legislazione internazionale del lavoro”, ovvero “diritto internazionale operaio”. Gemma, richiamando una riflessione di Paul Pic, sostituisce il termine “operaio”, con il più generico “del lavoro” per aprire la materia a categorie di lavoratori diversi da quelli dell’industria, *ivi*, p. 8. La scelta tra l’aggettivo “operaio” e la locuzione “del lavoro” non era indifferente, e spesso rifletteva precise posizioni di politica del diritto, per le quali, con riferimento all’Italia, cfr. C. Vano, “*I problemi del lavoro*” cit., pp. 183 ss. Il francese Paul Pic si premurò di manifestare la sua preferenza per la seconda opzione, in: *Traité élémentaire de législation industrielle*, Paris, 1894, p. 3. Non si può fare a meno di notare che l’utilizzo della denominazione “diritto del lavoro” come qualifica del diritto internazionale anticipa la nomenclatura dello stesso specialismo lavoristico di circa vent’anni, sul punto cfr. *supra*, cap. primo.

<sup>269</sup> *Ivi*, p. 8. Con questa dichiarazione Gemma intende prendere le distanze dal tentativo di Raynaud di attribuire al diritto internazionale operario delle caratteristiche peculiari che quasi lo rendevano specialismo autonomo. Cfr. B. Raynaud, *Le droit international ouvrier* cit., pp. 12 e ss. La strada segnata da Gemma ebbe, almeno in Italia, dei continuatori; il diritto internazionale del lavoro, inteso come branca del diritto internazionale *tout court* ha marcato la sua presenza in opere come trattatistiche e nelle enciclopedie del diritto, v. per es. G. Balladore Pallieri, *Diritto internazionale del lavoro*, in U. Borsi, F. Pergolesi (a cura di) *Trattato di diritto del lavoro*, V vol. pp. 335 e ss.; G. Gaja, voce *Lavoro (disciplina internazionalistica)*, in EDD, Milano, 1981, pp. 620-641;

<sup>270</sup> Cfr. *ivi*, p. 15.

“di fronte ai poteri pubblici”, Gemma faceva notare che su tali rapporti intervenivano tre ordini giuridici: quello privatistico, tra imprenditore e lavoratore, quello di diritto pubblico interno e quello del diritto pubblico esterno, che occorreva “quando l’azione dello Stato verso gli stranieri, in qualunque forma esplicita e da qualunque intendimento mosso, assurga a violazione di diritto o lesione d’interesse nei rapporti tra Stato e Stato”<sup>271</sup>. Dettate le coordinate del suo discorso, il giurista veronese procedeva innanzitutto con l’affrontare il tema della tutela “*preventiva*” del lavoratore straniero nel contratto, riferendosi alle leggi di protezione rispetto all’età, al sesso, e alle modalità di lavoro, delle quali forniva una prima ricognizione comparatistica (Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti) e ne sottolineava la natura territoriale.

“A tutto quel complesso di disposizioni che in ogni paese costituiscono l’ordinamento sociale del lavoro va attribuito carattere territoriale e quindi sarà la legge territoriale che decide sovranamente sui seguenti oggetti. A) sulla natura dell’opificio e del lavoro industriale, b) sulle persone alle quali si applicano le leggi a tutela dei lavoratori, c) sull’età dell’attitudine all’impiego e sulle condizioni fisiche (salute, sesso) per poterlo esercitare”<sup>272</sup>.

L’incertezza e l’aleatorietà di una protezione demandata esclusivamente all’imperio degli ordinamenti statali poteva trovare, secondo la prospettiva di Gemma, un temperamento nel diritto convenzionale. I trattati di lavoro conducevano, in questo campo, la duplice funzione di garantire una maggiore certezza del diritto da applicarsi e di favorire l’unificazione sostanziale del diritto stesso<sup>273</sup>. Ma questo generico favore che Gemma manifesta nei confronti degli accordi internazionali si specifica meglio in seguito, ridimensionandosi. In particolare, dopo aver debitamente riportato e analizzato il contenuto del trattato italo-francese

---

<sup>271</sup> Ivi, p. 15, Aigues mortes rappresenta un esempio chiaro in tal senso.  
<sup>272</sup> Ivi, pp. 31-32.  
<sup>273</sup> Cfr. ivi, p. 36

del 1904, si sofferma sulle convenzioni di Berna, che costituivano il nodo centrale della riflessione dell'autore sulla difesa internazionale contro le malattie e i veleni d'industria.

La posizione di Gemma su questo punto era molto pragmatica e non lasciava spazio agli slanci umanitaristici - d'altra parte, caratteristica del testo di Gemma è la sua compostezza espositiva e lessicale, che contribuisce, per la prima volta, rispetto alle opere degli altri italiani del diritto internazionale del lavoro, a dare alla materia l'aspetto della scientificità. Il giurista, che aveva rappresentato il trattato bilaterale italo-francese come un buon mezzo per garantire ai lavoratori stranieri l'applicazione delle tutele del Paese importatore, non riponeva molta fiducia nella riuscita di accordi multilaterali, soprattutto in tema di regolamentazione igienica delle fabbriche, e le sue disillusioni avevano una ragione lucidamente economicistica.

Gemma ammetteva che fosse raro, o addirittura impossibile, che una prescrizione normativa intesa a salvaguardare l'operaio da un avvelenamento industriale non conducesse ad un aggravamento economico nell'esercizio dell'industria; faceva notare, inoltre, che tali prescrizioni producevano un aumento del costo del prodotto industriale. Per cui, lo Stato che avesse preso i provvedimenti più severi per la salute dei lavoratori avrebbe pagato nei termini di un "peggioramento nelle condizioni di lotta sui mercati internazionali"<sup>274</sup>.

Il timore della concorrenza, in un circolo vizioso che solo utopisticamente si sarebbe potuto interrompere con un accordo multilaterale, rendeva impossibile un'intesa più larga di quella di Berna, della quale, infine, soltanto sette potenze rimasero sottoscrittrici. Tutto ciò faceva concludere al professore Gemma che "in questa materia più che la convenzioni internazionale sia destinata a prevalere l'uniformità o almeno la similarità di legge interna"<sup>275</sup>. Su questo tema, ritorna, anche in Gemma, il leit motif della comparazione.

---

<sup>274</sup> Cfr. *ivi*, p. 57 e ss. (61).

<sup>275</sup> *Ivi*, p. 63.

“La natura di problemi come l’igiene di fabbrica, più che a patti e a vincoli internazionali, richiedesse una spontanea e intensa cooperazione diretta a studiare ciò che si fa negli altri Stati, a sindacare il risultato delle leggi e degli atti amministrativi [...]. Se ogni Stato fosse animato da tali aspirazioni non tarderebbe a formarsi in materia di igiene del lavoro un diritto comune che assicurerebbe ad ogni operaio le stesse garanzie dovunque esso si recasse a portare l’opera delle sue braccia.”<sup>276</sup>.

Il metodo comparatistico non costituiva solo un strumento di studio adottato da Gemma per dare un quadro organico della materia, ma rappresentava un suggerimento operativo di più vasta portata, diventava uno mezzo risolutivo: laddove i fattori materiali impedivano la formazione di un’intesa, la comparazione diveniva indispensabile per individuare le soluzioni più convenienti della questione sociale e per favorire un’applicazione omogenea delle stesse.

Il terzo capitolo è dedicato alla protezione negli infortuni sul lavoro, anche qui l’autore seguiva metodicamente un percorso che lo portava, preliminarmente, a operare un confronto tra legislazioni interne, soffermandosi sulla distinzione tra il modello francese della responsabilità e quello tedesco dell’assicurazione. Il primo, di natura privatistica, introduceva il principio del rischio professionale, con la legge del 1898, che addossando all’imprenditore l’onere della prova, interveniva sul dogma della responsabilità extracontrattuale<sup>277</sup>; il secondo di natura pubblicistica, costituiva, il nucleo essenziale di un sistema assicurativo articolato (contro le malattie, gli infortuni sul lavoro,

---

<sup>276</sup> Ivi, p. 64.

<sup>277</sup> Cfr. ivi, pp. 67-69. Tale soluzione diede luogo in Italia a un lungo dibattito tra scienziati e politici, tra chi voleva recepirne il principio e chi era contrario, sul punto cfr. in particolare G. Cazzetta, *Leggi sociali, cultura giuridica*, cit.

invalidità e vecchiaia) che rappresentava l'avanguardia di una esplicazione compiuta e moderna di Stato sociale<sup>278</sup>.

Successivamente il professore bolognese affrontava il problema specifico della condizione del trattamento degli immigrati in materia d'infortuni, anche qui procedendo a una dettagliata analisi per confronti, ma selezionando in particolare i tre paesi a maggiore affluenza di manodopera straniera: Francia, Germania, e Stati Uniti<sup>279</sup>. Concludeva con un argomento tecnico, classico, del diritto internazionale privato, ossia i conflitti di legge, che si generavano anche a causa della assoluta mancanza di principi unitari, adeguati a costituire una base dottrina unificante della regolamentazione internazionale dell'infortunio.

I capitoli finali dell'opera di Gemma sono più decisamente centrati sul soggetto, l'emigrante, e sul fenomeno sociale, l'emigrazione. L'autore dedicava una lunga riflessione alle pratiche di "limitazione alla naturale distribuzione internazionale del lavoro", riferendosi agli ostacoli legati alla libertà di emigrare, alle misure protezioniste del lavoro nazionale e restrittive rispetto all'ingresso di stranieri, ovvero discriminatorie nel trattamento degli immigrati in termini di garanzie personali.

La libertà di immigrazione nel nuovo contesto internazionale assumeva, inevitabilmente, un contenuto diverso dalla nozione di "libera locomozione" così come era intesa dalle "vecchie scuole liberali". Il principio dello *ius migrandi* che era stato concepito come diritto naturale dell'uomo e, in quanto tale, universalmente estendibile, trovava numerose deroghe nei provvedimenti restrittivi adottati dai governi contemporanei degli Stati da destinazione; in tali provvedimenti Gemma individuava una potenziale doppia lesione del principio liberale tradizionale.

Alcuni Paesi, infatti, non si limitavano a derogare genericamente - in relazione al verificarsi di alcune condizioni oggettive - alla libertà d'ingresso e di stabilimento degli stranieri sul proprio territorio, bensì

---

<sup>278</sup> Cfr. *ivi*, pp. 69-72. Per una storia della fondazione dello stato sociale, con un approccio comparatistico, valga per tutti G. Ritter, *Storia dello stato sociale*, cit.

<sup>279</sup> Cfr. *ivi*, pp. 79-120. La posizione dell'immigrato in Francia è stata analizzata *supra*, cap. primo.

adottavano delle misure restrittive dell'immigrazione avverso specifici destinatari, condizionando la possibilità di varcare i propri confini nazionali alla presenza di determinate caratteristiche personali.

Si trattava di disposizioni, faceva notare Gemma, che formalmente non facevano alcuna distinzione all'interno della categoria "astratta" di stranieri, perché erano dirette contro tutti coloro che si trovassero in determinate condizioni al momento dell'arrivo sul suolo straniero, ma che in realtà, sotto il profilo sostanziale, colpivano più particolarmente la classe operaia<sup>280</sup>.

Pur dando atto della legittimità della regolamentazione dell'immigrazione, come esplicazione dell'esercizio dell'autorità statale (limitare l'ingresso di stranieri era un legittimo interesse dello Stato importatore), Gemma insisteva nella sua tesi. Dimostrava, così, tramite un breve elenco di disposizioni restrittive dell'immigrazione, la cui applicazione era dipendente dalla presenza di alcune condizioni soggettive, la sussistenza di aspetti discriminatori. La legislazione statunitense, in tal caso, era esemplare.

Oltre alla condivisibile condizione di non aver subito condanne per gravi delitti, la legislazione statunitense prevedeva, infatti, altre ragioni di esclusione, ragioni di ordine economico, che agivano esclusivamente sull'immigrazione operaia. Condizionare l'ingresso di immigrati all'assenza di malattie come "la tigna, la rogna, il tracoma, che sono le più frequenti nelle classi meno abbienti", all'estraneità dal professare principi sovversivi, "che sono di più probabile diffusione tra il ceto operaio", al non essere poveri, non costituivano semplicemente deroghe al principio della libertà di immigrazione, ma introducevano indirettamente una sostanziale discriminazione per classe<sup>281</sup>.

---

<sup>280</sup> Cfr. *ivi*, p. 186.

<sup>281</sup> Cfr. *ivi*, pp. 187-191. Sono tutte misure adottate negli Stati Uniti, dai quali, specificava Gemma, "sono respinti gli emigrati poveri che rischiano di andare a carico della pubblica beneficenza [...] una commissione nel porto d'arrivo giudica di caso in caso chi debba ritenersi povero e considera tale ogni emigrante che non avendo parenti che possano garantire per lui ed avendo oltrepassata l'età di 45 anni, si dimostri di aspetto non florido, o di vista difettosa oppur debole di mente; tale insomma da apparire con probabilità incapace di guadagnarsi da vivere" (190); il riferimento è alla legge del 1

Sebbene il giudizio di Gemma rimanesse molto equilibrato, si legge tra le righe e per il tramite della citazione delle parole *di protesta* del Cabrini – il quale tuonava contro la volontà statunitense di conservare il monopolio di lavoro locale – un velato intento di recriminazione patriottica, contro le leggi protezioniste della manodopera locale, in difesa dei emigranti italiani<sup>282</sup>.

La nuova centralità che la cultura giuridica attribuiva all'emigrazione, che negli autori del diritto internazionale diventava un tema specifico, con riferimento al soggetto emigrante, nella sua qualità di lavoratore straniero, era assunta come fattore materiale di partenza per un altro protagonista della nuova corrente di studi internazionalistici, il belga Ernest Mahaim<sup>283</sup>. Dopo Raynaud e Gemma, e fatta esclusione per i pochi giovani autori italiani, ai quali si deve riconoscere il merito di essere stati audaci sperimentatori, ma che furono poco inclini alla elaborazione organica, l'opera del professore belga desta un certo interesse.

Il percorso argomentativo di Mahaim, dissimile da quello di Gemma, è suddiviso in tre parti, che fin dai titoli suggeriscono quanto il discorso sia monopolizzato dal soggetto di riferimento. La prima parte tratta dello “stabilimento dell'operaio all'estero”, di tutte le misure adottate da ciascuno Stato per regolamentare l'immigrazione, i periodi di favore e quelli di ostilità; la seconda dell' “operaio straniero rispetto alle leggi protettive del lavoro”, includendovi le leggi protettive in senso stretto, le

---

luglio 1903, che si poteva considerare come un testo unico dell'emigrazione. Una lunga trattazione descrittiva di tale provvedimento statunitense, quasi sotto forma di avvertimento precauzionale nei confronti degli italiani in partenza, lo si incontra in *Bollettino dell'emigrazione*, n.15 (1904), Roma 1904. Si tratta di un articolo intitolato *Istruzioni per chi emigra negli stati Uniti del Nord*, in cui si spiega in maniera neutra, da burocrate, l'iter di accesso sul suolo americano.

<sup>282</sup> Angiolo Cabrini, figura rilevante nel panorama politico istituzionale italiano, come “tecnico” della questione sociale, fu membro sia del Consiglio superiore del lavoro, sia del Consiglio per l'emigrazione, e autore, tra le varie sui temi tipici del socialismo riformista, di un manuale pratico per emigranti, *Emigrazione ed emigrante*, Bologna, 1911.

<sup>283</sup> La personalità di Mahaim è rilevante non solo per la sua carriera accademica (egli fu professore all'Università di Liegi, dove insegnò diritto internazionale, statistica ed economia politica, e nel 1912 tenne un corso di *Droit international ouvrier* alla facoltà di diritto di Parigi) ma anche come testimonianza dell'impegno di alcuni di questi studiosi nella vita politica e istituzionale. Tra i suoi vari incarichi, è noto il ruolo di Mahaim come membro fondatore dell'OIL, per le notizie biografiche, cfr. AA. VV., *Mélanges offerts à Ernest Mahaim*, Paris, 1935.

leggi di assicurazione e previdenza, il diritto di associazione; la terza parte dell'opera di Mahaim, è dedicata al diritto convenzionale, ai trattati di lavoro. Il professore belga dava ai trattati un posizione autonoma, di preminenza, a differenza di Gemma, il quale li inseriva all'interno del discorso e, nella sua operazione di sistemazione del materiale eterogeneo, metteva un maggiore accento sulla rielaborazione scientifica di concetti e categorie.

L'opera di Mahaim non si presenta come una costruzione organica di contenuti disciplinari originali, la trattazione della materia, per come è stata concepita, soffre di un approccio ancora troppo vicino all'elenco comparatistico di provvedimenti nazionali. L'autore delegava all'introduzione il nucleo argomentativo più denso di contenuti definitivi e organizzativi.

La chiave di lettura della riflessione del professore di Liegi consisteva nella volontà di rappresentare un diritto che cambiava, in relazione alle idee che cambiavano. Coloro che, come Rolin-Jaequemyns, avevano paventato il pericolo dell'entrata del socialismo, di certe utopie nel diritto internazionale, dovevano arrendersi all'evidenza: "c'est bien ce socialisme-là, ce sont bien ces utopies-là qui sont entrés dans le droit international, et qui vont s'y développer"<sup>284</sup>. Non poteva essere altrimenti. L'industria moderna, la creazione e la crescita del proletariato, la formazione di enormi agglomerati urbani, lo straordinario progresso dei mezzi di comunicazione erano tutti fattori che avevano determinato un mutamento nella vita sociale, che non poteva restare ininfluenza sulle idee, sia morali che giuridiche. La stretta connessione tra diritto e società produceva un'evoluzione costante e continua, tale che invenzioni e abitudini nuove davano vita a forme giuridiche non assimilabili alle precedenti<sup>285</sup>. Seguendo questo filo argomentativo, il professore belga conduceva il discorso fino a voler dimostrare che il diritto internazionale del lavoro rappresentava una tappa necessaria

---

284 E. Mahaim, *Le droit international ouvrier*, Paris, 1913, p. 3.

285 Cfr. *ivi*, pp. 3-6.

dell'evoluzione continua dell'umanità verso il progresso. La protezione legale dei lavoratori aveva introdotto una nozione più concreta e più moderna della libertà dell'operaio, che era stata assorbita dai legislatori di tutta Europa. Tale profondo lavoro interno di revisione dei valori sociali non poteva mancare di avere un'influenza anche sulle relazioni tra gli Stati<sup>286</sup>.

Nell'ottica di Mahaim, l'oggetto principale del diritto internazionale operaio era la tutela dell'interesse del lavoratore come soggetto dello Stato al di fuori della frontiera, o del lavoratore nazionale rispetto al lavoratore straniero. L'autore non considerava gli interessi economici (industriali e commerciali) che pur costituivano un potente fattore di condizionamento della politica del diritto internazionale, ma, con lo stile entusiasta di un promotore, concludeva che

“le droit international ouvrier n'est rien d'autre, à mon avis, que la manifestation d'un semblable progrès dans la conception de la fonction de l'Etat”<sup>287</sup>.

---

<sup>286</sup> Cfr. *ivi*, pp. 11-20.

<sup>287</sup> *Ivi*, p. 22. P. Pic, *Traité* cit. II ed., inserisce Mahaim tra i sostenitori belgi del socialismo di Stato.

SOGGETTI *DIVERSI* AL LAVORO. SOTTO LALENTE DEL GIURISTA

**1. Laboratori giuridici internazionali sui problemi del lavoro**

Se volessimo adottare la categoria interpretativa della ‘storia come discorso legittimante’, il diritto internazionale del lavoro fornirebbe qualche spunto<sup>288</sup>.

Una caratteristica condivisa, non solo da coloro che seguirono il tracciato segnato da Raynaud, ma anche dai suoi predecessori – ancorati all’idea della legislazione del lavoro comparata, ma condotta nella direzione di un fine uniformatore della materia a livello transnazionale – era quella di ricostruire la storia della protezione internazionale del lavoro: un modo di aggrapparsi alla concretezza dei documenti di un passato, seppur molto recente, ma denso di avvenimenti (o almeno così veniva rappresentato), per dare fondatezza alla loro prospettiva teorica, alla loro pianificazione disciplinare, così fragile e scomposta. La narrazione di eventi e protagonisti – singoli individui, associazioni private, interi governi – della breve storia divenne una componente essenziale del discorso sul diritto internazionale operaio, assumendo la funzione di cementificare un’architettura altrimenti poco plausibile, soprattutto agli occhi degli scettici: gli ultimi esemplari del pensiero liberale classico, gli oltranzisti del diritto dei concetti, i generici avversari politici<sup>289</sup>. Nessuno degli autori fin qui incontrati, si sottrasse all’utilizzo della storiografia come strategia per dare legittimità ai loro contenuti; tutti rintracciarono nella cronologia di una serie di appuntamenti conferenzieri la dimostrazione di

---

<sup>288</sup> Cfr. A.M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, 1999.

<sup>289</sup> Gemma dedica un paragrafo del suo trattato alle “obiezioni contro il diritto internazionale del lavoro”, cfr. *Il diritto internazionale* cit., pp. 213 e ss.

quanto fosse indispensabile raggiungere l'equilibrio tra tutela dei lavoratori e salvaguardia del mercato, attraverso un'uniforme, condivisa, solidale politica del lavoro, formalizzata dal diritto.

In tutte le opere sul diritto internazionale del lavoro, dagli articoli dei primordi, alle trattazioni più complete, si ritrova un impegno trasversale nel ricostruire le origini, a partire dalla Conferenza internazionale di Berlino sulla protezione dei lavoratori<sup>290</sup>. I racconti risultano, infatti, costellati da appuntamenti scientifici, consessi di discussione ed elaborazione che precedevano e preparavano all'esercizio dei compiti della diplomazia, dai quali emergeva l'intento condiviso di attribuire alla scienza un ruolo primario nella costruzione di soluzioni e nell'orientamento dell'opinione pubblica.

Nel 1890, l'imperatore tedesco prese l'iniziativa di organizzare a Berlino la prima conferenza con l'obiettivo di studiare le basi di una disciplina internazionale sul lavoro, ponendo l'attenzione sul lavoro femminile, quello dei fanciulli, e il lavoro in miniera. Si trattava del primo momento di confronto istituzionalizzato per discutere dei problemi del lavoro nella loro nuova dimensione transnazionale - "un incontro puramente scientifico", come fu sottolineato da più voci<sup>291</sup> - al quale presero parte i delegati dei paesi Europei invitati dalla Germania<sup>292</sup>. La conferenza non doveva avere carattere diplomatico, ma veniva convocata con lo scopo di

---

<sup>290</sup> In molti casi si partiva da un tempo più risalente. Valentini-Ferisini, *Protezione* cit., per esempio, inizia il suo racconto con Robert Owen, e le sue proposte di riforme più avanzate in tema di lavoro, pronunciate nel congresso di Aix-la-Chapelle nel 1818 (19-20), mentre A. F. Locatelli, *Le leggi sul lavoro* cit., partiva da Daniel Le Grand, l'industriale alsaziano che nel 1841 diffuse un programma di regolamento internazionale di fabbrica (68-69).

<sup>291</sup> Cfr. L. Neppi Modona, *La legislazione operaia* cit., p. 303. Lungamente su questo punto si soffermò, criticando l'orientamento generale, Rolin-Jaequemyns, *La conférence de Berlin* cit., vedi *supra*, cap. secondo.

<sup>292</sup> In realtà il primo segnale in tale direzione provenne dalla Svizzera che, nel 1889, invitava i Governi degli Stati occidentali industrializzati, a costruire un momento di incontro sui problemi del lavoro, e individuava dei punti problematici. In seguito l'imperatore tedesco, tralasciando di rispondere all'invito svizzero, rese noti due rescritti di argomento sociale. Consapevole che le condizioni in cui versavano i lavoratori tedeschi era comune a quelle dei lavoratori degli altri paesi, sollecitava i governi di questi paesi a un dibattito "sulla possibilità di dare soddisfazione e voce ai bisogni degli operai che si sono manifestati negli ultimi anni attraverso gli scioperi e in altri modi". Sul punto cfr., tra tutti, Raynaud *Le droit international* cit., p. 61; P. Pic, *Traité* cit., 1909, p. 102n.

riunire i rappresentanti dei paesi interessati, per studiare un programma legislativo comune da sottoporre ai rispettivi governi. Il lavoro scientifico, dunque, si configurava come una piattaforma di partenza dalla quale la politica internazionale avrebbe dovuto trarre gli argomenti di un accordo largamente condiviso, per trovare una sistemazione adeguata a problemi che coinvolgevano tutti gli Stati industrializzati dell'occidente.

Gli itinerari storiografici 'replicati' contavano tutti un particolare, generoso approfondimento su l'*Association internationale pour la protection légale des travailleurs* (AIPLT), che rappresentava l'espressione più concreta e operativa dell'impegno della scienza nell'analisi dei problemi sociali; un impegno che non si limitava allo studio individuale e alla produzione dottrinarica, ma che diventava un progetto di collaborazione scientifica di largo respiro, fondato su una efficiente organizzazione capillare, con l'obbiettivo di dare maggior slancio all'analisi dei problemi del lavoro e della legislazione protettiva<sup>293</sup>. Per stessa dichiarazione di uno dei suoi iniziatori, l'associazione era un "laboratorio sperimentale" animato da convinti assertori della necessità dell'intervento del potere pubblico nella regolamentazione dei rapporti tra capitale e lavoro<sup>294</sup>. Il ruolo di cui si era investita l'*Association* era in linea con lo spirito nuovo, la tendenza degli intellettuali a creare dei momenti di condivisione formalizzati in incontri il più possibile aperti a una dimensione internazionale. Nello stesso contesto e nella medesima direzione agivano le società di studi, le conferenze, le esposizioni universali.

---

<sup>293</sup> Dell'AIPLT, facevano parte molti degli autori protagonisti della nostra storia, per esempio, Victor Brants fu delegato per il Belgio insieme a Ernest Mahaim, Paul Pic fu nel comitato direttivo della sezione francese.

<sup>294</sup> Sono parole di Alexandre Millerand, riportate da F. Soubiran-Paillet, *L'association internationale pour la protection légale des travailleurs et la construction en France de la notion de durée journalière de travail (1901-1914)*, in Francis Hordern (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT" Aix-en-Provence. N°9 - Avril 2001, pp. 85-97 (86). Sulla tendenza, tipica del nuovo secolo, a di istituzionalizzare il lavoro di équipe, e sui risultati prodotti nella costruzione dei saperi, cfr., Topalov Christian, *Laboratoire du nouveau siècle : la nebulose reformatrice et ses réseaux en France, 1880-1814*, Paris, EHESS, 1999.

Fondata nel 1900 a Parigi, durante un Congresso sulla questione sociale organizzato da alcuni accademici francesi, gli associati dell'AIPLT si erano prefissati compiti precisi che rivelavano un forte intento di pressione sull'opinione pubblica: la creazione di una rete di comunicazione tra i sostenitori della legislazione sociale sul territorio europeo; l'organizzazione di un Ufficio internazionale del lavoro che si occupasse di monitorare le singole situazioni nazionali, e di pubblicare i risultati periodicamente; la convocazione di congressi internazionali<sup>295</sup>.

“Agli occhi di tutti i partigiani della legislazione operaia diveniva indispensabile avere un centro dove fossero regolarmente e scientificamente raggruppate tutte le informazioni relative al suo sviluppo nel mondo, un'organizzazione che, innanzitutto, potesse servire loro da *trait d'union*, portare la parola in loro nome e attirare l'attenzione dei governi su quelle questioni adatte ad essere risolte per mezzo di un intento internazionale<sup>296</sup>.”

Il ruolo dell' AIPLT era centrale in tutte le trattazioni sul tema, nessuno mancava di sottolineare che la stessa convenzione di Berna era un risultato conseguito dall'associazione. Era un modo, in realtà, di celebrare il trionfo della scienza sulla diplomazia e la politica, che si esprimeva attraverso una narrazione che mostrava come la caparbia e la lungimiranza degli intellettuali, giuristi e scienziati che partecipavano all'assemblea, aveva plasmato il sentire comune e orientato l'agire dei governi. O, se si vuole dirlo, più romanticamente, con le parole di Lichtenberger, l'Associazione aveva propagato quell' “*esprit européen ou mondial*”, che era considerato la condizione dell'avanzamento della legislazione internazionale del lavoro e la garanzia del successo di

---

<sup>295</sup> Cfr. A. Lichtenberger, *La protection légale des travailleurs*, Paris, Alcan, 1904, pp. IV-V. Qui, l'autore raccoglie i verbali delle sedute della sezione francese dell'AIPLT del 1903 e del 1904, facendoli precedere da una densa introduzione in cui presenta ruolo e prospettive programmatiche dell'associazione stessa.

<sup>296</sup> Ivi, pp. I-II [traduzione mia].

quella<sup>297</sup>. L'Ufficio internazionale del lavoro era l'organismo operativo dell'AIPLT, l'"instrument de travail", a cui era demandata la conduzione del lavoro scientifico e la raccolta della documentazione, sugli speciali argomenti decisi di volta in volta dagli associati, e sui quali l'assemblea si sarebbe espressa in forma deliberativa. Due anni dopo la fondazione, si diede il via alla pubblicazione del Bollettino dell'Associazione, che permetteva la circolazione dello stato dell'arte sugli studi condotti e le risoluzioni dei congressi internazionali<sup>298</sup>.

Tra i temi recepiti dall'Associazione, alcuni argomenti specifici costituivano componenti ricorrenti nel discorso giuridico sul lavoro, come si vede dalla loro reiterata presenza nell'ordine del giorno dei parlamentari degli stati imperialisti, tra gli oggetti di osservazione di giuristi e scienziati adunati in congressi e conferenze, ovvero rubricati sugli indici delle riviste. Scorrendo i programmi delle riunioni dell'AIPLT, emergono numerose declinazioni della generalissima "questione sociale". Nelle pagine che seguono ho selezionato due argomenti, che mi sono sembrati utili per entrare nell'articolazione di certe dinamiche culturali che accomunavano l'occidente industrializzato, investendo la costruzione di un complessivo discorso sul lavoro: la condizione delle donne lavoratrici a cavallo tra i due secoli e la regolamentazione del lavoro nelle colonie nel primo novecento.

Il primo costituiva un tema paradigmatico, perché coinvolgeva gli aspetti economici della questione sociale, la struttura delle società a capitalismo avanzato; nello stesso tempo era condizionato da fortissime ingerenze di fattori ideologici e morali, questioni teoriche molto dibattute dagli intellettuali del tempo, che hanno riscosso un interesse solo parziale nella storiografia contemporanea, a dispetto della loro onnipresenza tra le fonti.

Gli aspetti più interessanti del lavoro nelle colonie, invece, emergono sia con riguardo alla politica del diritto, in particolare per un paese

---

<sup>297</sup> Cfr. Ivi, p. IX.

<sup>298</sup> Cfr. V. Brants, *Législation du travail* cit., pp. 115 e ss.

“esportatore” come l’Italia, in cui la politica coloniale costituiva l’altra faccia della medaglia dell’emigrazione, sia in relazione al discorso strettamente giuridico. All’interno del contesto coloniale, infatti, la divisione del lavoro e la sua regolamentazione si costituivano come fattori propulsivi di un fenomeno moltiplicativo delle soggettività. Indigeni, coloni, operai metropolitani erano i soggetti differenziati di tipologie negoziali tradotte dalla metropoli alla colonia, dove il dogma dell’astrattezza delle parti nel contratto di lavoro sembrava inadeguata alla narrazione giuridica di un territorio dell’eccezione.

## **2. Donne operaie: il diritto parlante**

Lo spazio occupato dal soggetto femminile all’interno del discorso giuridico dell’ottocento europeo era costruito integralmente sulla categoria della diversità. La finzione giuridica dell’uguaglianza formale degli individui e della loro libera volontà trovava le sue deroghe e il suo necessario completamento in peculiari disposizioni disciplinanti le situazioni di disuguaglianza *naturale*.

Con speciale riguardo alla condizione della donna, considerata per natura inferiore fisicamente e debole di pensiero, l’ordinamento generava

“una normativa che ne fa un essere relativo, esistente solo in quanto figlia, sposa, madre, figura secondaria e definita soprattutto in rapporto all’uomo, solo autentico soggetto di diritto”.<sup>299</sup>

Nella storiografia sulle donne, a partire dagli anni ottanta del novecento, domina una scelta teorica che, in maniera più o meno evidente, è condizionata dallo strumentario della filosofia linguistica post-

---

<sup>299</sup> N. Arnaud-Duc, Le contraddizioni del diritto, in *Storia delle donne. L’Ottocento*, ed. G. Duby, M. Perrot, G. Fraisse, Roma-Bari, 1991, 51. Sugli aspetti critici del rapporto tra soggetto unico di diritto e presenza femminile nella società moderna, cfr. G. Alessi, *Il soggetto e l’ordine. Percorsi dell’individualismo nell’Europa moderna*, Torino, 2006.

strutturalista<sup>300</sup>. L'obiettivo, programmaticamente individuato dalla storica americana Joan Scott, era di reinventare il genere come categoria analitica: contestare la fissità di un'interpretazione che, postulando "sfere separate", costruiva identità su opposizioni includenti/escludenti<sup>301</sup>; svelare la complicità tra certi saperi che nella modernità orientavano i meccanismi di potere, dotandoli di senso<sup>302</sup>. In tale prospettiva, anche il sapere giuridico, al pari di quello economico, medico, politico, istituzionalizzava la *differenza*, contribuiva alla delimitazione di spazi sessuati all'interno della società e alla legittimazione della *naturale* marginalità femminile.

Per il diritto questa marginalità è sinonimo di 'eccezionalità'. Il soggetto unico protagonista/destinatario del discorso giuridico moderno è l'individuo, maschio, adulto, cittadino. La donna è una categoria *altra*, per la quale gli ordinamenti, quando non scelgono l'afasia normativa, ritagliano un corredo giuridico specifico e limitato a determinate condizioni. A titolo esemplificativo, e con riguardo al contesto italiano, appaiono interessanti i riferimenti contenuti alla condizione femminile in alcune opere di riferimento della scienza del diritto nazionale. Scorrendo gli indici della rivista giuridica italiana *Il Filangieri*, edita tra il 1876 e il 1919, si rileva la presenza costante dell'argomento 'donna', variamente declinato in: "donna maritata", "incapacità della donna", "donna (emancipazione)", "donna (diritto penale)". Ancora, nell'Enciclopedia giuridica italiana - opera monumentale e fortemente rappresentativa dell'immagine che la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento

---

<sup>300</sup> P. Di Cori, Introduzione, in *Altre storie. Le critica femminista alla storia*, ed. P. Di Cori, Bologna, 1996, 45.

<sup>301</sup> J. W. Scott, *La storia delle donne*, in *La storiografia contemporanea*, ed. P. Burke, Roma-Bari, 1993, p.67: 'bisogna dire che la storia delle donne ha ottenuto una certa legittimazione come impresa storica quando ha affermato la natura separata, la separate esperienza delle donne, vale e dire quando ha consolidato l'identità collettiva delle donne [...] ma rimaneva al di fuori degli interessi dominanti delle disciplina, essendo la sua sfida sovversiva apparentante confinata in una sfera separata'.

<sup>302</sup> J. W. Scott, *Il «genere»: un'utile categoria di analisi storica*, in *Altre storie. Le critica femminista alla storia*, ed. P. Di Cori, Bologna, 1996, 307-347.

divulgò di se stessa <sup>303</sup> -compaiono le voci “Donna”<sup>304</sup>, “Donna commerciante”<sup>305</sup>, “Donna maritata”<sup>306</sup>.

Il discorso che la scienza giuridica produceva intorno al soggetto femminile, articolato nelle numerose specificazioni, può essere considerato sotto due aspetti complementari. Dal punto di vista delle ricadute esterne del diritto nella società, queste specificazioni contribuirono a definire un genere in opposizione ad un altro. Invece, dal punto di vista endodisciplinare, tali specificazioni erano costitutive non di una soggettività alternativa e complementare - l’universalità del soggetto giuridico formalmente non viene scalfita - ma di una molteplicità di situazioni eccezionali, protagonista delle quali era una condizione soggettiva qualificata come *diversa*, che necessita di essere compresa dal diritto o che era meritevole di un *supplemento*.<sup>307</sup>

Il tema della marginalità-eccezionalità femminile trova una specifica declinazione nella sfera delle relazioni industriali. La cultura giuridica europea tra Ottocento e Novecento cominciava a dotarsi di uno strumentario teorico che fosse funzionale alla conoscenza, al controllo e alla disciplina della questione sociale, resa urgente dallo sviluppo del capitalismo. I problemi del lavoro penetravano i discorsi dei giuristi e, all’interno di questi, ancora una volta, le donne assurgevano a categoria speciale, peraltro qualificata a seconda di particolari condizioni contingenti.

---

303 Sulla rilevanza dell’Enciclopedia per la formazione e rappresentazione di una scienza giuridica italiana, C. Vano, “*Edifizio della scienza giuridica internazionale*”. *La nascita dell’Enciclopedia giuridica italiana*, in A. Mazzacane, P. Schiera (a cura di) *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell’Enciclopedia giuridica italiana*, ed., Bologna 1990, 15-66;

304 P. Aporti, voce *Donna*, in EGI, IV, 6, Torino, 1922, 918-928.

305 A. Andreotti, voce *Donna commerciante*, in EGI, IV, 6, Torino, 1922, 928-940.

306 A. Andreotti, voce *Donna maritata*, EGI, IV, 6, Torino, 1922, 940-966.

307 La “logica del supplemento”, qui usata in senso traslato con riferimento al diritto, è uno strumento d’analisi della storiografia di impronta decostruzionista (Derrida, Spivak) per indicare un elemento che si inserisce in un contesto dato, destabilizzandolo, senza però giungere a una soluzione dialettica: la storia delle donne, volendo aggiungere un supplemento alla storia universale, ha lanciato una sfida alla sua pretesa di completezza, ma non è stata assorbita in essa, J. W. Scott, *La storia delle donne*, 60-63.

Se per il codice civile il soggetto “universale” nascondeva le caratteristiche dell’individuo, maschio, adulto, cittadino, per il diritto del lavoro delle origini – che proprio a partire dalla riflessione sul codice, in termini di conservazione/innovazione, prende avvio – si andava affermando, come *prototipo* giuridico del lavoratore dipendente, la figura dell’operaio. Il diritto del lavoro delle origini è stato definito – concordemente da coloro che in Italia, tra gli anni settanta e novanta del novecento si impegnarono a fornire una ricognizione storica delle vicende legate alla formazione della materia giuslavoristica come disciplina autonoma – un ‘*diritto a misura d’uomo*’<sup>308</sup>: un diritto nel quale per *uomo* si intende un essere umano appartenente al genere maschile; un diritto che fin dalle origini “*chiama neutro il maschile*”, e si occupa del genere femminile “*solo se e perché partorisce*”<sup>309</sup>.

Il risultato più immediato e tangibile della riflessione giuridica sulla “questione delle lavoratrici” furono in tutta Europa le leggi protettive, quei provvedimenti che, sorti nell’ambito della legislazione sociale, promuovevano per le donne e i minori una protezione di tipo igienico-sanitario dal lavoro nocivo o insalubre. Poiché nella funzione assegnata alla protezione delle donne dal lavoro, trovavano espressione le idee allora diffuse in ordine alla naturale inferiorità delle donne e alla maternità come loro unica funzione sociale – come emerge dall’analisi condivisa della storiografia del diritto e della storiografia di genere – tali misure, promosse nell’intento di salvaguardare la *razza*, più che di colpire lo sfruttamento, assimilando tout court la donna al fanciullo, ne codificavano la condizione di minorità<sup>310</sup>.

A partire dal contributo storiografico di J. W. Scott, certa storiografia ha pensato alla divisione del lavoro come ‘*effetto e non causa di una complessa strategia discorsiva minuziosamente analizzata nelle sue varie*

---

<sup>308</sup> U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, 1995, 21

<sup>309</sup> M. V. Ballestrero, *Il diritto del lavoro e la differenza di genere*, in *Riv. Giur. Lav.* I 1998, 287-288.

<sup>310</sup> M. V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, 1979, 19-25; A. Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi*, Bologna, 1980, 46-47

*componenti*<sup>311</sup>: le teorie politico-economiche, come quelle promosse da Adam Smith e Jean Baptiste Say, che giustificavano il più basso salario femminile; gli studi di legislatori, medici e statistici; le pratiche discriminatorie dei datori di lavoro (i quali facevano uso di questa teorizzazione della *differenza* per una gestione del reclutamento della forza-lavoro femminile, che risultava conveniente in termini di risparmio sul costo della manodopera); la politica di esclusione delle associazioni sindacali. Tutti fattori determinanti, in maniera equivalente, per la costruzione di un discorso che avesse come effetto la formalizzazione dell'idea del minor valore delle lavoratrici sul piano della produttività<sup>312</sup>. Compresi all'interno di queste pratiche discorsive, i provvedimenti di tutela, promossi dal legislatore con l'avallo della dottrina dominante contribuirono non poco al complesso meccanismo della "ghettizzazione della differenza"<sup>313</sup>, collocando le donne sempre in fondo a qualunque gerarchia occupazionale.<sup>314</sup> La retorica del capitalismo promuoveva il ruolo riproduttivo della donna, predisponendo strumenti di tutela nelle fabbriche, lasciando incontrollate molte aree di lavoro femminile, quello a domicilio, quello agricolo, quello familiare: fasce di mercato secondario e meno pagato, nelle quali lo sfruttamento continuava ad essere feroce<sup>315</sup>.

---

<sup>311</sup> P. Di Cori, *Postfazione. Visione critica della storia e femminismo*, in J. W. Scott, *Genere politica storia*, Roma, 2013, 273. Il punto debole di questa impostazione è rappresentato dalla elusione di un interrogativo di fondo: se la discriminazione è conseguenza del discorso, qual è la causa ultima di questa strategia discorsiva? Al quale non sembra possibile rispondere se non attraverso un contemperamento con un'analisi materialista dell'industrializzazione, che metta in luce i motivi strutturali dello sfruttamento del lavoro femminile.

<sup>312</sup> J. W. Scott, *La donna lavoratrice nel XIX secolo*, in *Storia delle donne. L'Ottocento*, ed. G. Fraisse e M. Perrot, Roma-Bari, 1991, 354-385. Sulla politica di esclusione da parte dei sindacati maschili, cfr. M. V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità* cit., pp. 23-24.

<sup>313</sup> C. Filosa, *La questione femminile*, in <http://www.scribd.com/doc/127988353/Carla-Filosa-La-Questione-Femminile>; N. Ardaud-Duc, *Le contraddizioni del diritto* cit.: "in nome della protezione della famiglia i tempi del lavoro vengono strutturati in modo specifico, tale da avviare la mano d'opera femminile verso veri e propri ghetti, poco controllati", p. 63.

<sup>314</sup> J. W. Scott, *La donna lavoratrice* cit., p. 365

<sup>315</sup> J. W. Scott, *La donna lavoratrice* cit., 278-380: "[In Francia], l'approvazione, negli anni novanta, di una legislazione protettiva per le donne che però non riguardava la produzione a domicilio, fece aumentare l'interesse del datore di lavoro per un'offerta di lavoro a buon mercato e irregolare", p. 361.

## 2.2. Produzione/riproduzione: un'alternativa tutta moderna

All'interno di questa articolata retorica, costruita su diversi piani discorsivi, scientifici e politici, si consolidava il paradigma dell'opposizione produzione/riproduzione.<sup>316</sup> Il postulato dell'inconciliabilità tra i due termini, ciascuno dei quali diveniva identificativo rispettivamente del genere maschile e del genere femminile, forniva il presupposto legittimante della posizione di debolezza delle lavoratrici nelle dinamiche delle relazioni industriali (gerarchie occupazionali, coalizioni sindacali); nello stesso tempo, la segregazione dei ruoli di genere si rifletteva, sul piano giuridico, nelle disposizioni protettive del lavoro femminile, venendone da queste rafforzata.

*“Lo Stato avendo definito come primario il ruolo riproduttivo della donna, rafforzò lo status secondario della sua attività produttiva”.*<sup>317</sup>

Una formulazione – esemplare nel suo essere quasi didascalica – di tale opposizione è quella fornita da Paul Pic, il quale dedicava un intero paragrafo del suo noto trattato di legislazione del lavoro a *“La femme”*, riportando i termini della diatriba ideologica che aveva coinvolto economisti e legislatori, ugualmente divisi tra fautori e detrattori dell'intervento statale nella regolamentazione del lavoro delle donne adulte.<sup>318</sup> Pic individua tre argomenti a favore della regolamentazione: la protezione dallo sfruttamento *“abusivo”* delle donne adulte in fabbrica doveva essere garantita nell'interesse del marito e della famiglia, di cui

---

<sup>316</sup> Le più recenti correnti del femminismo giuridico hanno sottolineato come tale dicotomia è replicata tutt'oggi nella declinazione mercato / famiglia quali aree di rispettiva ed esclusiva competenza maschile e femminile. Per interrompere questo *‘circolo vizioso che produce incessantemente le dinamiche della disuguaglianza’*, è necessario mettere in evidenza *‘l’interconnessione esistente fra il momento del riconoscimento della differenza e gli aspetti distributivi’* (di potere economico e sociale), M. R. Marella, *Diritto e donne*, in *Pólemos. Rivista semestrale di diritto, politica e cultura*, 1, 2007, 105-122; N. Fraser, *Social justice in the age of identity politics: redistribution, recognition, participation*, Discussion paper, No. FS I 98-108, «Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung», 1998.

<sup>317</sup> J. W. Scott, *La donna lavoratrice nel XIX secolo*, cit., 380.

<sup>318</sup> P. Pic, *La protection légale des travailleurs et le droit international ouvrier*, Paris, 1909, 16-26.

“*elle doivent avant tout s’occuper*”; la debolezza della donna, incapace di sopportare un impiego troppo lungo e faticoso imponeva il ricorso a una limitazione del suo lavoro “*comme celui des enfants*”; la salute della donna doveva essere tutelata, proteggendola da un lavoro troppo usurante e dai pericoli del lavoro notturno, in funzione dell’interesse generale dello Stato alla conservazione della specie, contro la minaccia di un “*abâtardissement de la race*”.<sup>319</sup>

Tutte le argomentazioni riportate dal giurista francese sono rappresentative della costruzione discorsiva generata nell’ambito degli ambienti scientifici a proposito del soggetto femminile, tutte funzionali alla definizione di una precisa identità di genere che rispondesse a certi requisiti. Debolezza fisica e minorità psicologica, erano gli elementi caratterizzanti di una immagine artefatta della donna, un’immagine che promuoveva il ruolo domestico come naturale, il ruolo procreativo come prioritario, e che era associata per contrasto alla figura dell’operaia d’industria, vittima della mortificante scissione tra fabbrica e famiglia.

L’elenco di leggi nazionali di tutela del lavoro femminile costituiscono un bacino di dati che appaiono molto omogenei nel contenuto, seppur con delle differenze in termini di maggiore o minore severità, che derivano dal grado di sviluppo capitalistico di ciascun paese.<sup>320</sup> È possibile tracciare delle linee comuni sintetizzabili in quattro punti: proibizione del lavoro di notte, riposo settimanale obbligatorio, durata massima del lavoro quotidiano, riposo nelle ultime settimane di gravidanza e nelle prime dopo il parto.

L’analogia - nei presupposti, nella formulazione e nei contenuti - dei provvedimenti di intervento nell’economia predisposti dagli Stati occidentali, è stata messa in luce dagli stessi osservatori del tempo: giuristi impegnati nella ricerca di strumenti comuni per una protezione standardizzata del lavoro, che equilibrasse per quanto possibile il costo della manodopera e normalizzasse la concorrenza industriale sul mercato

---

319 P. Pic, *La protection légale des travailleurs*, cit., 18-21.

320 Qualche riferimento geografico e temporale: Inghilterra 1874, Ungheria 1884, Austria 1884, Belgio 1889, Germania 1891, Francia 1892, Italia 1902.

europeo. L'impiego incontrollato di operai con un basso potere contrattuale, come donne e bambini, era considerato uno strumento di sopravvivenza per le economie dei Paesi di ultima industrializzazione, che protrassero il più possibile la politica del *lassaiz faire*.

D'altra parte, la necessità di porre un freno a questo tipo di concorrenza fu il motivo principale della convocazione della Conferenza internazionale sulla legislazione del lavoro, tenutosi a Berlino nel 1890: un primo tentativo nella direzione di un accordo tra nazioni occidentali in materia di protezione operaia. Nel programma predisposto per l'occasione e indirizzato ai paesi invitati al consesso, il quinto di sei paragrafi era dedicato alla questione della donna lavoratrice e conteneva le seguenti domande:

*“1. Le travail des femmes mariées doit-il être limité le jour ou la nuit ? 2. Le travail industriel des femmes (femmes et jeunes filles) doit-il être soumis à certaines restrictions? 3. Quelles restrictions sont à recommander dans ce cas? 4. Des exceptions à la règle générale sont-elles à prévoir pour certaines branches d'industrie? Lesquelles?”*<sup>321</sup>

Le risposte fornite in quell'occasione dai rappresentanti dei governi presenti alla conferenza<sup>322</sup> acquisirono una formulazione puramente programmatica, nei termini di auspici:

“Il est désirable que les filles et les femmes ne travaillent pas la nuit; Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jour et soit interrompu par un repos d'une durée totale d'une heure et demie au moins; Que des exceptions soient admises pour certaines industries et que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses; Que les femmes

---

<sup>321</sup> G. Rolin-Jaequemyns, *La conférence de Berlin* cit., p. 11.

<sup>322</sup> “Treize États y ont été représentés.: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la-Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède-Norvège et la Suisse”, G. Rolin-Jaequemyns, *La conférence de Berlin* cit. p. 11

accouchées ne soient admises au travail que quatre semaines après leurs couche”.<sup>323</sup>

I principi e gli obbiettivi espressi nella Conferenza di Berlino si tradussero, in maniera molto parziale, nel contenuto di una delle due convenzioni di Berna del 1906, con la quale gli stati firmatari si impegnarono a predisporre una disciplina che vietasse il lavoro notturno delle donne nell'industria<sup>324</sup>.

Il raggiungimento di questo tipo di accordo, conseguenza dell'attenzione data alla questione femminile, va letto nell'ottica di una politica liberale che viaggiava su un doppio binario: pacificazione sociale e progresso, da un lato; salvaguardia degli interessi industriali e delle economie nazionali, dall'altro. L'utilizzo spregiudicato di forza lavoro femminile a basso costo, doveva essere limitato, normalizzato e reso omogeneo sul piano internazionale. Funzionale a tale scopo, lo strumento della legislazione protettiva contribuiva alla costruzione dell'ideologia della divisione sessuale del lavoro, che era condivisa da tutti i paesi occidentali.

L'opposizione produzione / riproduzione informava anche il discorso politico emancipazionista, seppur in una prospettiva di superamento della segregazione femminile nel lavoro. La funzione della legislazione protettiva nelle dinamiche di costituzione di una partecipazione femminile alla vita pubblica – e di un riconoscimento formale dei diritti civili politici – era una questione aperta, che generava scontri ideologici.

Con riguardo all'Italia è celebre la polemica, articolata sulle colonne del giornale socialista “L'Avanti”, nel 1898, tra Anna Kuliscioff, membro del partito socialista, e la femminista Anna Maria Mozzoni, fondatrice della Lega promotrice degli interessi femminili, membro del Partito operaio italiano. Le posizioni delle due donne sono rappresentative di due opposti schieramenti. La prima considerava le leggi di tutela come un tentativo di

---

<sup>323</sup> Ivi, 13.

<sup>324</sup> L'attenzione sul tema era stata posta, naturalmente, dall'AIPLT. Sulle convenzioni di Berna v. *supra*, cap. terzo.

miglioramento delle condizioni di lavoro non solo delle donne ma di tutta la classe operai. I salari da fame e gli estenuanti orari di lavoro delle donne, colpivano indirettamente tutti i lavoratori, allungandone la giornata media e deprimendo il tasso generale dei salari; una legge che provvedesse a migliorare le condizioni del lavoro femminile avrebbe solo giovato alla classe, che avrebbe cessato “di essere un proletariato di cenciosi”, permettendo, in più, la partecipazione femminile alla vita politica e sociale. Diversamente, per Anna Maria Mozzoni la legislazione femminile rappresentava una limitazione della libertà di lavoro e una regressione del processo di emancipazione. Tali provvedimenti avrebbero comportato, per le famiglie operaie, il rischio di perdere quel un contributo necessario ad alleviare la miseria, qual era il salario delle operaie; nello stesso tempo, configurandosi come interventi di tutela statale specifici per le donne avrebbe giustificato – sanzionandola con la legge – la differenza giuridica e salariale tra i due sessi.<sup>325</sup>

Eco di medesimi antagonismi si rintracciano in diversi contesti nazionali. In Francia, per esempio, le divergenze tra femministe e sindacaliste occupavano le pagine dei rispettivi organi di stampa (*La Fronde*, *la Française*, *La ruche syndacale*)<sup>326</sup>; in Germania si affermava la linea sostenuta da Clara Zetkin che esplicitamente si oppose a ogni forma di trattamento ‘speciale’ per le donne lavoratrici, “We demand no other protection than that which labour in general demands from capital”<sup>327</sup>.

In coincidenza con il consumarsi dei dibattiti in merito alla portata e alla bontà delle leggi di tutela, si attestava un filone di studi, condotti prevalentemente da donne, dedicati all’analisi delle condizioni delle operaie, e caratterizzati da un approccio ibrido: tra storia, sociologia, scienza politica. Nei primi anni del secolo XX, la questione del lavoro femminile si collocava ancora su un terreno d’indagine che mancava di

---

<sup>325</sup> A. Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi*, Bologna, 1980, 31-39.

<sup>326</sup> N. Chambelland-Lièbault, *Feministes et syndaquées*, in Le Crom, *Les acteurs de l’histoire du droit du travail*, cit., 2004

<sup>327</sup> Protokoll Des Internationalen Arbeiter-Congresses Zu Paris, Abgehalten Vom 14. Bis 20. Juli 1889, Deutsche Übersetzung, Mit Einem Vorwort Von Wilhelm Liebknecht, 84.

una tradizione di lungo corso, era un prodotto della modernizzazione, sul quale potevano trovare accoglienza studi condotti da donne, che si tenevano lontane da campi teorici consolidati, per prassi dominio esclusivo dell'esercizio maschile. In particolare, l'Inghilterra vantava un numero cospicuo di scrittrici impegnate su temi lavoristici e sociali, alcune delle quali coinvolte nel circuito dei coniugi Webb, e tutte partecipi dell'associazionismo sindacale<sup>328</sup>.

Prendiamo due esempi peculiari, perché rappresentativi di due Paesi con tradizioni politiche e giuridiche differenti: la francese Caroline Milhaud, francese, e l'inglese Elizabeth Hutchins.

Caroline Milhaud pubblicò nel 1907 *L'ouvrière en France*, un'opera che fotografa le condizioni delle operaie nell'industria francese. Utilizzando un apparato documentale di statistiche e pubblicazioni periodiche istituzionali, l'opera descrive la *fémminisation de l'Industrie* in tutti i suoi aspetti: durata del lavoro, salario, malattie professionali, organizzazione sindacale, riforme legislative. Nell'introduzione, l'autrice partiva dal presupposto che l'avvento delle macchine aveva permesso l'utilizzo di manodopera senza grande competenza e senza grande forza fisica, una manodopera che fosse più malleabile, e soprattutto con meno pretese, la manodopera femminile, appunto; continuava dimostrando, con una serie di schemi statistici, che già nel 1901, in Francia, la popolazione operaia femminile aveva superato la metà di quella maschile; concludeva lanciando un anatema: "Si les conditions du travail féminin sont mauvaises, on peut entrevoir dès maintenant le danger social qui nous menace".<sup>329</sup>

Data questa premessa, Milhaud articolava tutta la sua analisi intorno a un punto fermo: la necessità di un programma di riforma della regolamentazione del lavoro femminile, che per molti motivi era insufficiente. Nella sua prospettiva, che appare tutta interna al

---

<sup>328</sup> Esemplici, in questo senso, le biografie di Clementina Black, autrice di vari saggi, tra cui *Married women's work*, (1915), e di Barbara Drake, autrice di *Women in Trade Union*, London, 1920.

<sup>329</sup> C. Milhaud, *L'Ouvrière en France*, Paris, 1907, pp. 1-9.

“dispositivo della differenza” così come costruito dal discorso giuridico, l'intervento dei poteri pubblici era descritto come necessario, a causa dell'impotenza dell'operaia a imporre le sue giuste rivendicazioni attraverso l'organizzazione sindacale. *'Il faut qu'elle ait recours à la protection de l'état'*.<sup>330</sup>

Elizabeth Hutchins fu autrice nel 1903 insieme ad Amy Harrison, e con la prefazione di Sidney Webb, di *A History of factory legislation*, un compendio sulla legislazione inglese in materia industriale, nel quale un intero capitolo è dedicato a the women's rights opposition movement<sup>331</sup>; collaborò come autrice all'inchiesta condotta da Clementina Black sul lavoro delle donne sposate<sup>332</sup>; pubblicò nel 1915 *Women in modern industry*.

L'obiettivo che si prefigge Hutchins in *Women in modern industry* è quello di *“give a sketch or outline of the position of working women”*.<sup>333</sup> Per ammissione dell'autrice, si trattava un'opera puramente descrittiva (si utilizzano, anche qui, dati statistici) non teorica, sebbene non priva di giudizi e valutazioni politiche; ma l'elemento che caratterizzava il lavoro di Hutchins, e che viene espresso in via programmatica nella *Introductory*, era la volontà di sopperire, almeno parzialmente, alla mancanza di una adeguata ricognizione storica sul lavoro delle donne in Inghilterra.<sup>334</sup>

“The historical material relating to the share of women in industry is extremely scanty. Women in mediaeval times must have done a very large share of the total work necessary for carrying on social existence, but the work of men was more specialized, more

---

<sup>330</sup> Ivi, 158.

<sup>331</sup> E. L. Hutchins, A. Harrison, *A history of factory legislation*, London, 1903.

<sup>332</sup> E. L. Hutchins, Yorkshire, in *Married women's work*, ed. Clementina Black, London, 1915, pp. 129-160.

<sup>333</sup> E. L. Hutchins, Preface, in *Woman in modern industry*, London, 1915, p. vi.

<sup>334</sup> Su queste premesse, Hutchins dedica il primo capitolo a *“Sketch of the employment of woman in England before the industrial revolution”*, in *Woman in modern industry*, cit., pp. 1-30.

differentiated, more picturesque. It thus claimed and obtained a larger share of the historian's attention".<sup>335</sup>

Il rammarico espresso dall'autrice nella sua prefazione può essere letto come l'implicita assunzione di una prospettiva storiografica – che appare del tutto lecita alla luce della risalente tradizione industriale e sindacale dell'Inghilterra.

Nella sua ricostruzione del lavoro femminile nell'epoca dell'industria, Hutchins poneva uno speciale accento sul ruolo delle istituzioni: per questa via il giuridico, declinato nei suoi aspetti pubblicistici, viene richiamato nel discorso dell'autrice a proposito condizioni di lavoro femminile.

“New institutions and new social conditions are needed to suit the change in the conditions of production”.<sup>336</sup>

La ragioni della stringente esigenza di un intervento istituzionale, richiamata con urgenza dall'autrice, riposavano sulla constatazione che:

“the pressure on the woman worker which causes her to be employed for long hours, low wages, in bad conditions, and with extreme insecurity of employment, is frequently supposed to be due to the development ,of industry on a larger scale. It is [...] due rather to the survival of social conditions of the past in an age when an enormous increase in productive power has transformed the conditions of production”.<sup>337</sup>

---

<sup>335</sup> E. L. Hutchins, *Women in modern industry*, cit., p. xi. Una osservazione che sembra anticipare la dichiarazione sarcastica di Virginia Woolf, a proposito del “*supplement*” da aggiungere alla storia, “*so that women might figure there out of impropriety*”, in *A Room of One's Own*, London, 1929, p. 47.

<sup>336</sup> E. L. Hutchins, *Women in modern industry*, cit., p. xii.

<sup>337</sup> Ibidem.

Dalla lucida analisi del gioco delle parti che coinvolgeva operai, capitalisti e governo, l'autrice deduceva che se il capitale fosse organizzato "on the basis of a "Reserve of labour," and on the principle of employing the cheapest workers he could get", sarebbe spettato a "the *wealthy governing classes*" introdurre una regolamentazione adeguata e condizioni di lavoro sostenibili.

Come Caroline Milhaud, l'autrice inglese considerava che "the protection of the State has been inadequate"<sup>338</sup> ed esprimeva fiducia per un futuro miglioramento, ma non si limitava a un mero resoconto, approfondiva la sua analisi, introducendo degli elementi nuovi che rimandano direttamente al problema della partecipazione femminile alla vita pubblica.

Secondo il punto di vista della Hutchins, Il lavoro femminile era un "uncertain matter, contingent upon all sorts of outside circumstances, which have little or nothing to do with her own industrial capacity". La posizione subordinata delle ragazze e delle donne nella famiglia, la mancanza di una tradizione di associazionismo con i loro compagni, aveva avuto delle conseguenze sfavorevoli sulle capacità economiche nel mercato del lavoro. Questi elementi rendevano difficile per le donne far sentire la loro voce, in merito alle richieste di migliori condizioni di vita, "because of they are taboo not to be spoken of to a social superior or an individual of the opposite sex".<sup>339</sup>

Nel discorso giuridico sui problemi del lavoro è peculiare la rilevanza dello scontro tra interessi configgenti che incanalati nella rete delle relazioni industriali incidono non poco sulla costruzione della disciplina. In quest'ottica il ruolo della donna lavoratrice, soggetto diverso rispetto al modello dell'operaio maschio, e in quanto tale pagabile di meno, va letto anche alla luce dei rapporti di forza che si instaurano dopo l'industrializzazione. Da un lato le donne cominciavano le loro rivendicazioni, come soggetti diversi e più sfruttati, dall'altro queste

---

<sup>338</sup> Ivi, p. xiv.

<sup>339</sup> Ivi, p. xiii.

rivendicazioni erano frenate dall'educazione culturale delle donne stesse, i cui modelli di comportamento contribuivano a marcare le differenze che venivano introitate come naturali nella coscienza collettiva. È qui che lo cambio osmotico tra percezione della diversità/inferiorità della donna e tessuto normativo istituzionalizzava la disuguaglianza, fino a quando, immaginava la Hutchins, le donne non avessero preso coscienza della loro condizione e avessero agito autonomamente per migliorarla.

“Among much that is sad, tragic and disgraceful in the industrial exploitation of women, there is emerging this fact, fraught with deepest consolation: the woman herself is beginning to think. Nothing else at long last can really help her; nothing else can save us all”.<sup>340</sup>

### **3. Lavorare in colonia**

Nel secondo numero della Rivista Coloniale, organo dell'Istituto coloniale italiano, datata luglio-agosto 1906, Enrico Catellani si prodigava in una lunga trattazione teorica su “*Gli imperialismi d'oggi e l'equilibrio politico del domani*”. Il discorso era improntato a un duro pragmatismo che a tratti lasciava trasparire una nota pessimistica rispetto al futuro delle relazioni internazionali. Nell'analisi del giurista l' “equilibrio politico del domani”, in realtà, si paventava come un disequilibrio, in cui poche grandi imperialiste avrebbero schiacciato gli Stati concorrenti “per il dominio” e indotto gli Stati minori a perdere la loro indipendenza. Mentre il progresso della giustizia e dell'equità gli apparivano come ipotesi utopistiche, l'autore avvertiva il pericolo che l'affermarsi nella politica

---

<sup>340</sup> Ivi, p. xviii.

internazionale di una nuova forma di imperialismo avrebbe generato nuove forme di dipendenza tra Stati<sup>341</sup>.

“La società internazionale contemporanea lascia intravedere fra i grandi Stati un moto di differenziazione che sarà feconda di conseguenza nella società internazionale del prossimo avvenire. I grandi Stati, imperialisti nelle aspirazioni e nei risultati, attivi e dominatori in ogni parte del mondo, stanno per prendere nella unica società politica mondiale, il posto che ebbero le grandi potenze del nostro continente nell’antico equilibrio europeo”<sup>342</sup>.

Le parole di Catellani segnano un cambiamento di rotta rispetto dell’ideologia sottesa alla tradizione liberale della scienza giuridica internazionalistica, che aveva inseguito l’idea di una comunità pacifica tra gli Stati civili, animata dalla fede nel progresso scientifico, dall’umanitarismo, e dal conservatorismo politico<sup>343</sup>.

Anche i paradigmi dottrinari della cultura giuridica ottocentesca, plasmati sul principio dell’autonomia della scienza, apparivano troppo stretti rispetto al discorso condotto da Catellani, che contemplava l’assorbimento di termini nuovi, immediatamente afferenti al linguaggio della politica e dell’economia, e che sembrava annunciare una frattura con la linea di politica del diritto del secolo precedente.

---

<sup>341</sup> E. Catellani, *Gli imperialismi d’oggi e l’equilibrio politico del domani*, in *Rivista coloniale*, Roma 1906, pp. 329-354. L’autore fa l’esempio degli Stati Uniti e Cuba, descrivendo l’eventualità del configurarsi, nell’ambito dei rapporti tra potenze imperialiste e piccoli stati, di scelte obbligate da parte degli ultimi e consistenti nell’opzione tra un’indipendenza che finirebbe per portare alla decadenza economica, e la dipendenza politica ed economica da un grande sistema imperiale, pp. 353-354. L’analisi di Catellani appare tanto più lucida e avanguardista se pensiamo che nel più noto saggio, *L’imperialismo fase suprema del capitalismo*, scritto nel 1916, anche Lenin citando Hobson, metteva in luce: l’elemento politico-militare (“la tendenza alla violenza e alla reazione”), la concorrenza tra diversi capitalismi, e la centralità dell’elemento economico, nella sua declinazione finanziaria e forza militare, cfr. Vladimir Il’ic Lenin, *L’imperialismo fase suprema del capitalismo*, Roma, 2002, (110-111).

<sup>342</sup> E. Catellani, *Gli imperialismi d’oggi* cit., p. 345.

<sup>343</sup> Sull’ideologia sottesa al rinnovamento della scienza giuridica internazionalistica della seconda metà dell’ottocento, cfr. M. Koskeniemi, *Il mite civilizzatore* cit.

Mentre le previsioni dell'ultima parte del secolo XIX "annunciavano la pace e il disarmo", scriveva Catellani, le "nuove tendenze e necessità [...] impongono a taluni Stati una politica imperialista, e dall'altro vi subordinano tale politica allo sviluppo intenso di forze militari e soprattutto di quelle marittime"<sup>344</sup>.

Le tendenze e le necessità per le quali si poteva mettere in discussione il dogma di un progresso lineare, altro non erano se non quei fattori concreti di cui si costituiva l'imperialismo moderno, e che il giurista, in parte seguendo la lezione di John Atkinson Hobson, individuava in tre condizioni materiali: il prevalere dell'elemento economico, l'esistenza di più imperialismi concorrenti, lo sviluppo della forza militare<sup>345</sup>.

Ai caratteri peculiari di indole materiale che distinguevano l'imperialismo del XX secolo, si affiancavano, nel disegno di Catellani, gli elementi specifici di "indole morale". Attingendo, questa volta, dalle formulazioni teoriche della scienza giuridica ottocentesca (citando in particolare Pasquale Stanislao Mancini), Catellani rintracciava in una volontà popolare rinnovata il principale tra i caratteri immateriali dell'imperialismo. Rappresentata come grado ulteriore, o declinazione novecentesca, di quella coscienza nazionale che aveva impegnato il discorso manciniano del secolo precedente<sup>346</sup>, la volontà popolare del nuovo secolo esprimeva un sentimento di "coscienza dell'impero" e diventava, dunque, il motore dell'espansione imperialista.

"Fino alla generazione che ci ha preceduto si giudicava Stato perfetto quello nazionale e fine della Società degli Stati il trasformarsi in una confederazione di enti autonomi [...] Tutto ciò è mutato nella psicologia dei popoli imperialisti contemporanei"<sup>347</sup>.

---

<sup>344</sup> Ivi, p. 347.

<sup>345</sup> In particolare, Catellani cita da J. A. Hobson, *The scientific basis of imperialism*, in *Political Science Quarterly*, 1902, pp. 460-489, e Id., *Imperialism*, New York, 1902.

<sup>346</sup> Cfr. E. Catellani, *Gli imperialismi d'oggi* cit., pp. 348 e ss. Sul principio di nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini e la natura squisitamente giuridica, cfr. L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in *Giornale di storia costituzionale*, 1 (2007), pp. 161-187.

<sup>347</sup> E. Catellani, *Gli imperialismi d'oggi* cit., p. 350.

Nell'ambito della precisa classificazione delle caratteristiche dell'oggetto del suo studio, il giurista padovano si soffermava, con particolare attenzione, sulla prevalenza dell'elemento economico.

Tale fattore da un lato induceva all'utilizzo mirato, da parte delle potenze imperialiste, della forza militare, dall'altro spingeva alla creazione di una disciplina economica dei territori colonizzati, basata principalmente sulla produzione intensiva e sull'impiego coatto degli indigeni.

L'impiego della forza militare era direttamente funzionale a costituire una forma di subordinazione più agile e più capillare di quella instaurabile da un "vero dominio coloniale". Nel nuovo meccanismo imperialista, guidato dalla volontà di dominio dei mercati, il "protettorato" costituiva un'opzione sufficiente a regolare e coordinare la vita economica nei territori colonizzati<sup>348</sup>.

Il lavoro obbligatorio si affermava come "implicita conseguenza", dice Catellani, "dell'ordinamento intensivo delle colture e delle contribuzioni esatte in particolare derrate". Seppur diversa dalla schiavitù in senso tecnico, o dalla tratta, il lavoro obbligatorio minacciava di esserne una nuova forma, consistente nell'utilizzo e nella regolamentazione del lavoro dei neri d'Africa nelle loro stesse sedi, secondo metodi coattivi<sup>349</sup>. Si trattava, scriveva il giurista, della "conseguenza più dolorosa ed odiosa dell'imperialismo contemporaneo"<sup>350</sup>.

Con questa analisi, Catellani sembrava a tratti voler smentire la vulgata dell'espansionismo civilizzatore, che pure era un leit motif del discorso giusinternazionalistico ottocentesco e, invece di prospettare un futuro di cooperazione tra Stati civili, in cui il progresso avrebbe portato alla libertà dei popoli, prendeva atto di un'eventualità contraria: il pericolo di affermazione di una nuova forma di schiavitù, in connessione con la diffusione del nuovo imperialismo economico.

---

<sup>348</sup> Cfr. *ivi*, pp. 347-347.

<sup>349</sup> Cfr. *ivi*, p. 348.

<sup>350</sup> Cfr. *ivi*, p. 347. Si trattava di una forma di coazione, diretta o indiretta, esercitata dalle autorità coloniali, o da esse autorizzata, nei confronti delle popolazioni indigene che non si fossero offerte spontaneamente al lavoro.

Che la questione del lavoro nelle colonie, in particolare quello indigeno, avesse assunto una certa rilevanza nel discorso politico delle classi dirigenti, è dimostrato dal protagonismo di tali argomento nell'ambito dei consessi scientifici e politici più *à la page*. Lo spirito umanitario e progressista che era infuso nello stesso pragmatismo di Catellani, come un marchio del giurista liberale, aleggiava anche nell'ambito delle conferenze internazionali, quei "laboratori del diritto" che rappresentarono i luoghi di costruzione del discorso giuridico internazionalistico sul lavoro<sup>351</sup>.

Nel 1900 a Parigi si tenne un congresso internazionale di Sociologia coloniale per discutere della protezione degli indigeni e delle condizioni nelle quali si concludevano i contratti di lavoro. La domanda cruciale, alla quale i congressisti dovettero rispondere tramite votazione, era se non fosse conveniente sopprimere la *corvée* come forma di lavoro forzato. Ovviamente si trattava di una pura espressione di aspettative da parte di un gruppo di scienziati, ma la risposta fu unanime a favore della libertà del lavoro indigeno, sulla base di due considerazioni strettamente utilitaristiche: che la *corvée* fosse causa di diminuzione della popolazione indigena, ossia meno braccia da lavoro; che, provocando malcontento, costituisse un pericolo per la tranquillità pubblica<sup>352</sup>.

Nel 1903, la sezione francese dell'*Association internationale pour la protection légale des travailleurs* dedicò due sedute al tema della protezione degli indigeni nelle colonie. Fu incaricata una commissione che stillasse una risoluzione da sottoporre all'Assemblea. Il relatore, M. René Pinon, esponeva la questione mettendo in luce gli orientamenti contrastanti che si erano profilati in Francia e che riflettevano due tendenze riscontrabili a livello internazionale. Da una parte, la condanna

---

<sup>351</sup> Carlos Petit fa notare che, a dieci anni dal Trattato di Berlino sul Congo, che confermava il divieto della tratta degli schiavi, la questione sociale nelle colonie occupava un posto di rilievo nell'agenda principale centro di studi coloniali d'Europa, l'Institut Colonial International, come può vedersi dai documenti ufficiali, pubblicati a Bruxelles, tra il 1895 e il 1898. Cfr. C. Petit, *Il modello coloniale dello Stato di diritto. La costituzione africana in Guinea*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*. Milano, 2002, pp. 566-613 (581).

<sup>352</sup> Cfr. A. Lichtenberger, *La protection légale* cit. pp. 304.

radicale, portata avanti dal Comitato di protezione e di difesa degli indigeni, di qualsiasi manifestazione di violenza e oppressione perpetrate nei confronti degli indigeni, anche sotto forma di lavoro forzato. Dall'altra, la posizione dei "coloniaux" che, coscienti della difficoltà e delle necessità in cui si trovavano gli amministratori coloniali soprattutto al principio di un'occupazione, assumevano una posizione più cauta: una regolamentazione del lavoro indigeno era necessaria, ma bisognava procedere con discernimento, senza compromettere gli interessi dei "courageux colons"<sup>353</sup>.

I sostenitori dell'approccio cauto alla regolamentazione del lavoro indigeno destavano maggior consenso da parte di Pinon, e della commissione che rappresentava e che, in merito alla questione del lavoro indigeno, esprimeva una chiara propensione al bilanciamento di interessi. La filantropia di certi strenui difensori dell'umanità doveva cedere di fronte alle esigenze concrete della politica di potenza: da un lato i principi immutabili di giustizia, dall'altro le ripercussioni pratiche di una applicazione "intempestiva" - perché troppo in anticipo rispetto al raggiungimento di una stabilità nei territori occupati - dello zelo umanitario<sup>354</sup>.

"L'interesse delle colonie non è in contraddizione con i principi di giustizia, a condizione di apportare, nell'applicazione degli stessi, tutti i temperamenti e le modificazioni che potranno essere necessarie"<sup>355</sup>.

La deliberazione finale dell'Assemblea, che aveva un valore puramente programmatico, trattandosi di un privato consesso di studiosi, rappresentava un'opportunità, il suggerimento di una soluzione che risolvesse il problema del lavoro delle colonie. I conferenzieri mostrarono di non volersi sbilanciare in eccessi utopistici di umanitarismo,

---

<sup>353</sup> Cfr. A. Lichtenberger, *La protection légale*, p. 301 e ss.

<sup>354</sup> Ivi, p. 303.

<sup>355</sup> Ibidem.

inappropriato al contesto storico in cui operavano. Proposero l'estensione del principio della libertà e individualità al contratto di lavoro con gli indigeni, senza, d'altra parte, pretendere l'estensione del diritto comune francese alla popolazione locale. Numerosi casi 'eccezionali' erano previsti, primo fra tutti, la possibilità di utilizzo di lavoro coatto per lavori pubblici e di interesse locale<sup>356</sup>.

La risoluzione dell' *Association* si configura, ai nostri occhi, come una chiara estrinsecazione di quello che la storiografia ha individuato come il paradigma dell'eccezionalità coloniale<sup>357</sup>. Il discorso giuridico di primo novecento relegava il lavoro coattivo allo spazio dell'anomalia coloniale, uno spazio nel quale era lecito, in virtù del raggiungimento di certi fini, derogare al principio della libertà di lavoro che gli Stati occidentali avevano ereditato dalla rivoluzione francese<sup>358</sup>.

Con riguardo alla situazione delle colonie italiane, il tema del lavoro si caratterizzava per una particolare connessione con il fenomeno migratorio, lasciando sullo sfondo il dibattito internazionale sul lavoro coattivo. Anche a proposito del lavoro nelle colonie, infatti, il discorso giuridico si articolava a partire da un concetto di matrice politica che diventò quasi un topos per i giuristi e, in generale, per gli uomini delle istituzioni: la funzione salvifica dell'emigrazione nello scongiurare il pericolo di insurrezione sociale e per garantire la pace interna<sup>359</sup>.

In tal senso, fenomeno migratorio e impulso coloniale diventavano due facce della stessa medaglia, entrambe funzionali all'obiettivo di 'allontanare' il conflitto sociale. La loro connessione, ribadita in più occasioni e contesti, costituì - sotto il titolo *Il problema dell'emigrazione*

---

<sup>356</sup> Ivi, pp. 329 e ss.

<sup>357</sup> Sul punto, cfr. i saggi raccolti nel volume *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, "Quaderni fiorentini" 33/34 (2004/2005), in particolare, la *Pagina introduttiva* di P. Costa; cfr. anche L. Nuzzo, *La colonia come eccezione Un'ipotesi di transfer*, in *Rechtsgeschichte*, 12 (2008), 102-124.

<sup>358</sup> Sugli aspetti lavoristici della cultura del nuovo colonialismo imperialista di primo novecento, cfr. C. Petit, *Il modello coloniale dello Stato di diritto. La costituzione africana in Guinea*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*. Milano, 2002, pp. 566-613.

<sup>359</sup> Sulle molteplici formulazioni dell'ipotesi "valvola di sicurezza", cfr. *supra*, cap. primo.

*nei suoi rapporti con l’Africa Italiana* – un tema all’ordine del giorno nel primo Congresso coloniale italiano, tenuto ad Asmara nel 1905<sup>360</sup>.

Nell’ambito di tale consesso, il Ministro degli esteri Antonino Di San Giuliano ebbe modo di esprimersi molto chiaramente sul punto, affermando che dalla chiusura degli sbocchi migratori nelle Americhe, conseguenti alla politica dei respingimenti statunitense, poteva prodursi un “rigurgito disastroso per tenore di vita delle classi lavoratrici”; e poi, aggiungeva, “tutti debbono convenire che sarebbe desiderabile dirigere una parte della nostra emigrazione verso la colonia eritrea”<sup>361</sup>.

L’intreccio tra questione sociale, nelle sue varie declinazioni, e politica coloniale non assumeva la stessa rilevanza di tutte le metropoli. L’Italia creava colonie cosiddette “di popolamento”<sup>362</sup>, nel tentativo di costituire nuovi sbocchi all’emigrazione; per altri Paesi, invece, l’utilizzo del lavoro indigeno, e particolarmente in forma coatta, era un tema centrale, e poggiava sul particolare sinallagma, tipico della cultura coloniale, secondo il quale “i bianchi apportavano il progresso e i neri lo pagavano con la loro forza lavorativa”<sup>363</sup>. Non che l’Italia fosse immune dall’impiego forzoso di indigeni, ma la politica del lavoro nelle colonie italiane era caratterizzata in modo peculiare da un altro fattore, che diventò ancora più evidente nel secondo ventennio del XX secolo, e che si configurava come conseguenza della connessione tra colonizzazione ed emigrazione: la presenza cospicua di operai metropolitani in colonia<sup>364</sup>.

---

<sup>360</sup> Sulla connessione tra emigrazione e colonizzazione cfr., tra tutti, A. Bruniali, *La questione delle colonie*, in *Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche*, Milano 1882, pp. 465-516; qui l’autore non poteva che riferirsi all’occupazione privata, da parte della Compagnia del Rubattino, della baia di Assab, che proprio nel 1882 viene ceduta al governo italiano, quindi faceva un discorso generale sui vantaggi che il popolo italiano avrebbe avuto dal possesso di “colonie nazionali cui affluire”, p. 493.

<sup>361</sup> Atti del Congresso Coloniale Italiano in Asmara, Roma, 1906, p. 136.

<sup>362</sup> E. Gianturco, *L’ordinamento legislativo della Colonia Eritrea*, in Id. *Opere giuridiche*, I, Rom 1947, p. 297.

<sup>363</sup> C. Petit, *Il modello coloniale dello Stato di diritto* cit., p. 581. Sul lavoro nelle colonie italiane in Africa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici, cfr. G. Podestà, *Il mito dell’impero. Economia, politica e lavoro nelle colonie italiane dell’Africa orientale*, Bologna, 2004; si veda anche, N. Labanca, *Posti al sole: diari e memorie di vita e di lavoro delle colonie d’Africa*, Rovereto, 2001.

<sup>364</sup> Con “emigrazione” mi riferisco a un fenomeno qualificato da una soggettività specifica di classe: operaia e agricola.

Una politica delle migrazioni che incoraggiava la presenza di lavoratori italiani nelle colonie, le sue implicazioni sul piano tecnico-giuridico, e la volontà di fornire una regolamentazione del lavoro, anche (e soprattutto) nelle colonie, ha definito degli ambiti soggettivi differenziali, provocando una moltiplicazione dei soggetti giuridici, all'interno dell'ordinamento coloniale.

Nicola Labanca, nella sua disamina della storiografia italiana sulle istituzioni coloniali, intravede una "continuità di fondo" degli studi italiani sul diritto coloniale, dall'Italia liberale, alla prima fase fascista, all'Impero<sup>365</sup>. Ancora nel 1931 Gennaro Mondaini, storico, e autore di manuali di legislazione coloniale, nel suo *L'evoluzione del lavoro nelle colonie*, si mostrava molto critico rispetto alla "politica economica coloniale indigena"; in particolare quella del lavoro, "mirante a fornire in qualsiasi modo al capitale la mano d'opera necessaria", rappresentava uno "strumento scabroso, adoperato senza pietà" dal capitalismo occidentale<sup>366</sup>. Tuttavia, e qui Mondaini correggeva il tiro, la coazione del lavoro si presentava come "indispensabile" per raggiungere i fini di valorizzazione del paese.

Al tempo in cui scriveva Mondaini, negli anni 30 del novecento, una disciplina che regolava, e dunque autorizzava, il lavoro obbligatorio, vigeva nelle colonie portoghesi, in quelle spagnole, in quelle francesi e inglesi<sup>367</sup>. Una disciplina del lavoro obbligatorio era stata prodotta anche per le colonie Italiane, per quanto Mondaini - forse già in linea con una politica di "nazionalismo autarchico del regime"<sup>368</sup> - si sforzasse di ridimensionare il fenomeno, negandone anche il verificarsi di episodi di applicazioni pratiche<sup>369</sup>. In Eritrea, per esempio, il lavoro coattivo per fini pubblici d'interesse generale era permesso da un regolamento governatoriale del 1903. Con la legge n. 274 del 1934, poi, l'Italia ratificò

---

<sup>365</sup> Cfr. N. Labanca, *La storiografia italiana sulle istituzioni coloniali*, in A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare*, Napoli, 2006, pp. 205-233, sul punto, in particolare, pp. 214 e ss.

<sup>366</sup> G. Mondaini, *L'evoluzione del lavoro nelle colonie*, in Id., A. Cabrini, *L'evoluzione del lavoro nelle colonie e la Società delle Nazioni*, Padova, 1931, pp. 37-38.

<sup>367</sup> Sul punto cfr. E. Catellani, *Gli imperialismi d'oggi* cit., pp. 583 e ss.

<sup>368</sup> N. Labanca, *La storiografia italiana* cit., p. 218.

<sup>369</sup> G. Mondaini, *L'evoluzione del lavoro nelle colonie* cit. p. 119-118.

la convenzione internazionale di Ginevra del 1930 sul lavoro forzato che lo vietava e ne dava una definizione: ogni lavoro o servizio richiesto ad un individuo sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per l'esecuzione del quale il detto individuo non si sia offerto di pieno gradimento. Rimanevano scoperte dall'applicazione del divieto, oltre ai lavori prestati durante il servizio militare, in conseguenza di una condanna giudiziaria, o richiesti da cause di forza maggiore (guerra, carestia, fenomeni naturali), "ogni lavoro o servizio facente parte degli obblighi civici normali dei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza", e "i piccoli lavoro di villaggio, eseguiti nell'interesse diretto della collettività"<sup>370</sup>.

La disciplina del lavoro coattivo non è che un elemento di quella 'affollatissima' costruzione tecnico giuridica che era il codice del lavoro dell'Africa Italiana. Una raccolta normativa che vide la luce in piena epoca dell'Impero, con l'intento di dare un ordine il più possibile sistematico a leggi e decreti governatoriali vigenti nell'Africa italiana in materia di lavoro e di assistenza sociale.

La quantità imponente di norme in esso contenute, in diretta connessione - come di causa-effetto - con la iper specificità degli oggetti e dei soggetti di riferimento, costituiscono gli elementi di una fotografia: l'immagine paradigmatica di un diritto 'anomalo', come è stato narrato dalla storiografia più recente.

Ma la disciplina del lavoro nelle colonie risale a un tempo precedente al fascismo<sup>371</sup>. A fronte di un diritto metropolitano che era moderno in quanto costituito da norme generali e astratte, pachidermico, tendenzialmente immobile nel tempo e nello spazio, in cui il soggetto giuridico aveva un unico volto, quello di un uomo bianco, maschio, sano di mente; a fronte di tutto ciò, nelle colonie troviamo un'architettura giuridica esile perché sperimentale, iper produttiva e moltiplicativa, mutevole e mutabile, in considerazione del tempo, dello spazio, del

---

<sup>370</sup> Cfr. Codice del lavoro dell'Africa italiana: raccolta delle leggi e dei provvedimenti vigenti, a cura di R. Basiel-Giannini e G. E. Pistolese, Roma, 1938, p. 738-739.

<sup>371</sup> Cfr. Luisa Ruiu, *Sulla legislazione del lavoro in Africa Orientale Italiana*, in "Clio. Rivista trimestrale di studi storici", n. 3 (1997), pp. 553-583 (555 e ss.).

soggetto. Il tema del lavoro ben si presta ad essere esemplificativo di tale fenomeno. Mentre la madrepatria produceva risicate leggi di protezione ad hoc (per i fanciulli e le donne, sull'assicurazione da infortuni, ecc.), e la scienza giuridica maggioritaria si sforzava di inquadrare tali provvedimenti come corollari, del tutto contingenti, di un nucleo monolitico codicistico; la colonia era il territorio di un'inflazionata attività regolamentare, nelle mani di un potere amministrativo che si esprimeva pienamente nella diversificazione, sia dei suoi soggetti destinatari: coloni, indigeni, sudditi dell'africa orientale, cittadini metropolitani, cittadini italiani libici, stranieri equiparati, donne, bambini, fanciulli; sia dei suoi oggetti: lavoro nelle miniere, nelle ferrovie, obbligatorio e libero<sup>372</sup>.

---

<sup>372</sup> Per fare qualche esempio, fuori e dentro il Codice del lavoro coloniale, ma ugualmente adatti a mostrare la moltiplicazione normativa delle norme lavoristiche nelle colonie: il D.G. n. 181 del 1903 che aveva regolato i rapporti tra la manodopera indigena e gli imprenditori della colonia Eritrea; il D.G. n. 834 del 1912 che aveva disciplinato i rapporti di lavoro tra le autorità coloniali e gli indigeni per la esecuzione di lavori di interesse dell'amministrazione coloniale; il R. decreto del 1913 sugli infortuni degli operai nella Tripolitania e nella Cirenaica; il Decreto dell'alto Commissariato del 1936 sulla protezione dei ragazzi indigeni di età inferiore ai 14 anni; il Decreto governatoriale del 1937 sulla disciplina delle paghe per lavoratori indigeni; il Decreto governatoriale, sempre del 1937 sulla disciplina delle paghe per gli operai metropolitani e indigeni nella Somalia italiana; il Decreto governatoriale del 1935 sul contratto di lavoro per gli operai connazionali lavoratori indigeni.

## **ABBREVIAZIONI**

ACS = Archivio centrale dello Stato

AIPLT = *Association internationale pour la protection légale des travailleurs*

EDD = Enciclopedia del diritto

EGI = Enciclopedia giuridica italiana

MPI = Ministero della Pubblica Istruzione

OIL = *Organisation internationale du travail*

## **BIBLIOGRAFIA**

AA. VV., *Mélanges offerts à Ernest Mahaim*, Paris, 1935.

Alessi, Giorgina, *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Torino, 2006.

Aragoneses, Alfons, *Un jurista del modernismo. Raymond Saleilles y los orígenes del derecho comparado*, Madrid, 2009

Arnaud-Duc, Nicole, *Le contraddizioni del diritto*, in G. Duby, M. Perrot, G. Fraisse (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Roma-Bari, 1991

Bade, Klaus Jürgen, *L'Europa in movimento. Le migrazioni dal settecento a oggi*, Roma-Bari, 2001.

Balladore Pallieri, Giorgio, *Diritto internazionale del lavoro*, in U. Borsi, F. Pergolesi (a cura di) *Trattato di diritto del lavoro*, V vol., Padova, 1960, pp. 335 e ss.

Ballestrero, Maria Vittoria, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, 1979.

Ballestrero, Maria Vittoria, *Il diritto del lavoro e la differenza di genere*, in *Riv. Giur. Lav.* I 1998, 287-288.

Barnabà, Enzo, *Morte agli Italiani! Il massacro di Aigues Mortes, 1893*, Modena 2008,

Bayon, Denis e Frobert, Ludovic, *Paul Pic (1862-1844) et les «Lois ouvrières»*, in "Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique", 1997, n. 18, pp. 69-94.

Beneduce, Pasquale, *Culture dei giuristi e revisione orlandiana*, in A. Mazzacane, *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, 1986, pp. 59-103.

Paris, Carretta, voce Emigrazione, EDD, XIV, 1965, pp. 833-847.

Cazzetta, Giovanni, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini", 17 (1988), pp. 155-262.

Cazzetta, Giovanni, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali: diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2007.

Cazzetta, Giovanni, *Una consapevole linea di confine. Diritto del lavoro e libertà di contratto*, in *Lavoro e diritto*, 1 (2007), pp. 143-173.

Chambelland-Liébault, Nathalie, *Féministes et syndiquées: des actrices ? (fin XIXe - début XXe siècles)*, in J-P. Le Crom (dir.), *Les acteurs de l'histoire du droit du travail*, Presses universitaires de Rennes, 2004, pp. 167-188.

Ciuffoletti, Zeffiro, *Luigi Luzzatti e l'emigrazione*, in AA.VV., *Luigi Luzzatti e il suo tempo*, Padova, 1994, pp. 479-493.

Conte, Emanuele, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, 2009.

Costa, Pietro, *Alle origini dei diritti sociali: "Arbeitender staat" e tradizione solidaristica*, in Gustavo Gozzi (a cura di), *Democrazia, diritti, libertà. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, Bologna, 1997, pp. 277-340

Costa, Pietro, *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, in "Diritto pubblico", I (1995), pp.1-34 [*Discurso juridico e imaginacion. Hipotesis para una antropologia del jurista*, in C. Petit, Carlos (a cura di), *Pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación*, Madrid, 1997].

Costa, Pietro, *Pagina introduttiva*, in *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, "Quaderni fiorentini", 33/34 (2004/2005).

Di Cori, Paola, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Altre storie. Le critica femminista alla storia*, Bologna, 1996.

Di Cori, Paola, *Postfazione. Visione critica della storia e femminismo*, in J.W. Scott *Genere politica storia*, Roma, 2013.

Di Marco, Giuseppe A., *Migranti ed emancipazione umana nel mercato mondiale della globalizzazione capitalistica*, in Lorenzo Chieffi (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, Milano-Udine, 2012, pp. 119-171

Dobb, Maurice, *Problemi di storia del capitalismo*, Roma, 1972

Ewald, François, *L'Etat providence*, Paris, 1986.

Filosa, Carla, *La questione femminile*  
<http://www.scribd.com/doc/127988353/Carla-Filosa-La-Questione-Femminile>

Focarelli, Carlo, *Introduzione storica al diritto internazionale*, Milano, 2012.

Fraser, Nancy, *Social justice in the age of identity politics: redistribution, recognition, participation*, Discussion paper, No. FS I 98-108, «Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung», 1998.

Gaja, Giorgio, voce *Lavoro (disciplina internazionalistica)*, in EDD, Milano, 1981, pp. 620-641.

Galoppini, Anna Maria, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Bologna, 1980.

Geertz, Clifford, *Antropologia interpretativa*, tr. it. L. Leonini, Bologna, 1988.

Gozzi, Gustavo, *Presentazione. Diritto internazionale e storia delle idee: il "discorso" dell'egemonia occidentale*, in M. Koskeniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Bari-Roma, 2012.

Gozzi, Gustavo, *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, Bologna, 2010.

Grossi, Paolo (a cura di), *La "cultura" delle riviste giuridiche italiane*, Milano, 1984.

Grossi, Paolo, *"La scienza del diritto privato": una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo, 1893-1896*, Milano, 1988

Grossi, Paolo, *Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l'itinerario scientifico di Raymond Saleilles*, in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi* Milano, 2008, pp.269-337.

Guccini, Francesco e Macchiavelli, Lorianò, *Macaroni. Romanzo di santi e delinquenti*, Milano, 1997.

Gurvitch, Gustave, *L'idée du droit social en Allemagne vers 1848*, Paris, 1932.

Hakim, Nader, *Les premiers traités de législation industrielle et la jurisprudence: les ressources d'une influence doctrinale au Palais*, in J-P. Le Crom (dir.), *Les acteurs de l'histoire du droit du travail*, Presses universitaires de Rennes, 2004, pp. 29-39.

Hepple, Bob (a cura di), *The making of labour law in Europe*, London, 1986.

Hespanha, Antonio Manuel, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, 1999.

Hobsbawm, Eric John Ernest, *Il trionfo della borghesia*, tr. it. B. Maffi, Bari 2003.

Hordern, Francis, *De la législation industrielle au droit du travail (1890-1960)*, in Id. (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT" Aix-en-Provence, N°9 - Avril 2001, pp.43-56.

Hordern, Francis, *Introduction générale*, in Id. (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT" Aix-en-Provence. N°9 - Avril 2001, pp.11-16.

"*Il Socialismo giuridico*". *Ipotesi e letture*, "Quaderni fiorentini", III/IV, (1974/1975).

Kahn-Freund, Otto, *Il lavoro e la legge*, tr. it. G. Zingari, Milano 1974.

Koskenniemi, Martti, *Il mito civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Bari-Roma, 2012.

Kuhn, Thomas, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 2009.

Labanca, Nicola *Posti al sole: diari e memorie di vita e di lavoro delle colonie d'Africa*, Rovereto, 2001.

Labanca, Nicola, *La storiografia italiana sulle istituzioni coloniali*, in A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare*, Napoli, 2006, pp. 205-233.

Le Crom, Jean-Pierre, *Avant-propos*, in J-P. Le Crom (dir.), *Les acteurs de l'histoire du droit du travail*, Presses universitaires de Rennes, 2004, pp. 9-14.

Le Crom, Jean-Pierre, *La société d'études législatives face à la question du contrat de travail (1904-1907)*, in Francis Hordern (dir.), *Construction d*

*une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT" Aix-en-Provence. N°9 - Avril 2001, pp.223-238;

Le Goff, Jacques, *Du silence à la parole. Droit de travail, société, Etat (1830- 1985)*, Paris, 1985.

Lekeal, Farid, *Les origines de l'enseignement de la législation industrielle: enjeux et qualification d'un nouveau champ d'études*, in F. Hordern (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT", Aix-en-Provence, n. 9 (2001), pp. 21-42.

Lepinet-Moret, Isabelle, *Arthur Fontaine, de l'Office du travail au Bureau international du travail, un promoteur du droit international du travail (1891-1931)*, in J-P. Le Crome (a cura di), *Les acteurs de l'histoire du droit du travail*, Rennes, 2004, pp. 239-250.

Mangoni Luisa, *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, 1985

Manzotti, Fernando, *La polemica sull'emigrazione nell'Italia unita fino alla prima guerra mondiale*, Milano, 1969.

Marella, Maria Rosaria, *Diritto e donne*, in "Pólemos. Rivista semestrale di diritto, politica e cultura", 1, 2007, 105-122.

Marucco, Dora, *Le statistiche dell'emigrazione italiana*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), *Storia dell'emigrazione italiana*, Roma, 2001, pp. 61-75

Marucco, Dora, *Luigi Luzzatti e gli esordi della legislazione sociale*, in AA.VV., *Luigi Luzzatti e il suo tempo*, Padova, 1994, pp. 407-422.

Marx, Karl, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, a cura di E. Sbardella, Roma, 2008.

Mazzacane, Aldo, *Alle origini della comparazione*, in Padoa Schioppa (a cura di), *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. Incontro di studio*, Milano, 2001, pp. 15-38

Mazzacane, Aldo, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*. Con un'appendice di testi, II ed. accresciuta, Napoli, 1976.

Mazzacane, Aldo, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, 1986, pp. 15-23

Napoli, Mario (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. "Il contratto di lavoro di Lodovico Barassi" cent'anni dopo*, Milano, 2003.

Noiriel, Gérard, *Le massacre des Italiens - Aigues-Mortes, 17 août 1893*, Paris, 2010

Nuzzo, Luigi, *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in *Giornale di storia costituzionale*, 1 (2007), pp. 161-187.

Nuzzo, Luigi, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e Colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, 2012.

Olszak, Norbert, *Le contrat de travail : entre statut et convention [aspects de droit comparé]*, in F. Hordern (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT" Aix-en-Provence. N°9 - Avril 2001, pp. 261-270.

Passaniti, Paolo, *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Milano, 2006.

Passero, Laura, *Dioniso Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento*, Milano, 2010.

Perrot, Michelle, *Introduction*, in I. Lespinet-Moret, *L'Office du travail (1891-1914)*, Rennes, 2007.

Petit, Carlos, *Il modello coloniale dello Stato di diritto. La costituzione africana in Guinea*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*. Milano, 2002, pp. 566-613

Petit, Carlos, *Lambert en la Tour Eiffel, o el derecho comparado de la belle époque*, in Padoa Schioppa (a cura di), *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. Incontro di studio*, Milano, 2001, pp. 53-98.

Pifferi, Michele, *La doppia negazione della ius migrandi tra otto e novecento*, in Id., O. Giolo (a cura di), *Diritto contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Torino, 2009, pp. 47-78.

Podestà, Gian Luca, *Il mito dell'impero. Economia, politica e lavoro nelle colonie italiane dell'Africa orientale (1848-1941)*, Bologna, 2004.

Polanyi, Karl, *La grande trasformazione*, Torino, 1974.70

Polanyi, Karl, *Per un nuovo occidente. Scritti (1919-1958)* a cura di G. Resta, Milano, 2013.

Prezzolini, Giuseppe, *La strage di New Orleans*, Palermo, 2013.

Ramm, Thilo, *The New Ordering of Labour Law 1918-45*, in: B. HEPPLÉ, a cura di, *The making of labour law in Europe*, London, 1986.

Ritter, Gerard, *Storia dello stato sociale*, tr. it. P. Gaeta, P. Carnevale, Bari, 2003;

Robert, Jean-Louis, *Une difficile rencontre entre historiens sociaux et historiens du droit*, in Francis Hordern (dir.), *Construction d'une histoire*

du droit du travail, "Cahiers de l'IRT" Aix-en-Provence. N°9 - Avril 2001, pp. 277-278;

Romagnoli, Umberto, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, 2001.

Rugge, Fabio, *Il trasferimento internazionale di modelli istituzionali*, Bologna, 2012.

Ruiu, Luisa, *Sulla legislazione del lavoro in Africa Orientale Italiana*, in "Clio. Rivista trimestrale di studi storici", n. 3 (1997), pp. 553-583

Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Bari, 1990.

Schmitt, Carl, *Il nomos della terra. Nel diritto internazionale dello Jus publicum Europaeum*, Milano, 1991,

Schmitt, Carl, *Terra e mare*, Milano, 1986.

Sciarra, Silvana, *Di fronte all'Europa. Passato e presente del diritto del lavoro*, in *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, "Quaderni fiorenti", 31 (2002), vol. II.

Scott, Joan W., *Il «genere»: un'utile categoria di analisi storica*, in P. Di Cori (a cura di) *Altre storie. Le critica femminista alla storia*, Bologna, 1996.

Scott, Joan W., *La donna lavoratrice nel XIX secolo*, in *Storia delle donne. L'Ottocento*, ed. G. Fraisse e M. Perrot, Roma-Bari, 1991, 354-385.

Scott, Joan W., *La storia delle donne*, in P. Burke (a cura di.) *La storiografia contemporanea*, Roma-Bari, 1993.

Seillier, *La confrontation social en France*, Paris, 1984.

Sepe, Stefano, *Politici e burocrati in un tentativo di mediazione degli interessi: il Consiglio superiore del lavoro come organo amministrativo*, in G. Vecchio (a cura di) *Il Consiglio superiore del lavoro (1903-1923)*, Milano 1988, pp. 180 e ss.

Sori, Ercole, *Il dibattito politico sull'emigrazione italiana dall'unità alla crisi dello stato liberale*, in B. Bezza (a cura di), *Italiani fuori dall'Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti operai dei paesi d'adozione 1880-1940*, Milano, 1983, pp. 19-44

Soubiran-Paillet, Francine, *De la Société d'études législatives au Conseil national économique: production savante ou production par des acteurs collectifs du droit du travail?*, in J-P. Le Crom (dir.), *Les acteurs de*

*l'histoire du droit du travail*, Presses universitaires de Rennes, 2004, pp. 69-81.

Soubiran-Paillet, Francine, *L'association internationale pour la protection légale des travailleurs et la construction en France de la notion de durée journalière de travail (1901-1914)*, in Francis Hordern (dir.), *Construction d'une histoire du droit du travail*, "Cahiers de l'IRT", Aix-en-Provence. N. 9 (2001), pp. 85-97.

Stella, Gian Antonio, *L'Orda. Quando gli albanesi eravamo noi*, Milano, 2003.

Stolleis, Michael e Simon, Dieter, *Juristische Zeitschriften in Europa*, Frankfurt am Main, 2006.

Topalov, Christian, *Laboratoire du nouveau siècle: la nébuleuse reformatrice et ses réseaux en France, 1880-1814*, Paris, 1999.

Vano, Cristina, "Edifizio della scienza giuridica nazionale". *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in A. Mazzacane, P. Schiera (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990, 15-66.

Vano, Cristina, "Il nostro autentico Gaio". *Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, 2000.

Vano, Cristina, *Codificare, comparare, costruire la nazione. Una nota introduttiva*, in Id. (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, 2005, pp. XX-XXIX.

Vano, Cristina, *I "problemi del lavoro" e la civilistica italiana alla fine dell'ottocento: il contributo di Emanuele Gianturco*, in A. Mazzacane (a cura di) *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli 1987, pp. 167-219.

Vano, Cristina, *Riflessioni giuridiche e relazioni industriali fra ottocento e novecento*, in A. Mazzacane (a c. di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, 1986.

Vec, Milos, *Principles in 19th century International Law Doctrine*, in, L. Nuzzo, Id. (a cura di), *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, Frankfurt am Main, 2012, pp. 172-227.

Veneziani, Bruno, *Letteratura e diritto del lavoro agli albori della società industriale*, in R. Voza (a cura di), *Lavoro, diritto e letteratura italiana*, Bari, 2008.

Visone, Roberta, *La ricezione della nozione spenceriana di libertà negli Stati Uniti a cavaliere tra Otto e Novecento* in "Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche", CXXI, Napoli, 2011.

Wieacker, Franz, *Storia del diritto privato moderno*, II volume, Milano, 1980.

## **FONTI**

ACS, MPI, Dir. Gen. Istruzione superiore, B. 887, F. 747, SF. 3, *Scipione Gemma*.

ACS, MPI, Dir. Gen. Istruzione Superiore, fascicoli personale insegnate e amministrativo, II versamento, 2<sup>a</sup> serie, B. 71.

ACS, MPI, Dir. Gen. Istruzione Superiore, Liberi docenti, II serie, B. 153.

Andreotti, A., voce *Donna commerciante*, in EGI, IV, 6, Torino, 1922, 928-940.

Andreotti, A., voce *Donna maritata*, EGI, IV, 6, Torino, 1922, 940-966.

Aporti, P., voce *Donna*, in EGI, IV, 6, Torino, 1922, 918-928.

Atti del Congresso coloniale italiano in Asmara, Roma, 1906.

Barassi, Ludovico, *Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro*, in "Il Filangieri", XXIV (1899), Milano, 1900.

Bataille, Albert, *Causes criminelles et mondaines de 1893*, Paris, 1894, pp. 445-474.

Black, Clementina, *Married women's work*, London, 1915.

Boilley, Paul, *Examen des revendications ouvrières: études sociales*, Paris, 1886.

Boilley, Paul, *Les trois socialismes - anarchisme - collectivisme - réformisme*, Paris, 1895.

Boilley, Paul, *Socialisme, capitalisme et suffrage universel*, Paris, 1889.

Boilley, Paul, *La législation internationale du travail*, Paris, Alcan, 1892

Brants, Victor, *Législation du travail comparée et internationale*, Louvain-Paris, 1903.

Bruniali, Attilio, *La questione delle colonie*, in *Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche*, Milano 1882, pp. 465-516

Cabrini, Angiolo, *Emigrazione ed emigrante*, Bologna, 1911.

Catellani, Enrico, *Gli imperialismi d'oggi e l'equilibrio politico del domani*, in *Rivista coloniale*, Roma 1906, pp. 329-354.

Catellani, Enrico, *Prefazione*, in A. F. Locatelli, *Le leggi sul lavoro e il diritto internazionale operaio*, Padova, 1911.

Cavaglieri, Arrigo, *Diritto internazionale privato e transitorio*, 1904.

*Chroniques des faits internationaux*, in *Revue générale de droit international public*, 1894, pp. 171- 178.

*Codice del lavoro dell'Africa italiana: raccolta delle leggi e dei provvedimenti vigenti*, a cura di R. Basiel-Giannini e G. E. Pistolese, Roma, 1938.

Commissariato generale dell'emigrazione, *Il movimento dell'emigrazione italiana negli anni del 1910 al 1926*, Roma, 1927.

Contuzzi, Francesco Paolo, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli 1905.

Contuzzi, Francesco Paolo, *L'emigrazione. Studi di legislazione comparata e di diritto internazionale*, Torino, 1896.

*Convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai (15 aprile 1904)*, in "Bollettino dell'emigrazione", n. 18 (1904), Roma, 1904, pp. 37-43.

De Feo, Luciano, *I trattati di lavoro e la protezione dei nostri lavoratori all'estero*, Milano, 1916.

Dochow, Franz, *Vereinlichung des Arbeiterschutzes durch Staatsverträge*, Berlino, 1908.

Drake, Barbara, *Women in Trade Union*, London, 1920.

Ferri, Enrico, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, 1884.

Fiore, Pasquale, *Discorso nell'inaugurazione del nuovo anno accademico del circolo giuridico di Napoli*, in "Foro Napoletano", anno II, n. 2, 1898, pp. 16-21.

Fiore, Pasquale, *Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica*, 4 ed., Torino, 1909.

Fiore, Pasquale, *Lo stato e i diritti dell'uomo*, in "Archivio di diritto pubblico", I (1894), Palermo, 1894, pp. 1-23.

Fiore, Pasquale, *Prefazione a C. Salvia Gallozzi, Gli infortuni sul lavoro nel diritto internazionale*, Torino, 1914.

Fiore, Pasquale, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 4 ed., Torino, 1904.

Fusinato, Guido, *Di una parte alquanto trascurata del diritto internazionale e della sua organizzazione scientifica e sistematica*, in *Per il XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafini. Studi giuridici*, Firenze, 1892.

Gemma, Scipione, *Il diritto internazionale del lavoro*, Roma, 1912.

Gemma, Scipione, *Politica e diritto negli odierni rapporti internazionali*, Firenze, 1897,

Gemma, Scipione, *Prime linee di un diritto internazionale amministrativo*, parte I, Firenze, 1902.

Gemma, Scipione, *Storia dei trattati nel secolo XIX*, Firenze, 1895.

Gianturco, Emanuele, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli, 1891.

Guyot, Yves, *La convention franco-italienne du travail*, in «Revue de droit international et de législation comparée», 36, 1904, pp. 359-364

Hutchins, Elisabeth L., Harrison Amy, *A history of factory legislation*, London, 1903

Hutchins, Elisabeth L., *Woman in modern industry*, London, 1915

Hutchins, Elisabeth L., *Yorkshire*, in *Married women's work*, ed. Clementina Black, London, 1915, 129-160.

*Il movimento dell'emigrazione italiana negli anni del 1910 al 1926* (a cura del Commissariato generale dell'emigrazione), Roma, 1927

*Istruzioni per chi emigra negli stati Uniti del Nord*, in "Bollettino dell'emigrazione", n.15 (1904), Roma 1904.

Lenin, Vladimir Il'ic, *L'imperialismo fase suprema del capitalismo*, Roma, 2002.

Lichtenberger, André, *La protection légale des travailleurs*, Paris, Alcan, 1904.

Liszt, Franz von, *Le droit international. Exposé systématique* (traduzione francese della IX edizione tedesca del 1913), Paris, 1928.

Locatelli, Anton Felice, *Le leggi sul lavoro e il diritto internazionale operaio*, Padova, 1911.

Luzzatti, Luigi, *Prefazione a G. Valentini-Fersini, Protezione e legislazione internazionale del lavoro. Prodromi di un diritto internazionale operaio*, Roma, 1909.

Mahaim, Ernest, *Droit International ouvrier*, Paris, 1913.

Martens, Fedor de, *Traité de droit international, Traduit du russe par Alfred Léo*, Paris, 1886.

Menger, Anton, *Das Bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen. Eine Kritik des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich*, Tübingen, 1890.

Menger, Anton, *Neue Staatslehre*, Jena, 1903.

Merignhac, Alexandre, *Traité de droit public international*, Paris, 1905

Milhaud, Caroline, *L'Ouvrière en France*, Paris, 1907.

Milhaud, Leon, *Les questions ouvrières*, Paris, 1894.

Mohl, Robert von, *Staatsrecht, Volkerrecht und Politik*, Tubingen, 1860.

Mondaini, Gennaro, *L'evoluzione del lavoro nelle colonie*, in Id., A. Cabrini, *L'evoluzione del lavoro nelle colonie e la Società delle Nazioni*, Padova, 1931.

Nitti, Francesco Saverio, *L'emigrazione italiana e i suoi avversari*, in Id., *Scritti sulla questione meridionale* a cura di A. Saitta, Bari, 1958.

Nitti, Francesco Saverio, *La Nuova fase dell'emigrazione d'Italia*, in Id. *Scritti sulla questione meridionale* a cura di A. Saitta, Bari, 1958, cit., pp. 378-407 (382-383).

Perassi, Tomaso, *I lineamenti di diritto italiano dell'emigrazione*, Roma, 1921.

Perrone, Francesco, *L'idea sociale del diritto commerciale*, Napoli, 1894.

Perrone, Francesco, *L'uniformità nelle correnti legislative contemporanee*, in "Il Filangieri", XXIX (1904), Milano, 1905.

Perrone, Francesco, *La tutela burocratica dell'emigrazione: un caso di follia politica*, Napoli, 1900

Pic, Paul, *De la condition juridique des travailleurs étrangers en France*, in "Journal de droit international privé", 33 (1905), pp. 273 e ss.

Pic, Paul, *De la condition juridique des travailleurs étrangers en France*, in "Journal de droit international privé", 33 (1906. Inizio nel 1905), pp. 301-317

Pic, Paul, *La convention franco-italienne du travail du 15 avril 1904 e le droit international*, in *Revue générale de droit international public*, 11 (1904), pp. 515-531

Pic, Paul, *La protection légale des travailleurs et le droit international ouvrier*, Paris, 1909.

Pic, Paul, *Traité élémentaire de législation industrielle*, Paris, 1894

Pic, Paul, *Traité élémentaire de législation industrielle*, Paris, 1909

Ratto, Lorenzo, *Il problema internazionale dell'emigrazione*, in *Rivista d'Italia*, I, 1906

Raynaud, Barthélémy, *Le droit international ouvrier*, Paris, 1906

Recensione a Scipione Gemma, *Il diritto internazionale del lavoro*, Roma, 1912, in *Rivista di diritto pubblico*, Roma, 1912, pp. 584-585.

Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione, presentata alla Camera dei deputati del Ministero degli affari esteri, il 25 giugno 1904, in "Bollettino dell'Emigrazione, n. 11 (1904), Roma, 1904, pp. 7-135

Rolin-Jaequemyns, Gustave, *La conférence de Berlin sur la législation du travail et le socialisme dans le droit international*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 22 (1890), Bruxelles, 1890, pp. 5-27.

Salvia Gallozzi, Carlo, *Gli infortuni sul lavoro nel diritto internazionale*, Torino, 1914.

Solari, Gioele, *Socialismo e diritto privato. Influenze delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato*, (1906), Milano, 1980.

Tabacovici, Georges, *De la législation internationale du travail*, Paris, 1896

Tammeo, Giuseppe, voce *Emigrazione*, in EGI, Milano 1906, pp. 1-160.

Tammeo, Giuseppe, *La prostituzione. Saggio di statistica morale*, Roma, 1890.

Ullmann, Franz von, *Trattato di diritto internazionale pubblico. Traduzione italiana della seconda edizione tedesca del 1908 a cura del Prof. Giulio Cesare Buzzati*, Torino, 1914

Vadalà, Papale Giuseppe, *Diritto privato e Codice privato-sociale*, in “La scienza del diritto privato”, I, 1893.

Valentini-Fersini, Giuseppe, *Protezione e legislazione internazionale del lavoro. Prodromi di un diritto internazionale operaio*, Roma, 1909.

Woolf, Virginia, *A Room of One's Own*, London, 1929.